



*Autorità Garante
per l'Infanzia e l'Adolescenza*



La mediazione familiare in Italia



Documento di studio e di proposta



*Autorità Garante
per l'Infanzia e l'Adolescenza*

La mediazione familiare in Italia

Documento di studio e di proposta

Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza

La mediazione familiare in Italia. Documento di studio e di proposta

Roma, giugno 2025

La redazione del documento è stata curata dalla commissione costituita con decreto dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, con il coordinamento della Presidente Monica Velletti, la partecipazione di Fulvio Scaparro e Daniela Rodella, di Filippo Danovi e di Natale Cento in rappresentanza della Federazione Italiana delle Associazioni di Mediatori Familiari (F.I.A.Me.F.), con Cristina Zicchi e Rita Santoro (Ufficio dell'Autorità garante) ed Ester di Napoli (Istituto degli Innocenti).

Ringraziamenti

Si ringraziano tutti coloro che hanno partecipato alle audizioni per la disponibilità e la collaborazione fornita ai fini della realizzazione del presente lavoro.

Grafica e stampa Tipografia Eurosia - Roma

*L'umanità deve riuscire a trovare un metodo per
risolvere conflitti che rifiuta la vendetta, l'aggressione e
il contrattacco. La base di questo metodo è l'amore.*
Martin Luther King Junior

*Là fuori, oltre a ciò che è giusto e sbagliato,
esiste un campo immenso. Ci incontreremo lì.*
Jalal ad-din Rumi

INDICE

PREFAZIONE	7
INTRODUZIONE E NOTA METODOLOGICA	8
CENNI DI STORIA	11
1. LA CORNICE DI RIFERIMENTO	21
1.1 La cornice culturale e sociale del mediare	
1.1.1 Mediazione familiare e mediazione civile: un rapporto di <i>species</i> a <i>genus</i> o un fenomeno <i>ad hoc</i> ?	
1.1.2 La rilevanza della diffusione di coppie transfrontaliere	
1.2 La cornice giuridica relativa agli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie: la dimensione transnazionale	
1.3 La cornice giuridica relativa agli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie: la dimensione interna	
1.3.1 Lo spazio riconosciuto alla mediazione familiare dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 ("riforma Cartabia"): i rapporti con il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie	
1.3.2 Le particolari esigenze di gestione del conflitto e di risposta alle dinamiche familiari e domestiche violente	
1.3.3 L'elenco dei mediatori familiari ex articolo 12- <i>bis</i> delle Disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile disp. att. c.p.c.: riferimento di parti e magistratura	
1.3.4 La professione regolamentata del mediatore familiare	
1.3.5 Le associazioni professionali di categoria e la Federazione italiana delle associazioni di mediatori familiari (F.I.A.Me.F.)	
2. L'ATTUAZIONE DELLA MEDIAZIONE FAMILIARE IN ITALIA	53
2.1 La mediazione familiare come strumento primario di prevenzione anteriore al processo	
2.1.1 I modelli di riferimento della mediazione familiare	
2.1.2 Il ruolo promotore e indispensabile di professionalità differenti da quelle appartenenti al mondo del diritto	
2.1.3 L'informazione alla cittadinanza	
2.2 Il ricorso alla mediazione familiare <i>lite pendente</i>	
2.2.1 Il tempo per la mediazione rispetto al tempo del processo: probabilità di successo e criticità	
2.2.2 L'informativa sulla mediazione: spazi informativi, ruolo promotore dell'avvocato, ruolo promotore del giudice	

- 2.2.3 Gli oneri del percorso di mediazione familiare e il problema del loro sostenimento
- 2.2.4 Gli elenchi dei mediatori familiari presso i tribunali
- 2.3 La mediazione familiare transfrontaliera
- 2.4 La formazione per conoscere la mediazione familiare nell'ambito dei percorsi universitari
- 2.5 La formazione per conoscere la mediazione familiare nell'ambito delle linee di indirizzo della Scuola superiore della magistratura
- 2.6 La formazione del mediatore familiare e l'apporto delle università
- 2.7 La "geografia" della mediazione familiare in Italia oggi: la ricognizione della prassi giudiziaria
- 2.8 La "geografia" della mediazione familiare in Italia oggi: la ricognizione della prassi universitaria

3. LE RACCOMANDAZIONI DELL'AUTORITÀ GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

87

ALLEGATI

93

- 1 Questionario ai Presidenti dei tribunali ordinari e dei tribunali per i minorenni
- 2 Questionario ai Direttori dei dipartimenti di giurisprudenza, psicologia, scienze della formazione, servizi sociali, sociologia
- 3 Elenco degli esperti auditi



PREFAZIONE

La separazione costituisce quasi sempre un passaggio molto doloroso nella vita di una coppia, delle persone che la costituiscono, dei loro figli e dei loro familiari. Un evento il cui carico di sofferenza e di stress è paragonabile a quello di un lutto e che richiede un'analoga complessa elaborazione.

Non si è mai realmente pronti per una separazione. Non si è mai preparati a sapere litigare bene.

Il portato di dolore è direttamente proporzionale alla conflittualità che si sviluppa in queste circostanze, conflittualità che almeno in parte delle separazioni potrebbe essere contenuta o del tutto evitata.

L'istituto della mediazione familiare - volontaria, consapevole, con il supporto di mediatori specializzati e competenti - ha precisamente questo scopo: riservato alle situazioni in cui il conflitto non si sia ancora sviluppato, o non in modo insanabile - di conseguenza non accessibile alle coppie in cui vi sia un pregresso di violenza: la riforma Cartabia ha precluso la possibilità di mediazione familiare in caso di violenza domestica (art. 473-bis.42 c.p.c.), anche solo in presenza di allegazioni (art. 473-bis.40 c.p.c.) - è un'opportunità che merita di essere maggiormente conosciuta e la cui proposta necessita di venire implementata.

Scopo della mediazione è quello di comporre un nuovo equilibrio psico-emotivo successivo alla rottura della coppia e alla trasformazione della famiglia.

Promuovendo questo articolato studio sulla mediazione familiare l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza ha tenuto al centro, come nella sua mission, soprattutto l'interesse dei minori coinvolti nelle separazioni, troppo spesso al centro dei conflitti.

Elaborato da una commissione costituita *ad hoc*, attraverso audizioni mirate di oltre trenta esperti della materia lo studio costituisce una ricognizione della "geografia" della mediazione familiare in Italia. La commissione ne ha esplorato luci ed ombre, guardando anche alla dimensione transnazionale nei casi, sempre più frequenti, in cui la crisi riguarda coppie composte da persone di nazionalità diverse.

All'esito della minuziosa ricognizione l'Autorità garante ha formulato raccomandazioni volte a rafforzare il sistema della mediazione e a colmare eventuali lacune.

L'auspicio è quello di poter contribuire efficacemente alla diffusione di questo strumento di pace.

Marina Terragni

Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza



INTRODUZIONE E NOTA METODOLOGICA¹

“Il valore della mediazione non risiede soltanto nella sua capacità deflattiva, quanto piuttosto nella sua idoneità a realizzare la coesione sociale, a porre al centro la persona, prima ancora che la ‘parte’, a restituire agli individui l’opportunità di comprendere le ragioni del conflitto e di acquisirne la consapevolezza, a promuovere l’ascolto empatico dell’altro, a gestire relazioni efficaci attraverso il confronto”

Margherita Cassano

Prima Presidente della Suprema Corte di Cassazione
Inaugurazione anno giudiziario 2024

Tra le diverse categorie di mediazione (civile, commerciale, familiare, penale) senza dubbio quella familiare riveste un ruolo di prima rilevanza nel mettere al centro la persona e in particolare il minore coinvolto nel potenziale conflitto familiare, che può derivare dalla frattura della relazione sentimentale tra i genitori. Anche se non entra nella stanza di mediazione la sua presenza è immanente, nei pensieri, nei racconti, nelle rappresentazioni e nelle scelte dei genitori.

La mediazione familiare non può essere “imposta” ed è per questo che compito principale delle istituzioni è la promozione della cultura della mediazione familiare, per far comprendere le enormi potenzialità del percorso di mediazione ai numerosi professionisti coinvolti nella crisi della famiglia, prima ancora ai genitori.

L’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza ha tra i suoi obiettivi quello di favorire “lo sviluppo della cultura della mediazione e di ogni istituto atto a prevenire o risolvere con accordi conflitti che coinvolgano persone di minore età, stimolando la formazione degli operatori del settore (...)” (art. 3, lett. o), legge 12 luglio 2011, n. 112). Per conseguire questo obiettivo, l’Autorità garante – con due decreti (n. 25/2023, prot. n. 669 del 07 luglio 2023 e n. 33/2023, prot. n. 800 del 1° settembre 2023) – ha costituito una commissione, che ho avuto l’onore di presiedere, composta da Fulvio Scaparro e Daniela Rodella, Filippo Danovi, Natale Cento², dall’Ufficio dell’Autorità garante rappresentato da Cristina Zicchi e Rita Santoro, e da Ester di Napoli (Istituto degli Innocenti).

La commissione ha avuto il compito di realizzare le azioni descritte nel progetto elaborato dall’Autorità garante per lo *Studio sulla mediazione familiare in Italia*³, con lo scopo in particolare di: “elaborare proposte, attraverso atti di *soft law*, da indirizzare ai titolari del potere di iniziativa legislativa e ad altri soggetti istituzionali e promuovere il benessere delle persone di minore età e di operare, nel loro superiore interesse”.

Per raggiungere tali obiettivi la commissione ha in primo luogo compiuto una ricognizione delle realtà esistenti sul territorio nazionale (senza tuttavia prescindere da esperienze comparate di altri Stati), procedendo all’audizione di 34 esperti qualificati nel settore della mediazione

¹ A cura del magistrato Monica Velletti, presidente della commissione sulla mediazione familiare istituita dall’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza.

² Su delega della coordinatrice dottoressa Federica Anzini, in rappresentanza della Federazione italiana delle associazioni di mediatori familiari (F.I.A.Me.F.).

³ Prot. n. 0000566/2023 del 13 giugno 2023.



familiare. Nella consapevolezza del coinvolgimento di diverse tipologie di saperi per raggiungere gli obiettivi fissati nel progetto, la commissione ha ascoltato: mediatori, sia quali rappresentanti delle associazioni di mediatori maggiormente rappresentative, sia quali singoli portatori di specifiche esperienze, magistrati, professori universitari specializzati sia nella psicologia sia nel diritto di famiglia, rappresentanti dei servizi sociali e assistenziali.

Sono stati auditi anche esperti in tema di informazione e di comunicazione (giornalisti e rappresentanti della Fondazione pubblicità progresso) per acquisire elementi utili a capire come incentivare la diffusione tra la popolazione della consapevolezza dell'esistenza di questo potente strumento di ausilio al superamento dei conflitti familiari.

La commissione ha avuto cura di raccogliere le buone prassi descritte dagli auditi, quali:

- protocolli tra tribunali e servizi socioassistenziali; accordi o convenzioni tra tribunali e associazioni di mediatori;
- servizi offerti da Consigli degli ordini degli avvocati; servizi offerti da servizi socioassistenziali;
- iniziative volte a sviluppare la mediazione transnazionale.

In tal modo sono state verificate, in concreto, le azioni positive già realizzate in alcune aree del territorio nazionale per sviluppare la mediazione familiare.

È stato ascoltato anche un componente del consiglio direttivo della Scuola superiore della magistratura (Ssm), delegato dalla Presidente della stessa Scuola, ente che ha il compito di assicurare l'attuazione del diritto-dovere alla formazione professionale degli appartenenti all'ordine giudiziario. In tal modo è stato possibile verificare – all'esito dell'audizione – le iniziative formative, specificamente dirette ai magistrati già realizzate oltre che l'impegno profuso dalla Ssm per la futura formazione dei magistrati, ordinari e onorari, in tema di mediazione familiare.

Sono stati auditi giornalisti specializzati nel settore e il Presidente della Fondazione pubblicità progresso per comprendere quali iniziative sollecitare per poter generare una conoscenza diffusa della mediazione familiare nella popolazione.

All'esito di tali audizioni, la commissione ha elaborato due questionari.

Un primo questionario è stato inviato ai 142 tribunali ordinari italiani nonché ai 29 tribunali per i minorenni con l'intento di compiere la ricognizione delle prassi e verificare, presso i tribunali ordinari, l'effettiva istituzione degli elenchi dei mediatori familiari, previsti dalla recente riforma del processo civile (v. art. 12 *bis* dip. att c.p.c. introdotto con il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149).

Un secondo questionario è stato inviato a tutte le università italiane – grazie al prezioso supporto della Conferenza dei rettori delle università italiane (Cruì) – al fine di operare una ricognizione della frammentata realtà esistente in materia di formazione accademica sulla mediazione familiare. La richiesta è stata indirizzata a tutti i dipartimenti deputati all'insegnamento delle scienze umane che maggiormente entrano in relazione con il fenomeno della mediazione: Giurisprudenza, Psicologia, Scienze della formazione, Servizi sociali, Sociologia.

Prima di inoltrare i questionari si è tenuto un incontro con i presidenti dei tribunali, ordinari e minorili, per presentarne i contenuti e per raccogliere informazioni preliminari su possibili buone prassi, nonché dati sulla costituzione degli elenchi dei mediatori.



Allo stesso modo sono stati incontrati tutti i rappresentanti dei dipartimenti universitari destinatari del questionario, per anticiparne i contenuti e per raccogliere informazioni preliminari sull'insegnamento della mediazione familiare.

All'esito della compilazione dei questionari è stata redatta una puntuale ricognizione della "geografia", sia giudiziaria che universitaria, della mediazione familiare in Italia attraverso la individuazione delle prassi giudiziarie e degli insegnamenti universitari presenti. I risultati dell'elaborazione dei dati così ottenuti sono stati fatti oggetto di uno specifico capitolo.

La ricognizione sulla situazione della mediazione familiare in Italia attraverso l'audizione degli esperti e l'elaborazione dei dati dei questionari sono confluite nel presente documento di studio, dal quale emergono luci e ombre.

Tra le luci devono essere evidenziate le numerose *best practice* rilevate sul territorio nazionale, con la presenza di sportelli informativi sulla mediazione familiare o di veri e propri servizi di mediazione familiare offerti all'utenza. Tra le ombre ci sono la diffusione della mediazione familiare a geometria variabile, secondo una casualità spesso rimessa a iniziative locali stimulate da singoli (magistrati, mediatori, avvocati, operatori dei servizi), oltre alla mancanza di puntuali rilevazioni statistiche per verificare la diffusione e gli esiti dei percorsi di mediazione.

Il lavoro di ricognizione è stato alla base dell'elaborazione delle raccomandazioni – indirizzate agli interlocutori istituzionali competenti – volte, tra l'altro, a raccordare le prassi rilevate e a fornire linee guida per l'attuazione delle recenti norme, anche sovranazionali, in tema di mediazione familiare e, non da ultimo, a chiedere al legislatore eventuali modifiche normative ritenute opportune.

Sono stati compiuti numerosi passi, quali la creazione in ogni tribunale ordinario degli elenchi di mediatori, scelti tra quelli aventi elevata esperienza e qualificazione professionale e la disciplina della figura del mediatore familiare, contenuta nel decreto ministeriale n. 151 del 2023. Tuttavia, molto resta ancora da fare, soprattutto per diffondere tra i cittadini la consapevolezza della potenza dello strumento della mediazione familiare, sia per prevenire i conflitti, sia per superare quelli già in essere. E ciò non nella logica nel "compromesso", ma nella logica della creazione di un nuovo assetto di interessi della famiglia, ormai non più "fisicamente" unita, che garantisca la permanenza dell'unione affettiva tra i genitori, unico collante per la sana e armonica crescita dei minorenni. Si può cessare di essere mogli, mariti, compagne, compagni, ma non si cessa mai di essere genitori, e si può esserlo solo insieme.



CENNI DI STORIA⁴

Introduzione

La storia, quella personale, quella della comunità nella quale viviamo e quella delle idee che cerchiamo di tradurre in fatti va conosciuta. Non solo per capire le nostre origini ma anche per trarre insegnamento dai nostri successi e dai nostri errori.

Nei corsi per mediatori familiari che, insieme ad altri colleghi tengo da oltre trent'anni, una delle prime raccomandazioni è sempre stata: lavorare sulla motivazione. Questo implica imparare il "come fare" senza dimenticare il "perché del fare" mediazione familiare.

La mia storia personale è profondamente intrecciata e confusa con la mediazione familiare. Torno indietro nel tempo e rammento un mio particolare incontro, che amo ricordare.

Molti anni fa, in un paesino dell'Abruzzo aquilano, incontrai uno di quei bambini che considero gli ispiratori e destinatari del mio lavoro. Era sera e stavo passeggiando in un giardino pubblico. Mi passa vicino un giovane uomo dal volto indurito. Più in là una donna si sta allontanando in direzione opposta, sembra infuriata. Penso a una lite fra innamorati finché non noto che tra loro, sul bordo di un'aiuola è rimasto un bimbetto. È ancora malfermo sulle gambe e non sa cosa fare. Forse spera che sia uno scherzo, che all'improvviso papà e mamma si voltino verso di lui e scoppino a ridere. Ma le cose non vanno così, il piccolo muove qualche passo dietro al padre, chiamandolo, ma con voce molto bassa. Nessuna risposta. Arriva di corsa un'anziana signora, la nonna forse, lo prende in braccio e lo porta via, in una terza direzione, lamentandosi in dialetto: «cosa ho fatto di male per avere questa disgrazia?». Non ho dimenticato il volto di quel bambino e di tanti altri ancora. Né loro né i loro genitori hanno bisogno di commiserazione o di prediche moralistiche ma di realistiche vie di uscita che li aiutino a vivere meglio e a non perdersi di vista anche dopo una sofferta separazione. Perché di guerre, di altre guerre, non abbiamo proprio alcun bisogno.

La mediazione familiare nella separazione, a cura di I. Bernardini, 1994, Roma, Editori Riuniti, XIII.

Ci sono dei perché ovvii, come la carriera, il compenso, la curiosità, la diversificazione delle attività e ci sono dei perché profondi - come quello che fin dall'inizio è stato il mio e quello di chi come me si è impegnato per diffondere la pratica della mediazione familiare - che mi ha animato e mi ha dato energia malgrado le mille difficoltà incontrate: la protezione dell'infanzia dalle conseguenze delle guerre familiari, in particolare quelle tra i genitori. Tutti i perché sono leciti e ragionevoli ma senza quella profonda scelta di campo a protezione dell'infanzia tutti gli altri non bastano a fare di un mediatore colui o colei che sia in grado di aiutare i padri e le madri che incontra.

La mediazione familiare, quando si è iniziato a studiarla e diffonderla, sembrava a chi non la conosceva la scoperta dell'acqua calda. "Noi la mediazione l'abbiamo sempre fatta" dicevano molti avvocati e operatori psicosociali. Altri la liquidavano come un'inutile "americanata" senza sapere che la mediazione familiare è molto italiana: essa, pur non essendo citata esplicitamente, ha solide basi nella nostra Costituzione che, ripudiando la guerra come soluzione delle controversie internazionali, sarebbe paradossale se la consentisse in altri tipi di conflitto.

⁴ A cura del professor Fulvio Scaparro, già docente di Psicopedagogia nell'Università degli Studi di Milano.



Il mediatore familiare conosce bene l'importanza di mettere al centro delle negoziazioni tra genitori in guerra la conoscenza dei bisogni e dei diritti dei loro figli, minorenni e anche maggiorenni, altrettanto esposti al conflitto. Ogni decisione che prenderanno sui temi oggetto di discussione tra loro non dovrà prescindere dal recupero e dal mantenimento, benché separati, della comune responsabilità genitoriale.

Gli inizi

Tra la fine degli anni Settanta e i primi anni Ottanta del secolo scorso, in Italia, c'era poco altro, salvo le poche e meritevoli eccezioni di autori che hanno portato a nostra conoscenza studi ed esperienze di mediazione familiare prevalentemente maturate in Francia, Canada, Stati Uniti d'America e Regno Unito.

Era il 1979 quando, insieme a due giudici minorili, un pediatra, una neuropsichiatra infantile e una psicoanalista, fondai l'Associazione italiana per la prevenzione dell'abuso all'infanzia (AIPAI), che rimase in vita pochi anni ma che, attraverso la sua rivista "Bambino incompiuto" perorò la causa dell'introduzione di strumenti pacifici nelle vicende legate alla separazione tra genitori, proprio per evitare, o almeno ridurre, i rischi di abuso all'infanzia causati dalla degenerazione del disaccordo tra genitori in guerra familiare, segnalando altresì la necessità di creare centri pubblici di mediazione familiare. Tale proposta passò, purtroppo, quasi sotto silenzio in un ambiente sostanzialmente scettico o, più di frequente, con scarse conoscenze del potenziale pacificatore di uno strumento come la mediazione familiare.

Accanto alla tradizionale diffidenza che accompagna ogni "novità", soprattutto quando questa è ritenuta - più o meno a ragione - lesiva di alcuni interessi individuali e di categoria, comparivano i primi segnali di attenzione per quelle proposte di soluzione alternative alle dispute che si presentavano come pacifiche e meno onerose da ogni punto di vista. Cresceva tra gli operatori psicosociali dei servizi pubblici e privati, tra i magistrati, tra gli avvocati e, ovviamente, tra tanti genitori separati, l'insofferenza per una procedura di separazione oggettivamente bellicosa, capace com'era di lasciare pesanti e duraturi strascichi di animosità, rancore, sentimenti di ingiustizia e danni permanenti alle relazioni tra genitori e tra questi ultimi e i figli.

Alcuni testi che all'epoca incontrarono grande favore fornivano informazioni, argomentazioni e suggerimenti bibliografici che avrebbero potuto favorire l'introduzione della mediazione familiare anche nel nostro Paese, mettendo a disposizione di tutti gli interessati le basi sociologiche, psicologiche e giuridiche per formare gli operatori e impostare correttamente un servizio di mediazione a sostegno dei genitori e dei figli coinvolti nella vicenda separativa. La mediazione incontrava però notevoli difficoltà non tanto a essere accettata ma addirittura a essere almeno conosciuta e studiata.

Gli anni '80 e '90

Sia nella pratica che nella teoria gli apporti degli studiosi italiani della mediazione diventavano sempre più numerosi e, soprattutto, sostenuti da una crescente esperienza in questo ambito conseguente alla costituzione di centri pubblici e privati di mediazione familiare. I riferimenti a quanto avveniva all'estero, anche grazie all'accrescersi degli scambi culturali con l'Europa, non si limitavano più quasi esclusivamente, come nel recente passato, ai Paesi anglofoni ma si allargavano agli apporti di altre esperienze, quelle della Francia e del Canada francofono, in primo



luogo, fermi sempre i contatti con mediatori e teorici della mediazione del Canada anglofono, degli Stati Uniti e del Regno Unito.

L'attenzione dei media era aumentata ed erano sempre più numerose le riviste specialistiche che dedicavano spazio ai temi della mediazione nelle crisi familiari. Per quanto riguarda queste ultime, gli studiosi italiani potevano contare per lo più, fino all'inizio degli anni Novanta, quasi esclusivamente su quelle americane, inglesi, canadesi e francesi. Sempre più spesso, tuttavia, la stampa specializzata italiana destinata agli studiosi e agli operatori psicosociali e del diritto, dedicava in quegli anni uno spazio alla mediazione familiare.

Nel 1989 l'Associazione GeA Genitori Ancóra, nata nel 1987 con la finalità di diffondere e praticare la mediazione familiare, dava vita con il Comune di Milano al primo centro pubblico italiano di mediazione familiare: il Centro civico GeA, l'attuale Centro GeA "Irene Bernardini" (oggi del tutto distinto dall'associazione). Subito dopo cominciavano la loro attività gli altri centri italiani più accreditati che si andavano coordinando e organizzando con l'obiettivo di assicurare ai genitori separati o in via di separazione un'offerta di mediazione di qualità sempre più elevata e di diventare interlocutori privilegiati dei legislatori locali e nazionali in vista di una regolamentazione e di un riconoscimento della professione rispettosi dei principi di base della mediazione.

Allo stesso tempo i genitori separati si andavano anch'essi organizzando e svolgevano una crescente spesso efficace pressione nei confronti degli operatori soprattutto dei legislatori, per correggere le evidenti storture di un sistema che non sempre proteggeva figli e genitori coinvolti nelle vicende di separazione ma aggravava le conseguenze del fallimento di un progetto familiare. Le istituzioni pubbliche cominciavano a mostrare maggiore sensibilità ai problemi della famiglia in crisi, sollecitate dall'opinione pubblica, dai mediatori e dalla crescente attenzione che studiosi di varie discipline, dalla psicologia alla sociologia e al diritto, dedicavano alla condizione della famiglia.

Nel 1993 l'Università La Sapienza di Roma teneva il primo Convegno internazionale sulla *Mediazione Familiare nella separazione e nel divorzio* per offrire una panoramica delle esperienze di mediazione in Italia e all'estero.

Nascevano le prime, storiche, associazioni nazionali di categoria. Nel 1995, l'Associazione GeA Genitori Ancóra, il Centro per l'Età Evolutiva di Roma, l'IRMEF di Roma, la Scuola genovese di formazione alla mediazione familiare e il Centro studi e ricerche sulla famiglia dell'Università Cattolica di Milano fondavano S.I.Me.F. (Società italiana mediatori familiari). Sempre nel 1995 veniva costituita A.I.M.S. (Associazione internazionale mediatori sistemici). Nel 1999 nasceva A.I.Me.F. (Associazione italiana mediatori familiari). Tali associazioni hanno costituito, il 28 novembre 2016, la prima Federazione italiana delle associazioni di mediatori familiari (F.I.A. Me.F.). Dal gennaio 2023 la Federazione ha accolto fra i propri soci M.E.D.E.F. Italia - Mediatori per la famiglia, nata nel dicembre 2016.

Oltrelpe la mediazione familiare veniva promossa dalla Convenzione di Strasburgo (1996) e dall'Unione europea con l'iniziativa *Daphne* che prevedeva, fra gli altri, programmi di promozione di tale strumento. Seguiva la Raccomandazione del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa del 21 gennaio 1998. Nel 1992 veniva realizzata la *Charte Européenne de la formation des médiateurs familiaux dans les situations de divorce et séparation*.

La legge n. 285/1997, *Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza* rappresentava la prima iniziativa legislativa di promozione, tramite finanziamenti, di servizi di mediazione familiare e di consulenza per famiglie e minori "al fine del superamento delle difficoltà relazionali" (art. 4, comma 1, lett. i).



In ambiti differenti, la legge quadro n. 328/2000, *Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*, e la legge n. 154/2001, *Violenze familiari e ordini di protezione*, prospettavano la possibilità di rivolgersi a centri di mediazione familiare per far fronte alle conflittualità familiari, anche distruttive.

Dal XX al XXI secolo

Dopo quasi due decenni di intensa attività di ricerca e intervento, un primo bilancio dello stato dell'arte della mediazione familiare in Italia è stato tentato nel V Convegno nazionale della S.I. Me.F., tenutosi a Firenze dal 25 al 27 ottobre 2002, sul tema *Dai progetti alla realtà operativa. La Mediazione Familiare, una risorsa disponibile ed efficace*. In quell'occasione, alcuni tra i più rappresentativi esponenti delle scuole italiane di mediazione familiare si sono confrontati tra loro e con operatori del diritto, delle scienze umane e del mondo politico, su temi quali: la mediazione familiare come progetto culturale, la ricerca e i servizi sul tema, le norme pertinenti nel quadro di separazione e divorzio, le scuole italiane di mediazione familiare. Ne è emerso un quadro complessivamente soddisfacente, sia per quanto riguarda la crescita culturale e la competenza dei mediatori italiani sia per il progressivo consolidarsi di modelli di mediazione originali e sempre più adeguati al contesto italiano ed europeo, comunque accomunati nei fondamentali.

I progressi della mediazione familiare italiana apparivano evidenti da quanto era stato pubblicato negli ultimi anni. A dimostrazione della vitalità del settore, accanto alle riviste già attive da anni in Italia, nasceva "Mediaries", diretta da Franco Occhiogrosso (direttore scientifico) e da Anna Coppola De Vanna (direttore responsabile), rivista semestrale sulla mediazione che raccoglie i contributi di alcuni tra i maggiori esperti nazionali e internazionali di mediazione. E ancora, "Conflitti" diretta da Daniele Novara e "Minorigiustizia", diretta da Piercarlo Pazè, condirettore Franco Occhiogrosso, rivista interdisciplinare promossa dall'Associazione italiana dei magistrati per i minorenni e per la famiglia (A.I.M.M.F.), in cui compaiono spesso interventi sulla mediazione familiare e su temi a essa collegati, o ancora "Tavola Rotonda", diretto da Isabella Buzzi, bollettino del *The European Forum Training and Research in Family Mediation*.

Non è mancato, tuttavia, chi in occasione del convegno di Firenze ha messo in risalto le ombre che accompagnavano l'indubbia affermazione nel nostro Paese di uno strumento pacifico di composizione delle gravi conflittualità familiari com'è la mediazione familiare.

Emergeva la necessità di giungere al più presto a una definizione del ruolo professionale del mediatore familiare, alla definizione di standard di formazione e di supervisione della pratica, all'impegno di tutti i mediatori ad attenersi a un comune codice deontologico e al riconoscimento delle scuole di formazione che si erano conquistate nel tempo i titoli necessari per garantire un servizio di mediazione familiare di elevata qualità. Questo per evitare abusi, cattiva pratica, sfruttamento delle crisi familiari e, soprattutto, per contrastare il diffondersi di mediatori improvvisati, privi di cultura e di tecnica. Una riprova di questi rischi era fornita dalla comparsa di alcuni *instant books* in cui il lavoro di mediazione familiare veniva banalizzato, creando l'illusione nel lettore di avere a che fare con una tecnica priva di cultura, facile e rapida da apprendere ed applicare evitando noiosi percorsi formativi.

Senza voler mettere in discussione il ruolo insostituibile di garanzia del sistema giuridico, i mediatori più avvertiti sottolineavano, invocandone i rimedi, certe storture di quel sistema segnalate da tanti genitori separati e confermate da non pochi magistrati e avvocati. Ridurre la questione a un conflitto tra chi voleva "degiurisdizionalizzare" del tutto il diritto di famiglia



e chi questa prospettiva rifiutava, non era convincente, tanto più quando in questo scontro veniva pesantemente equivocato il senso della mediazione familiare che gli uni avrebbero voluto sostituiva dell'intervento legale e gli altri modesta ancilla dello stesso, laddove invece la mediazione familiare non sostituisce mai il sistema giudiziario né è a esso subordinata.

Si sottolineava il rischio che si legiferasse in materia di mediazione familiare senza consultare i mediatori familiari più esperti e competenti. Questo avrebbe comportato che si potesse giungere a proposte in radicale contrapposizione con i principi di base della mediazione. Ad esempio, auspicando l'obbligatorietà della mediazione familiare o venendo meno al ferreo principio della totale riservatezza o, ancora, ipotizzando che la mediazione familiare potesse svolgersi dentro ai tribunali, con una contiguità con gli uffici giudiziari che ne avrebbe confuso la finalità e il senso.

Si avvertiva l'esigenza di un maggiore coordinamento tra le principali scuole italiane di ricerca, formazione e intervento e l'urgenza di rendere più incisiva la partecipazione dei mediatori italiani alla costruzione della normativa europea in materia di mediazione familiare.

Si ribadiva la necessità di diffondere la cultura della mediazione nell'opinione pubblica, attraverso contatti più efficaci con stampa e iniziative di informazione nelle scuole e attraverso l'instaurazione di rapporti di maggiore collaborazione, anche ricorrendo a iniziative di formazione comune con le organizzazioni dei genitori separati e con i magistrati, gli avvocati, gli operatori dei servizi pubblici e privati, per meglio definire i rispettivi ruoli nell'opera di pacificazione dell'iter separativo.

La legge n. 54/2006 statuiva la previsione del mantenimento dell'affidamento condiviso nelle vicende separative e la possibilità di ricorso alla mediazione familiare su accordo delle parti e qualora il giudice ne ravvisasse l'opportunità nelle procedure di separazione (art. 155 *sexies* c.c.).

Nel frattempo, la legge 14 gennaio 2013 n. 4, nel dettare disposizioni in materia di professioni non organizzate, quale appunto era quella del mediatore familiare, introduceva tuttavia una serie di importanti cambiamenti nel mondo della mediazione familiare. Innanzitutto, veniva legittimata la figura professionale del mediatore, precisando che "l'esercizio della professione è libero e fondato sull'autonomia, sulle competenze e sull'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica, nel rispetto dei principi di buona fede, dell'affidamento del pubblico e della clientela, della correttezza, dell'ampliamento e della specializzazione dell'offerta dei servizi, della responsabilità del professionista" (art. 1).

La legge poi promuoveva e valorizzava la possibilità per i professionisti di organizzarsi in associazioni professionali che, attraverso i propri statuti, "garantiscono la trasparenza delle attività e degli assetti associativi, la dialettica democratica tra gli associati, l'osservanza dei principi deontologici, nonché una struttura organizzativa e tecnico-scientifica adeguata all'effettivo raggiungimento delle finalità dell'associazione" (art. 2, comma 2); "promuovono, anche attraverso specifiche iniziative, la formazione permanente dei propri iscritti, adottano un codice di condotta ai sensi dell'art. 27-bis del codice del consumo... vigilano sulla condotta professionale degli associati e stabiliscono le sanzioni disciplinari da irrogare agli associati per le violazioni del medesimo codice" (art. 2, comma 3) e, infine, "promuovono forme di garanzia a tutela dell'utente, tra cui l'attivazione di uno sportello di riferimento per il cittadino consumatore, presso il quale i committenti delle prestazioni professionali possano rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti... nonché ottenere informazioni relative all'attività professionale in generale e agli standard qualitativi da esse richiesti agli iscritti" (art. 2, comma 4). La legge n. 4/2013, infine, riconduceva la verifica degli standard qualitativi, con la conse-



guente certificazione di qualità dell'attività, alla loro conformità "a norme tecniche UNI ISO, UNI EN ISO, UNI EN e UNI,... denominate «normativa tecnica UNI»" (art. 6).

E fu così che grazie al lavoro avviato dal 2013, A.I.Me.F., S.I.Me.F., A.I.M.S. ed A.E.Me.F. (Associazione europea mediatori familiari), unitamente ad altri partner, pervenivano alla realizzazione della norma tecnica UNI 11644, approvata il 30 agosto 2016, che definisce il profilo del mediatore familiare attraverso l'individuazione di compiti, abilità, competenze e responsabilità professionali (la norma è attualmente in corso di aggiornamento). L'*Atlante del lavoro e delle qualificazioni*, elaborato in seno all'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche, operava nella medesima direzione al fine di delineare le caratteristiche del servizio di mediazione.

Confrontando la situazione di ieri con quella di oggi, nel 2024 si cominciano a intravedere alcuni risultati positivi che sottolineano la continuità del presente con il passato.

Nell'aprile 2018 prende avvio l'esperienza dello Spazio informativo, un progetto promosso dal Tribunale di Milano, dal Comune di Milano e dall'Ordine degli avvocati di Milano unitamente al Coordinamento milanese dei centri di mediazione familiare, di cui l'Associazione GeA - Genitori Ancóra è membro insieme al Centro Bateson, all'Università Cattolica e al Centro milanese di terapia familiare. L'obiettivo è quello di diffondere la conoscenza della mediazione familiare, a disposizione dei cittadini in maniera diretta, attraverso un'informativa resa proprio da chi conosce e pratica la mediazione. Questo progetto ha prima di tutto un profondo valore etico di coesione e di dialogo tra le persone e le istituzioni: crea un terreno comune tra le professioni (magistrati, avvocati, mediatori familiari) e alcune istituzioni della città (tribunale, comune, ordine degli avvocati, scuole di formazione e università).

Prosegue l'incessante azione di formazione, informazione e aggiornamento professionale delle principali associazioni di categoria raccolte nella F.I.A.Me.F. e delle numerose associazioni nazionali di avvocati che si occupano di diritto di famiglia, sottolineando l'importanza di una specializzazione dei loro associati.

L'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza ha avviato il presente studio sullo stato della mediazione familiare in Italia.

Il legislatore, ma ciò parte già da un lungo iter che ha avuto la sua forza propulsiva paradossalmente dopo il Covid, ha rivolto la sua attenzione alla mediazione familiare. Il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 ha riconosciuto uno spazio autorevole alla mediazione familiare riscoprendola quale importante risorsa per i genitori che affrontano la vicenda separativa e ne ha sistematizzato, seppur con alcune criticità, i rapporti con il giudizio.

La mediazione familiare dopo i primi trent'anni di esperienze

Nell'arco di più di trent'anni si è pervenuti all'elaborazione di una pratica corretta della mediazione familiare che dovrebbe essere tenuta in considerazione in ogni eventuale modifica del decreto legislativo n. 149/2022 e del decreto interministeriale attuativo delle sue previsioni (D.M. n. 151/2023). Allo stesso modo dovrebbe tenersi in considerazione la circostanza che si sono sviluppati non pochi modelli di mediazione familiare, con importanti variazioni rispetto a quella che dovrebbe esserne la definizione più semplice e rispondente agli intenti di chi, nei Paesi francofoni e anglofoni, l'aveva ideata e praticata nel secondo dopoguerra e i cui elementi andrebbero sempre rispettati per non stravolgerla. Il confronto su questo argomento è ancora aperto, con il comune obiettivo di valutare appunto se le variazioni non snaturino i principi



stessi della mediazione familiare. E ciò sia detto nella consapevolezza che oggi il decreto ministeriale n. 151/2023 introduce, seppur indirettamente, una definizione di mediazione proprio laddove descrive il profilo del mediatore familiare.

Nella versione semplice di definizione di mediazione familiare, essa è un percorso che si svolge dopo aver accettato una tregua delle ostilità personali e legali, per la riorganizzazione delle relazioni familiari in vista o in seguito alla frattura del legame che unisce i genitori, sia esso matrimoniale o meno. Il mediatore familiare, con una preparazione specifica, sollecitato dalle parti, nella garanzia del più rigoroso segreto professionale e in autonomia dall'ambito giudiziario, si adopera affinché padre e madre, insieme, elaborino in prima persona un programma di separazione soddisfacente per sé e per i figli in cui possano esercitare la comune responsabilità genitoriale. A ciò aggiungo sempre quale fondamentale, pur sapendo che non tutti i modelli di mediazione fanno proprio questo principio, che agli incontri non partecipano i figli; aggiungo ancora, pur nel rispetto della contraria indicazione del decreto ministeriale n. 151/2023 che dal mio punto di vista neppure i legali delle parti dovrebbero partecipare agli incontri.

Passando a una breve disamina della predetta definizione, il percorso di dieci/dodici incontri per una durata di circa tre mesi è compiuto insieme da mediatore e genitori dopo che si sono reciprocamente conosciuti durante una fase di pre-mediazione, che ritengo maggiormente efficace – anche se in altri modelli così non è – se realizzata tramite incontri individuali. La conoscenza del mediatore, della mediazione familiare e delle regole da rispettare nei colloqui fa sì che l'adesione dei genitori alla mediazione sia consapevole. Un'adesione che è comunque sempre volontaria e può essere ritirata in qualunque momento senza alcuna conseguenza negativa. L'obbligatorietà della mediazione familiare è una contraddizione in termini, una sorta di ingiunzione paradossale perché il segno distintivo della responsabilità è proprio la possibilità di fare scelte e non di eseguire forzatamente ordini. Il che non significa che i magistrati non debbano segnalare la mediazione familiare e sollecitare le parti ad assumere informazioni su tale risorsa: fra l'altro la riforma oggi lo impone.

Poiché, lo ripeto spesso, “non si negozia sotto le bombe”, è imprescindibile stabilire fin dall'inizio una tregua delle ostilità legali e di quelle quotidiane tra padre e madre, anche nell'intento di favorire una ripresa della comunicazione diretta e non ostile tra i genitori. La tregua diventa il segno tangibile dell'autenticità dell'adesione.

L'obiettivo dei colloqui di mediazione è di riorganizzare le relazioni familiari a breve, medio e lungo termine attraverso un intenso lavoro di negoziazione sui temi maggiormente controversi. Il mediatore non suggerisce le soluzioni ma facilita la comunicazione e l'ascolto reciproco sul presupposto che i genitori, opportunamente guidati, ritrovino in sé le risposte che il clima bellicoso precedente non consentiva di individuare. Egli facilita la negoziazione fra le parti, ne individua le possibili trappole, coglie tempestivamente le situazioni di stallo e si attiva per superarle, anche attraverso una ripresa e un rilancio del confronto che lì per lì parrebbe impossibile.

L'obiettivo del mediatore è facilitare la negoziazione senza intervenire sui contenuti proposti dai genitori, facendo quel necessario passo indietro rispetto a scelte dei genitori per le quali non sarebbe perfettamente d'accordo o che non condividesse affatto.

In ciò consiste l'imparzialità del mediatore; il che non significa che egli non possa decidere di non continuare la mediazione se le parti concordano su soluzioni con tutta evidenza dannose per la salute fisica e psichica dei figli.

Il mediatore genera una relazione triangolare che è già apertura, abbozzo di soluzione. Lo schema ternario umanizza le relazioni. Purtroppo, questo approccio viene ostacolato, perché



ancora oggi è tanto diffuso nel mondo il rozzo schema binario e la logica manichea, che conduce alla distruzione dell'avversario, connota micro e macro conflitti.

Il mediatore non ha potere e ciò garantisce la libertà e la responsabilizzazione delle parti.

Il mediatore funge da catalizzatore. "La mediazione è un'azione per catalisi. Con la presenza di un terzo che non ha potere iniziale si produce una reazione. Questa presenza da sola non serve a niente, ma se non c'è non avviene nulla. È una presenza ancillare, inutile e indispensabile. Alla fine del percorso questa presenza si ritira senza essere stata alterata dalla reazione che ha provocato."⁵

"La mediazione presuppone la produzione non di un simulacro di comunicazione ma di uno scambio comunicativo reale, capace cioè - anche se parziale o interrotto - di non lasciare le parti in mediazione nelle stesse posizioni di partenza ma almeno non così sicure di detenere il monopolio della 'verità'."⁶ E questa recuperata comunicazione richiede uno spazio di ascolto (del mediatore verso le parti ma soprattutto dell'una parte verso l'altra), un linguaggio del possibile e un tempo "flessibile" in cui si alternano momenti di accelerazione, senza forzature, a momenti in cui si procede passo dopo passo e, infine, un progetto che conduca ad una conclusione in cui non ci siano vinti e vincitori.

Il mediatore, infine, è colui che deve convivere con la complessità che è propria di ogni storia familiare e che deve semplificare ciò che è complicato, senza mai complicare ciò che è semplice, nella ferma convinzione che complessità non è sinonimo di complicazione.

Per svolgere il suo delicato compito e per ottenere la fiducia dei genitori il mediatore deve garantire di avere una preparazione specifica, teorica e pratica, di lunga durata, quale è resa dalle scuole di formazione più qualificate, e deve far conoscere ai genitori il codice etico che è tenuto a rispettare unitamente alle regole deontologiche oggi declinate nell'articolo 6 del decreto ministeriale n. 151/2023.

Ancora oggi valgono, per la loro attualità, le parole di Jean-François Six, uno dei primi maestri della mediazione familiare, rispetto al rischio che la mediazione venga svolta da persone non qualificate e senza cultura, mosse esclusivamente da intenti utilitaristici ed economici.

"L'apprendimento [della mediazione, n.d.r.] non è un colpo di fulmine col quale si riceve un'illuminazione improvvisa e radicale; abbiamo viste certe 'formazioni' alla mediazione, o sedicenti tali, consistenti in un breve viaggio negli Stati Uniti o in Canada nel corso del quale ci si è immersi per cinque o sei giorni in una sorta di fiume sacro, una comunità di mediatori, fiume dal quale si emerge toccati dalla grazia, aureolati dal dono della mediazione; rientrati [in patria, n.d.r.] ci si dichiara mediatori come altri si dichiarano 'medium', si apre una scuola di mediazione come si aprirebbe una scuola per prestigiatori. Meglio ancora, ci si presenta come 'guru guaritori' che risolvono i problemi in un batter d'occhio; poi si guarda dritto negli occhi di questo o quello e gli si dice che sì, anche lui o lei ha con tutta evidenza il dono del mediatore. E si impongono sull'allievo le mani. Non si tratta purtroppo di una caricatura. La questione diviene ancora più grave quando la paura e anche il desiderio di aggiungere facilmente qualche freccia in più al proprio arco portano certi professionisti della psicologia e del diritto a darsi in quattro e quattr'otto il titolo di mediatori a partire da una pseudo formazione di pochi giorni. Questa manovra non è soltanto definibile come concupiscenza

5 J.-F. Six, *Le temps des médiateurs*, Paris, Seuil, 1990, p. 181.

6 J.-F. Six, *Le temps des médiateurs*, Paris, Seuil, 1990, p. 164.



carismatica ma come frode; nello stesso tempo, si corre anche il grande rischio che, per procurarsi rapidi guadagni, si realizzino mediazioni rapide e frettolose, o ancora che si estorcano surrettiziamente mediazioni non necessarie, imponendo servizi a chi non li sollecita. [...]”).

Jean-François Six, *Le temps des médiateurs*, Paris, Seuil, 1990, pp. 244-245.

Il tema dell'autonomia della mediazione familiare rispetto al sistema giudiziario è delicatissimo, ancor più oggi che una previsione normativa prevede espressamente la possibilità di ingresso degli avvocati nella stanza di mediazione (il riferimento è all'art. 6, comma 10, D.M. n. 151/2023).

La presenza degli avvocati nella stanza rischia di trasformare l'incontro in un confronto più adatto a un'aula di tribunale. Ciò che è invece fondamentale è che i genitori si avvalgano dell'assistenza legale affinché valutino se, nel corso dei colloqui di mediazione, non si prendano decisioni insostenibili o controproducenti dal punto di vista giuridico. Per di più, una volta raggiunti gli accordi tra i genitori, saranno gli avvocati a dare forma e veste legale corretta a quanto convenuto da padre e madre.

I genitori in mediazione devono essere sicuri che quanto dicono non uscirà dalla stanza e non potrà essere oggetto di testimonianze o relazioni al giudice. Il segreto professionale al quale il mediatore è tenuto è necessariamente uno dei pilastri distintivi della mediazione familiare.

Il percorso può condurre a un accordo di separazione soddisfacente, o, meglio, “relativamente” soddisfacente essendo il frutto del raggiungimento faticoso di un compromesso ritenuto giusto e accettabile da parte degli interessati.

La comune responsabilità genitoriale, persa nella guerra tra padre e madre, si riacquista, ritorna nelle mani dei genitori, senza che questo implichi la dimenticanza o il perdono per i torti subiti, quando prevale l'interesse dei figli e quello degli stessi genitori alla pacificazione delle loro relazioni nel nuovo capitolo di vita che si prospetta loro. A padre e madre non vanno imposte pseudosoluzioni ‘a tavolino’ quali ad esempio i “tempi paritetici o equipollenti”; i nuovi assetti devono essere decisi dai genitori stessi attraverso il dialogo facilitato dal mediatore.

Altro tema spinoso e molto dibattuto, poiché alcune scuole di formazione prospettano soluzioni differenti, è quello che vede contrapposti coloro che ritengono utile che il mediatore incontri personalmente i figli dei genitori con cui lavora e coloro, come me, che escludono tale possibilità, ritenendo ben più valida la loro presentificazione così da evitare che quei figli non vengano intrappolati nel conflitto, non si sentano responsabili del suo andamento e coinvolti nelle decisioni, con le conseguenti aspettative e frustrazioni e i condizionamenti a casa. Il dibattito è molto acceso e si amplia rispetto al tema della specificità della formazione richiesta al mediatore per affrontare tale incontro.

Conclusione

Negli anni la pratica della mediazione ha subito cambiamenti, anche radicali: ad esempio, la possibilità che un avvocato possa anche diventare professionista della mediazione familiare e il ruolo centrale della pre-mediazione.

Oggi, che con il decreto legislativo n. 149/2022 la mediazione familiare è finalmente riconosciuta e regolata, sta a tutti noi, mediatori, magistrati, avvocati e legislatore, intrecciare le indicazioni del legislatore con il frutto di un percorso di studio, teoria e pratica, ricordando quello



che i nostri predecessori ci hanno insegnato: in tempi di crisi, di disorientamento, di confusione e di oscuramento dei valori, è bene tornare sia pure provvisoriamente alle origini, ricostruire la nostra storia e recuperare gli elementi fondamentali del nostro sapere. La semplicità, la naturalezza, la sicurezza, l'atteggiamento amichevole nei confronti del prossimo derivano dalla padronanza dell'arte e della tecnica della mediazione e dalla consapevolezza che si stanno rispettando gli elementi fondamentali che hanno reso benefica questa forma di soluzione alternativa alle dispute rispetto a quel perché profondo che la legittima.

Chi lavora con i genitori, per loro e per i loro figli, deve sapere che dalla buona qualità della relazione che riuscirà a stabilire con loro, frutto di ascolto e comprensione empatici in alcun modo valutativi, possono derivare risultati di grande utilità non soltanto per i singoli ma per l'intera collettività, in termini di pacificazione delle relazioni sociali e di fiducia nelle risorse personali e comunitarie.

Come dico e ridico sempre in ogni mio scritto, quei genitori devono trovare persone che hanno abbastanza vissuto da comprendere, spesso per esperienza personale, che quel padre e quella madre seduti davanti a loro, spesso ostili, induriti, angosciati o disperati, non sono 'altri' ma nostri simili che solo le circostanze della vita hanno fatto incontrare in vesti e ruoli diversi. I genitori non devono sentirsi più soli ma ascoltati e compresi: questa è la premessa per imparare, a loro volta, ad ascoltare e a comprendere, così che anche i loro figli non si sentano più soli ma ascoltati e compresi.

Mediatori quindi non ci si improvvisa: è una questione di professionalità e di etica.



*Autorità Garante
per l'Infanzia e l'Adolescenza*

1.

La cornice di riferimento



1. LA CORNICE DI RIFERIMENTO

1.1 La cornice culturale e sociale del mediare

La specie umana, evoluta, di fronte alle difficoltà dell'esistenza non ha soltanto tre scelte: attaccare, fuggire o sottomettersi. Può optare per il dialogo e il confronto oppure può anche deliberatamente uccidere: l'odio e la violenza in quanto crimine sono propri dell'uomo e non appartengono al mondo animale, ove infatti la violenza è istinto legato a bisogni naturali dell'organismo.

La violenza “abita nel mondo della vita quotidiana; bisognerebbe parlarne al plurale, le violenze: sono tante, di forme diverse, eclatanti e, a volte, sottili, silenziose; vivono nelle relazioni individuali come nelle istituzioni, nella cronaca e nella storia”.

E. Resta, *La violenza e i suoi inganni*, 2019, Luca Sossella Editore, p. 7.

Violenza/guerra, conflitto sono sostantivi spesso considerati sinonimi ma così tanto distanti. Vengono gestiti dal sistema con il ricorso al giudice, che decide, mette l'ultima parola: il che è il risultato di un sistema sociale che ha fretta e non ha tempo di aspettare la soluzione del conflitto che richiederebbe un tempo altro. Il giudizio decide; la mediazione no.

Paradossalmente anche la capacità di comunicare è in crisi: “mai il mondo ha conosciuto tante ‘comunicazioni’ [...] e mai gli uomini hanno conosciuto tanta difficoltà a comunicare, tanto panico davanti all'altro nella sua differenza, tanto ripiegamento in se stessi e tanti integralismi per evitare il problema posto dall'esistenza dell'altro.”⁷

Mai come oggi l'agire del singolo, degli operatori e delle istituzioni deve tendere innanzitutto a garantire la dignità, intesa come il diritto a essere riconosciuto come soggetto che non può essere sottoposto a sofferenze ulteriori, e a costruire fiducia nella sua duplice valenza del dare e avere fiducia. E dignità e fiducia richiedono quale presupposto il rispetto dell'umanità dell'altro attraverso il dialogo: “il mondo non è umano perché è fatto di esseri umani, e non diventa umano solo perché la voce umana risuona in esso, ma solo quando è diventato oggetto di discorso... umanizziamo tutto ciò che avviene nel mondo e in noi stessi solo parlandone e, in questo parlare, diventiamo umani.”⁸

Il rispetto dell'altro in quanto essere umano assume una connotazione tutta particolare quando si tratta di un altro “bambino”.

Nel 1560 Pieter Bruegel, il pittore fiammingo che per primo, e meglio di altri, aprì uno squarcio pittorico sulla vita quotidiana, dipinse il quadro dal titolo “Giochi di fanciulli”... La scena rappresentata è quella di un paese fiammingo dove una piazza e una via del tempo, arricchite di architetture austere tipiche del gotico, diventano per magia pittorica il luogo dove schiere di fanciulli “giocano ai giochi” più svariati. Non mancano gli adulti che si intravedono dalle finestre delle case e qui e là appaiono confusi tra i fanciulli, ma gli attori sono i bambini con i loro giochi. Sono i protagonisti di una vita quotidiana che non si presenta come

⁷ J.-F. Six, *ibid.*, p. 164.

⁸ H. Arendt, *L'umanità in tempi bui*, 2019, Milano, Cortina, pp. 71-72.



festa, quindi come eccezione; sono gli abitanti di un mondo a senso unico, dove la vita è quella, la loro. Il cerchio, la palla, la corda, la botte su cui cavalcare e tenersi in bilico sono non frammenti ma il vero filo di una continuità misurata sul tempo del gioco. Il mondo è quello dell'infanzia che suggerisce allegria, ma non ironia. Non è un mondo ribaltato e speculare rispetto agli adulti, non è un "altro" mondo, ma è semplicemente il mondo dell'infanzia ... [Quando gli adulti osservano tale mondo, n.d.r.] il gioco dei bambini diventa esclusivamente un gioco da bambini ... Scalfire questo modo di pensare è impresa ardua ... [ma non dimentichiamo che, n.d.r.] l'infanzia è la società ... Una società che relega il gioco dei bambini ad un modello falso e melanconico è una società che non si ama molto, che vive un grado d'angoscia e di paura smisurato, o, peggio, che non investe utilitaristicamente bene nel suo futuro. Si sa infatti che il legame che una società adulta intesse con le sue giovani generazioni disegna il suo futuro e progetta il proprio mondo.

E. Resta, *L'infanzia ferita*, 1998, Roma-Bari, La terza, pp. 3-9.

La mediazione consente di superare certe logiche radicate e, ponendosi come via per ripristinare il dialogo, promuovere soluzioni pacifiche a ogni tipo di contrasto attraverso l'accettazione delle diversità, del mondo interiore dell'altro e il superamento dei muri, mantenendo costantemente le relazioni.

La mediazione può diventare risposta di civiltà in ogni aspetto della vita, privata e pubblica: giustizia, lavoro, realtà urbana, scuola, famiglia, azienda, istituzioni, organizzazioni non profit, media, ambiente, cultura, relazioni sociali, a livello locale, nazionale e internazionale.

Lungi dall'essere una scelta di debolezza è espressione di coraggio, di quel coraggio che accompagna tutti i momenti di rottura con certe visioni radicate del mondo che ne determinano una positiva evoluzione senza arrendersi rispetto a quelli che possono apparire risultati modesti poiché anche per la mediazione, soprattutto quella familiare, come in ambito meteorologico, vale l'"effetto farfalla".

1.1.1. Mediazione familiare e mediazione civile: un approccio di tipo *genus* o un fenomeno *ad hoc*?

Da uno stesso uomo e da una stessa donna possono nascere molti fratelli, eppure non c'è da meravigliarsi se la maggior parte di loro diventa disonesta, una minoranza onesta ...: quei fratelli ... potrebbero venirsi a trovare di fronte a un giudice ... e quale giudice sarebbe migliore, uno che sopprimesse quanti fra loro sono iniqui e poi desse ordine agli onesti di comandare gli uni sugli altri, o uno che assegnasse il potere ai buoni e lasciasse in vita i corrotti costringendoli ad accettare volontariamente l'autorità degli altri? Ma non dovremmo forse preferire un terzo tipo di giudice, uno che raccolta una famiglia divisa, non mettesse a morte nessuno ma ne riconciliasse i membri e per il futuro desse loro delle leggi per assicurare una piena concordia reciproca?

Platone, *Le Leggi*, traduzione di F. Ferrari e S. Poli, 2023, Milano, Rizzoli, p. 505.

Platone più di venti secoli or sono con questo monito nel suo *Le Leggi* ci trasmette un'idea della giustizia e del suo ruolo fondati sulla salvaguardia dell'umanità dell'individuo attraverso la salvaguardia della relazione con l'altro.



Su tale fondamento etico-filosofico riposa l'evoluzione legislativa che, a partire dalle sollecitazioni a livello europeo contenute nella direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008, ha portato a un progressivo ripensamento dell'istituto giuridico della mediazione civile, introdotto forse originariamente con finalità prevalentemente deflattive ma che progressivamente – e il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 (d'ora in avanti anche “la riforma”) ne è conferma – è divenuto uno strumento di effettiva giurisdizione complementare come in effetti è stato qualificato nella stessa legge delega 26 novembre 2021, n. 206 *Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata* (cfr. art. 1, comma 4, lett. b). “Favorire la partecipazione personale delle parti nonché l'effettivo confronto sulle questioni controverse” (art. 1, comma 4, lett. e) diventa il filo conduttore dei vari interventi legislativi, dal decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 (con il quale la direttiva CE è stata recepita in Italia), con le successive modifiche del decreto legge 21 giugno 2013 n. 69, alle misure adottate nell'emergenza Covid-19, sino appunto ad arrivare alla legge delega n. 206/2021 e al suo decreto legislativo attuativo n. 149/2022.

La mediazione civile, come tutte le *Alternative Dispute Resolution* (ADR), si colloca coerentemente in una policy di garanzia di più ampio accesso alla giustizia, in linea, fra l'altro, con le indicazioni del *Libro Verde* relativo ai modi alternativi di risoluzione delle controversie in materia civile e commerciale presentato alla Commissione europea il 19 aprile 2002: “L'accesso alla giustizia per tutti è un diritto fondamentale consacrato dall'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali” e “l'ADR svolge in effetti un ruolo complementare rispetto ai procedimenti giurisdizionali, in quanto i metodi adoperati nell'ADR spesso sono più adatti alla natura delle controversie. L'ADR può così permettere alle parti di instaurare un dialogo, che sarebbe altrimenti stato impossibile, e di valutare esse stesse l'opportunità di fare ricorso al giudice”.

A tali indicazioni è poi seguita la citata Direttiva europea 52/2008 promulgata proprio con l'espresso obiettivo (indicato nell'art. 1) di “... favorire l'accesso alla risoluzione alternativa delle controversie e di promuovere la composizione amichevole delle medesime incoraggiando il ricorso alla mediazione”.

La riforma però non si occupa solo della mediazione civile, allarga lo sguardo anche alla mediazione familiare.

Mediazione civile e mediazione familiare: medesimo sostantivo, aggettivo differente.

Il medesimo sostantivo potrebbe indurre a ritenere che si tratti di uno stesso istituto con mere varianti derivanti dal contesto di applicazione, quello delle controversie civili e commerciali piuttosto che quello delle relazioni familiari. Si potrebbe pensare che fra la mediazione civile e la mediazione familiare possa sussistere un rapporto di specialità rispetto al *genus* mediazione civile, fraintendimento, questo, facilitato dalla molteplicità e variegatura dei modelli di mediazione familiare contratti talmente differenti, a volte ravvicinati alla mediazione civile, da rendere difficile la loro riconducibilità ad unitarietà. Se però si analizzano i due strumenti ne emerge la netta distinzione, non solo rispetto alle modalità operative e al contesto in cui vengono applicate ma anche rispetto alla sostanza e alle motivazioni di fondo che vengono perseguite.

I tratti distintivi maggiormente significativi riguardano: il rapporto con il giudizio, l'obiettivo dell'intervento, la figura e il ruolo del professionista ingaggiato, gli strumenti di sollecitazione all'avvio della mediazione, il ruolo degli avvocati e il rapporto con essi.



La mediazione civile è la “attività comunque denominata svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti alla ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia anche con la formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa” (art. 1, comma 1, lett. a), decreto legislativo n. 28/2010).

È una vera e propria procedura, scandita da passaggi documentati con una verbalizzazione, in cui è possibile esperire attività di acquisizione probatoria. L'avvio, la partecipazione e l'esito di questo strumento di giustizia complementare esplicano effetti significativi sull'andamento del giudizio. L'obiettivo è pervenire a un accordo amichevole che ponga fine al contenzioso, anche ricorrendo a un ruolo maggiormente direttivo del mediatore, legittimato a formulare proposte. Il principio di autonomia delle parti è poi coartato quando si tratta di mediazione obbligatoria e di mediazione demandata, poiché la parte è tenuta comunque ad avviare la mediazione prima di poter ricorrere al giudice.

La mediazione obbligatoria, *ex lege* o per clausola contrattuale o statutaria, è condizione di procedibilità della domanda giudiziale riferita a una serie di materie elencate che riguardano rapporti contraddistinti da un'elevata componente fiduciaria, destinati a durare nel tempo e/o da un'elevata asimmetria delle posizioni.

Il suo esperimento rappresenta un obbligo verso lo Stato ma anche verso la controparte. Tant'è che l'articolo 12 del decreto legislativo n. 28/2010 riformato introduce un vero e proprio apparato di sanzioni che si articolano con intensità differente. Da un lato a seconda che si tratti di mediazione volontaria o mediazione obbligatoria e/o demandata, dall'altro a seconda che la condotta della parte si sia tradotta nella mancata partecipazione senza giustificato motivo al primo incontro piuttosto che nella mancata partecipazione alla mediazione.

Previsione, questa, coerente con la richiesta di cooperazione leale e in buona fede rivolta a parti e avvocati nel primo incontro, volto a consentire sin da subito un effettivo confronto sulle questioni controverse (art. 8, comma 6, decreto legislativo n. 28/2010).

La mediazione demandata è espressione ancor più emblematica della complementarità fra giurisdizione e sistemi di definizione consensuale del contenzioso. In essa al giudice è affidato il delicato ruolo di valutazione della ricorrenza di tutti gli indici di “mediabilità” della causa (natura della causa, stato d'istruzione, comportamento delle parti e ogni altra circostanza). Differentemente dalla mediazione obbligatoria, in cui le caratteristiche dei contenziosi vengono definite *ex lege* in astratto e si traducono in una tipizzazione delle materie ritenute potenzialmente mediabili, nella mediazione demandata il legislatore mette in conto che ci possano essere situazioni in cui il giudice possa verificare *ex post* e nel concreto la ricorrenza di quei tratti che rendono opportuno l'esperimento della procedura “mediativa”. Nell'ottica di una sinergia espressamente voluta fra giudice e mediatore si colloca l'individuazione dell'ordinanza quale strumento per demandare la mediazione: questo provvedimento implica per sua natura la necessità di una motivazione recante l'individuazione degli elementi su cui riposa la decisione e quindi tali elementi diventano indicazioni di partenza su cui mediatore e parti possono lavorare.

La mediazione familiare è altro, a partire dalla valutazione di “mediabilità”, che è un'attività di esclusiva competenza del mediatore familiare realizzata nell'arco di una serie di incontri in cui vengono sondate varie aree⁹ e si costruisce insieme ai genitori la loro personale motivazione per mediare, nella consapevolezza che nessuno di loro quando si siede nella stanza è mai

9 L'area motivazionale, riguardante la coerenza delle aspettative con richieste, l'area evolutiva inerente la richiesta di separazione e la sussistenza di una corresponsabilità educativa, l'area della conflittualità, riferita alla natura, intensità e stile del conflitto, nonché l'area delle risorse per affrontare il lavoro insieme con ingaggio diretto dei mediandi.



pronto a mediare con l'altro e nella convinzione che, per usare le parole del professor Vittorio Cigoli, "così come insieme ci si lega così insieme ci si deve separare".

Oggi possiamo dire che è possibile desumere una definizione normativa della mediazione familiare partendo da quella di mediatore familiare di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 27 ottobre 2023, n. 151, letto in correlazione con le indicazioni riguardanti, nello specifico, l'articolo 473-bis. 10 del Codice di procedura civile contenute nella relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 149, che rappresenta una sorta di interpretazione autentica delle norme introdotte dalla riforma.

L'articolo 2 citato reca testualmente che "il mediatore familiare è la figura professionale terza e imparziale, con una formazione specifica, che interviene nei casi di cessazione o di oggettive difficoltà relazionali di un rapporto di coppia, prima, durante o dopo l'evento separativo. Il mediatore opera al fine di facilitare i soggetti coinvolti nell'elaborazione di un percorso di riorganizzazione di una relazione, anche mediante il raggiungimento di un accordo direttamente e responsabilmente negoziato e con riferimento alla salvaguardia dei rapporti familiari e della relazione genitoriale, ove presente".

La relazione illustrativa precisa inoltre che "[...] la mediazione familiare, valorizzata dalla legge delega, non costituisce propriamente un istituto di risoluzione alternativa della controversia, perché la mediazione, anche quando produce un accordo, non risolve in sé la lite, essendo sempre necessario un ulteriore momento più specificatamente giuridico-formale ... essa si propone come percorso di ristrutturazione e rigenerazione della relazione tra le parti, nella difficile transizione tra la relazione affettiva e il mantenimento di quella genitoriale. È in questo quadro psicologico e comunicativo che interviene l'assistenza di un terzo professionista, il mediatore, che svolge la sua opera con strumenti che non sono puramente giuridici, in un contesto qualificato, o setting, che non faccia percepire alle parti la tensione agonistica e 'avversariale' del processo, ma semmai rafforzi in loro la capacità comunicativa e di confronto e con essa il proposito di mettersi d'accordo".

La mediazione familiare non è dunque uno strumento di giustizia alternativa e/o complementare: l'obiettivo non è necessariamente il raggiungimento di un accordo ma la riorganizzazione, operata sempre ed esclusivamente in prima persona dai mediandi, delle relazioni e degli assetti familiari discendenti dalla vicenda separativa. Un eventuale accordo – che nella mediazione civile costituirebbe titolo – per altro non sarebbe sostitutivo del provvedimento del giudice ma richiederebbe sempre di essere trasfuso in una sentenza pronunciata all'esito di una procedura congiunta oppure in un accordo di negoziazione assistita.

La mediazione familiare, lungi dall'avere una connotazione procedurale, è un percorso, con una sua ritualità e una sua durata, volontario sempre, extra-processuale e totalmente autonomo dall'iter giudiziale ancorché indicato dal giudice come possibilità e spiegato, attraverso una puntuale informativa, da mediatori familiari iscritti negli istituendi elenchi di cui all'articolo 12 bis delle disposizioni attuative del Codice di procedura civile.

In altre parole, i genitori scelgono liberamente, nell'esplicazione più ampia e valorizzata dal mediatore del loro diritto di auto-determinazione, di intraprendere il percorso e si confermano incontro dopo incontro in tale scelta, liberi di interromperlo in qualsiasi momento senza che ciò implichi valutazioni e generi effetti giuridici di qualsiasi tipo e senza che le motivazioni possano far ingresso nel giudizio: la riservatezza è un tratto connotante e necessario.

Il percorso è autonomo rispetto al contesto giudiziario e non incide su di esso se non nella misura in cui le parti, raggiunto un accordo nella stanza di mediazione, con l'imprescindibile,



ma successivo, supporto dei loro legali mutino il titolo della procedura da contenziosa a consensuale. Quella del mediatore familiare e quella dell'avvocato rappresentano infatti due competenze autonome che possono integrarsi e reciprocamente essere l'una per l'altra risorsa per accompagnare i genitori a definire la vicenda separativa con una progettualità che consenta ai figli di ritrovare un contesto adeguato di crescita: ma questa sinergia dovrebbe realizzarsi fuori dalla stanza per evitare la con-fusione di due mondi fra loro distanti.

L'autonomia del percorso di mediazione familiare è sottolineata anche dal contesto in cui esso si svolge, e, più in generale, dal tipo di *setting* richiesto (sedute poste normalmente in cerchio), espressione simbolica della circolarità della comunicazione fra le parti e dell'equilibrio fra esse e il mediatore.

Il senso dell'intervento non è solo compositivo, in un'ottica di mantenimento della relazione, in assonanza con l'omologo obiettivo della mediazione civile, ma è fortemente riparativo e trasformativo nell'ottica del riconoscimento dell'altro quale genitore con cui affrontare le sfide riguardanti la crescita dei figli, presupposto che nel tempo consentirà a quei genitori di rendere durevoli i loro accordi e affrontare difficoltà ed eventuali nuovi ostacoli. Quindi: non solo garanzia di continuità dei legami genitoriali per il mantenimento di significativi rapporti dei figli con entrambi i genitori, ma sostegno e sollecitazione all'esercizio collaborativo della responsabilità congiunta nelle decisioni riferite ai figli e ricostruzione di fiducia reciproca.

Tutto ciò perché il fine ultimo e alto, sottostante all'intervento, è la protezione dell'infanzia e dell'adolescenza dagli effetti di una cattiva separazione che possa salvaguardare il benessere dei figli minorenni, spesso non visti, oltre a quello delle parti.

Il mediatore, ce lo dice il legislatore, è un facilitatore; egli facilita il confronto tra i genitori su tutti gli aspetti relativi alle relazioni con i figli (comunicazione della separazione, educazione, istruzione, salute, mantenimento e questioni economiche, tempo libero, organizzazione dei tempi di cura di ciascuno con i figli) accompagnandoli in uno scambio franco e generativo, realistico e sostenibile, realizzato dai genitori, in prima persona, in vista, quando possibile, di un progetto di vita post separazione soddisfacente per loro e per i figli nel rispetto di tutti i diritti declinati dalla legge e nella *Carta dei diritti dei figli nella separazione dei genitori* (Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, 2018), con parole a misura di ogni persona di minore età.

La neutralità e l'imparzialità del mediatore familiare si caricano di contenuti altri rispetto alle analoghe caratteristiche connotanti il mediatore civile: il primo, infatti, si colloca tra le parti alla continua ricerca di un linguaggio comune, di un "luogo" accessibile ad entrambe. Egli è equivo vicino alle parti, è un po' l'una e un po' l'altra e questo suo modo di essere e agire permette di far incontrare i mondi differenti dei genitori.

Il mediatore familiare non si sostituisce mai alle parti alla ricerca dell'accordo o all'individuazione dei contenuti, laddove invece al mediatore civile è consentita la possibilità, nel caso di mancato raggiungimento di un accordo o anche su richiesta delle parti, di formulare una proposta conciliativa con conseguenze espressamente enumerate dalla legge in caso di mancata adesione a una proposta che si allinei alla successiva pronuncia del giudice. Inoltre, nel primo incontro il mediatore civile deve adoperarsi affinché le parti raggiungano un accordo, non essendo più prevista la sola preliminare verifica da parte sua della possibilità di iniziare la procedura ma l'immediata attività "mediativa" subito dopo le informazioni sulla procedura.

Le competenze, abilità e responsabilità (per usare la terminologia della normazione tecnica richiamata dalla legge n. 4/2013 quale riferimento per la certificazione di qualità dell'attività professionale) non derivano da un approfondimento di competenze appartenenti ad altre



professionalità ma si acquisiscono oggi con una formazione professionalizzante autonoma, definita puntualmente dal regolamento di cui al decreto ministeriale n. 151/2023 con contenuti, durata e caratura dei formatori molto più significativi rispetto alla formazione richiesta al mediatore civile (basti pensare alla parte teorica: 240 ore a fronte di 80). Il raffronto con il decreto ministeriale n. 151/2023 è eloquente: per il mediatore civile è previsto un più circoscritto impegno/approfondimento formativo, impegno che fra l'altro non è neppure richiesto per l'avvocato che affronti la negoziazione assistita. La formazione è richiesta anche per il magistrato, in considerazione della sua funzione propulsiva della procedura di mediazione civile.

Il ruolo degli avvocati e la loro imprescindibile assistenza alla parte, realizzata attraverso la partecipazione alla procedura di mediazione civile, la connotano quale giurisdizione complementare. Il rapporto con gli avvocati nella mediazione familiare è altro e dovrebbe essere, lo si è già detto, quello di sinergia da esplicarsi con rispetto delle relative aree di intervento. Esso si dovrebbe tradurre innanzitutto in un'informativa (che, diversamente da quella per le ADR, non è obbligatoria) chiara e comprensibile, compiuta, concertata, se possibile, con l'avvocato dell'altro genitore stante la necessaria adesione di entrambi i genitori al percorso. Il legale dovrebbe poi creare le condizioni a che il proprio assistito si possa sentire "autorizzato" a scegliere il percorso e "sostenuto" nel proseguirlo. Il decreto ministeriale n. 151/2023 ha individuato dei momenti di presenza degli avvocati in occasione di vari snodi del percorso (incontro iniziale, incontri in cui le parti affrontano questioni economiche e incontro finale di definizione dell'accordo, se raggiunto): si tratta della possibilità dei genitori di farsi assistere dal proprio legale e non di un suo obbligo di partecipazione. Il tema di una così incisiva presenza degli avvocati nello spazio della mediazione rappresenta questione dibattuta nell'ambito dei vari modelli di mediazione familiare (cfr. *infra* sub paragrafo 2.1.1).

Infine, la valorizzazione delle ADR voluta dalla riforma si realizza, oltretutto nella durata imposta, nei numerosi benefici fiscali connessi al raggiungimento di un accordo in tali sedi e nella previsione di possibilità di ammissione al patrocinio a spese dello Stato della parte non abbiente nell'ipotesi di mediazione obbligatoria *ex lege* "se è raggiunto l'accordo di conciliazione" (art. 15 *bis* decreto legislativo n. 28/2010 novellato). I benefici fiscali e l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, lungi dall'essere mero incentivo al ricorso a tali strumenti, rappresentano un fattore di attuazione di uno dei principi di fondo della riforma, la prossimità e l'accessibilità al sistema giustizia da parte di tutti. Non sono previsti però analoghi incentivi e sostegni per la mediazione familiare nonostante il valore delle finalità che persegue e le importanti ricadute sociali che può implicare.

1.1.2 La rilevanza della diffusione di coppie transfrontaliere

La progressiva porosità dei confini nazionali ed il conseguente incremento della mobilità delle persone attraverso le frontiere, non solo d'Europa, si riflette anche sull'assetto delle famiglie presenti sul territorio italiano, che sempre più di frequente assumono caratteristiche transfrontaliere.

Si assiste così a una progressiva internazionalizzazione dei rapporti familiari, dove per "famiglia internazionale" è da intendersi non solo la famiglia nella quale i coniugi (o i genitori non coniugati) abbiano cittadinanze diverse da quella italiana, ma anche quella caratterizzata da uno o più elementi d'internazionalità, quali la residenza o il domicilio dei componenti. In aggiunta, una famiglia "puramente interna" (i cui membri siano italiani, titolari di proprietà site in Italia, che intrattengano rapporti familiari, sociali e professionali in Italia), all'esito di un periodo all'estero giustificato da motivi di lavoro, di ritorno in Italia ha certamente assunto connotato internazionale.



Secondo i dati Istat pubblicati il 18 dicembre 2023, nel 2022 sono stati celebrati in Italia 189.140 matrimoni, il 4,8% in più rispetto al 2021 e il 2,7% in più in confronto al 2019, anno precedente la crisi pandemica durante la quale molte coppie hanno rinviato le nozze. I dati Istat rilevano anche la realtà delle famiglie internazionali, limitando tuttavia la ricognizione ai soli matrimoni ove almeno uno dei due sposi abbia la cittadinanza italiana e, dunque, restituendo un'immagine solo parziale del quadro complessivo delle famiglie internazionali in Italia.

Il report dell'Istat mostra come, nel 2022, sono state celebrate 29.574 nozze con almeno uno sposo straniero (il 15,6% del totale dei matrimoni), in aumento del 21,3% rispetto all'anno precedente. La quota di matrimoni con almeno uno sposo straniero è più elevata nelle aree in cui è più stabile e radicato l'insediamento delle comunità straniere, cioè al Nord e al Centro. In queste due aree del Paese un matrimonio su cinque riguarda almeno uno sposo straniero, mentre nel Mezzogiorno questa tipologia di matrimoni è pari all'8,9%. A livello regionale in cima alla graduatoria vi sono la provincia autonoma di Bolzano/Bozen (27,9%) e la Toscana (23,0%).

I matrimoni in cui uno sposo è italiano e l'altro straniero ammontano a 20.678. Quasi i tre quarti di questo tipo di matrimoni riguardano coppie con sposo italiano e sposa straniera (15.138, l'8,0% delle celebrazioni nel 2022). Le donne italiane che hanno scelto un partner straniero sono 5.540, il 2,9% del totale delle spose. La cittadinanza degli sposi nei matrimoni misti presenta diversità rispetto al genere: nel 2022, gli uomini italiani hanno sposato una cittadina rumena nel 18,9% dei casi, ucraina nel 10,2% e russa nel 6,9%. Le donne italiane hanno contratto matrimonio più frequentemente con uno sposo di cittadinanza marocchina (12,6%) o albanese (8,5%).

Il rapporto aggiunge alla cornice un dato interessante: nel 2022 i matrimoni tra stranieri in cui almeno uno dei due sposi risulti residente in Italia (al netto, dunque, del fenomeno del "turismo matrimoniale", che interessa sposi entrambi stranieri e non residenti) sono stati 5.142 (+14,1% rispetto all'anno precedente). I più diffusi sono quelli tra cittadini rumeni (1.207 nel 2022; 23,5% dei matrimoni tra sposi stranieri residenti) e quelli tra nigeriani (887; 17,3%).

Le ragioni sottese a tali percentuali, secondo il documento, andrebbero ricercate nei progetti migratori e nelle caratteristiche culturali proprie delle comunità interessate. In molti di tali casi i cittadini immigrati arrivano in Italia dopo aver già contratto il matrimonio nel Paese di origine, oppure vi fanno temporaneamente ritorno per questo scopo; un significativo numero di celebrazioni di cittadini stranieri residenti in Italia, pertanto, non viene rilevato dagli Uffici di stato civile se non in sede di (eventuale) trascrizione.

La crisi della famiglia internazionale – in tutti i segmenti in cui si articola (separazione, divorzio, alimenti, questioni relative alla responsabilità genitoriale, eccetera) – richiede un approccio di tipo diverso rispetto a quello riservato alle famiglie puramente interne e la conseguente applicazione di un ventaglio di strumenti giuridici specifici, di elaborazione europea o internazionale. Nella prospettiva italiana, in particolare, l'Unione europea non ha competenza a regolamentare il diritto di famiglia sostanziale, giacché gli Stati membri rimangono gli esclusivi "padroni" nella definizione di cosa si intenda, ad esempio, per "matrimonio" (se nella nozione siano da ricomprendere anche i matrimoni tra persone dello stesso sesso) o se la creazione di un rapporto di filiazione sia consentito anche all'esito del ricorso alla pratica della maternità surrogata: sono questi, d'altronde, caratteri considerati identitari nella storia di uno Stato.

Nel quadro della progressiva costruzione di uno spazio giudiziario europeo, attraverso l'esercizio delle competenze esercitate ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 3 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, l'UE si è dunque limitata ad adottare atti normativi – per lo più regolamenti europei, obbligatori e direttamente applicabili negli Stati membri – relativi al diritto



to di famiglia “aventi implicazioni transnazionali”, misure afferenti alla cooperazione giudiziaria civile (o, per impiegare un'espressione interna, al diritto internazionale privato).

Su tali basi giuridiche, il panorama legislativo della famiglia caratterizzata da uno o più elementi di internazionalità si configura complesso e frammentato, contraddistinto da un'accesa settorializzazione. Vi sono specifici strumenti recanti norme uniformi sulla giurisdizione (ossia che individuano il giudice competente), sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni (vale a dire che disciplinano la circolazione delle decisioni e degli atti pubblici all'interno dell'UE) in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale (regolamento 2019/1111, sostituitosi al regolamento n. 2201/2003), di alimenti (regolamento n. 4/2009), di rapporti patrimoniali tra coniugi ed effetti economici tra partner (regolamenti “gemelli” 2016/1103 e 2016/1104), e così, negli stessi ambiti, altrettanti strumenti contenenti norme uniformi di conflitto (volte a individuare il diritto sostanziale applicabile: in materia di separazione e divorzio è il caso del regolamento n. 1259/2010).

Il regolamento (UE) 2019/1111 relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale e alla sottrazione internazionale di minori (regolamento Bruxelles II *ter*) rappresenta l'ultima tappa evolutiva della normativa europea in materia. Esso prevede criteri uniformi per l'individuazione dell'autorità giurisdizionale competente e un regime di circolazione delle decisioni, degli accordi e degli atti pubblici tra gli Stati membri. Lo strumento è, peraltro, da leggersi congiuntamente con il regolamento n. 1259/2010 (Roma III), il quale – seppure con un campo di applicazione *ratione materiae* più ristretto – ha istituito un regime di cooperazione rafforzata tra diciassette Paesi europei, Italia inclusa, relativamente alla legge applicabile alla separazione personale e al divorzio. Ancora nella prospettiva delle norme di conflitto, il regolamento Bruxelles II *ter* va ulteriormente integrato con la Convenzione dell'Aja del 1996 in materia di protezione dei minori e di responsabilità genitoriale.

Nell'ottica di facilitare la libera circolazione delle persone e delle famiglie nell'UE, il regolamento Bruxelles II *ter* è intervenuto su alcune questioni strategiche, modificando certi aspetti della previgente normativa e adeguandosi a nuove esigenze emerse a seguito di evoluzioni nel diritto di famiglia, sostanziale e procedurale, di alcuni Stati membri (come, ad esempio, l'introduzione di forme stragiudiziali di separazione personale e di divorzio).

Tale approccio alla crisi della famiglia internazionale, che implica i) la conoscenza della molteplicità degli strumenti in cui si articola la cooperazione giudiziaria civile in materia di famiglia, ii) una *forma mentis* dinamica e flessibile e iii) necessariamente ampia, in capo all'operatore chiamato ad intervenire nella gestione della crisi della famiglia internazionale (il giudice, l'avvocato, il mediatore familiare, le forze dell'ordine eventualmente coinvolte, eccetera), riguarda anche la mediazione familiare, che assume in questo frangente un carattere di ulteriore complessità. In questi casi occorre parlare di mediazione familiare transfrontaliera.

Per parlare di mediazione familiare transfrontaliera non si può prescindere dal contesto – il più possibile “sistemico” – della mediazione familiare, entro il quale essa si colloca e che assume dunque, in questo “nuovo” panorama, una dimensione “puramente interna”.

1.2 La cornice giuridica relativa agli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie: la dimensione transnazionale

Tra le novità di maggiore impatto contenute nel Regolamento 2019/1111 vi è l'articolo 25, specificatamente dedicato ai mezzi alternativi di risoluzione delle controversie in materia fa-



miliare, in materia di responsabilità genitoriale e di sottrazione internazionale di minori e, in particolare, allo strumento della mediazione familiare transfrontaliera. L'articolo 25 si inserisce nel nuovo Capo III del Regolamento, interamente dedicato alla sottrazione internazionale dei minori: come chiarito nel preambolo (considerando 43), tuttavia, esso dovrebbe trovare applicazione anche nel contesto di procedimenti relativi alla responsabilità genitoriale instaurati al di fuori di una cornice sottrattiva. Questa lettura ampia della disposizione incide molto sui destinatari cui essa si rivolge, almeno nella prospettiva italiana: l'articolo 25 dovrebbe pertanto interessare sia i giudici minorili (competenti nei procedimenti di rimpatrio dei minori, se trattati in Italia) sia i giudici ordinari (competenti nei procedimenti in materia di responsabilità genitoriale), anche nella prospettiva attuativa del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 che dovrebbe lasciare invariata tale ripartizione.

Per la prima volta nella storia della cooperazione giudiziaria civile, l'articolo 25 obbliga i giudici nazionali a i) invitare le parti ii) a valutare iii) se siano disposte a ricorrere alla mediazione. Anche se formulato in modo tale da risultare stemperato, si tratta pur sempre di un obbligo di informazione unico, puntuale e circoscritto (nella versione inglese la norma impiega il verbo *shall*) attribuito alle autorità giurisdizionali competenti, che provvedono direttamente o “se del caso, con l'assistenza delle autorità centrali”.

L'invito alla mediazione deve avvenire “quanto prima possibile e in qualsiasi fase del procedimento”, salvo che non sia contrario all'interesse superiore del minore, non sia appropriato o non ritardi indebitamente il procedimento. Alla luce del considerando 42, il ricorso a mezzi di risoluzione alternativa delle controversie e alla mediazione familiare non dovrebbe di per sé considerarsi una circostanza eccezionale che consenta di superare il termine di sei settimane (per la definizione del procedimento di rientro) previsto dal Regolamento 2019/1111 (ma potrebbero sorgere circostanze eccezionali durante il ricorso a tali mezzi o a causa degli stessi). Tuttavia, il ritardo cui si riferisce la disposizione è qualificato come “indebito”. Se il provvedimento di ritorno del minore risponde al solo fine di ripristinare la situazione *quo ante*, l'accordo di mediazione persegue il più ampio scopo di tutelare il diritto dei figli a “mantenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con entrambi” i genitori (articolo 9, paragrafo 3 CRC). Per sua intrinseca natura e salvo casi eccezionali, dunque, la mediazione familiare è uno strumento che risponde al superiore interesse del minore.

La mediazione familiare transfrontaliera è uno strumento prezioso nel settore della responsabilità genitoriale e può svolgere un ruolo preventivo nell'escalation dei conflitti tra genitori e, dunque, delle sottrazioni internazionali di minori. Tra i suoi obiettivi, d'altronde, anche la Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori (eseguita in Italia con legge 15 gennaio 1994, n. 64) sancisce un obbligo di cooperazione tra le autorità centrali volto ad “assicurare la consegna volontaria del minore, o agevolare una composizione amichevole”.

Nel dibattito sull'istituzionalizzazione della mediazione familiare condotto a livello internazionale, l'articolo 25 costituisce un punto di svolta.

Da un lato esso segna il risultato di venticinque anni di vita della Raccomandazione del Consiglio d'Europa sulla mediazione familiare, adottata dal Comitato dei ministri il 21 gennaio 1998, che sottolineava la crescente internazionalizzazione dei rapporti di diritto di famiglia e le problematiche del tutto particolari legate a questo fenomeno. Il precedente regolamento n. 2201/2003 faceva riferimento alla mediazione solo all'articolo 55, lettera e), elencandola tra le funzioni delle autorità centrali volte a “facilitare l'accordo tra titolari della responsabilità genitoriale attraverso la mediazione o altri mezzi, e facilitare la cooperazione transfrontaliera a tal fine” (oggi trasfuso nell'art. 79, lett. g) del regolamento 2019/1111). L'articolo 25 racco-



glie il testimone degli studi e dei progetti realizzati a livello globale dalla Conferenza dell'Aja di diritto internazionale privato (il *Malta Process*) e dal Servizio sociale internazionale, che da anni promuovono la diffusione della mediazione familiare transfrontaliera. Pur non menzionandola espressamente, inoltre, l'articolo 25 deve leggersi congiuntamente alle disposizioni di principio contenute nella direttiva 2008/52/CE relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale, che pure richiama il regolamento n. 2201/2003.

Dall'altro lato l'articolo 25 si pone come punto di partenza e, in quanto tale, suscita sfide attuative significative. Per attuare efficacemente lo strumento della mediazione familiare transfrontaliera come previsto dall'articolo 25 occorre muovere da solidi sistemi nazionali di mediazione familiare "puramente interna", vale a dire applicabile a situazioni non caratterizzate da elementi di internazionalità. È su tali sistemi collaudati che occorre innestare la mediazione familiare transfrontaliera, costruendo consapevolezza intorno alle sue specificità e complessità. Se è vero che il diritto di famiglia sostanziale e procedurale resta nella competenza esclusiva degli Stati membri, è altrettanto vero che la corretta attuazione delle norme armonizzate a livello dell'UE in materia familiare aventi implicazioni transfrontaliere può comportare un cambiamento nella sostanza di norme e meccanismi nazionali.

La risoluzione del Parlamento europeo del 5 aprile 2022 dedicata alla "Tutela dei diritti dei minori nei procedimenti di diritto civile, amministrativo e di famiglia" ha elencato le principali criticità in cui incorre la mediazione familiare transfrontaliera in questi ambiti: basso numero di procedimenti; mancanza di assistenza legale per i genitori con risorse finanziarie limitate; difficoltà a ottenere informazioni corrette e verificate sulla possibilità di avviare una mediazione in fase pre-giudiziale.

Più nel dettaglio, la corretta attuazione dell'articolo 25 solleva una serie di problemi tecnici. Tra questi: il rispetto del termine di sei settimane previsto per il procedimento di ritorno (considerando che un procedimento di mediazione familiare "puramente interno", in Italia, può articolarsi in dodici incontri circa, uno a settimana); l'eventuale partecipazione dei minori al procedimento di mediazione e difficoltà per la circolazione dei corrispondenti accordi, quando non sia stata data loro la possibilità di esprimere la propria opinione; le modalità di attuazione dell'assistenza ai giudici da parte delle autorità centrali; la compatibilità della mediazione con la violenza domestica.

Se correttamente attuato, l'obbligo di informazione di cui all'articolo 25 contribuirà ad accrescere l'elemento culturale necessario per far radicare la mediazione familiare transfrontaliera: come per la mediazione familiare "puramente interna", si tratta invero di questione culturale, che rispecchia un lungo percorso verso una presa di coscienza partecipata da parte di tutti gli operatori coinvolti. Il contesto e il momento storico entro cui ci muoviamo sono particolarmente fecondi per la mediazione familiare, come abbiamo visto e come il presente documento dimostra. Tuttavia, nonostante l'attenzione riposta nello strumento dalla riforma, la mediazione familiare transfrontaliera avanza con difficoltà tra gli operatori ed è del tutto ignota nella prospettiva del legislatore italiano. L'approccio adottato dal decreto ministeriale n. 151/2023, ad esempio, non mostra alcuna apertura alla dimensione transfrontaliera: oltre a non riferirsi alla direttiva sulla mediazione 2008/52/CE, non prevede la figura del mediatore familiare transfrontaliero né contempla, tra i moduli didattici ivi dettagliati, alcuna competenza specifica che tale mediatore familiare specializzato debba possedere.

In questo frangente, appare opportuno menzionare una buona prassi emersa nel corso delle audizioni, strumentale anche al percorso di costruzione della consapevolezza attorno a questo specifico strumento in contesti di crisi familiare caratterizzati da elementi di internazionalità. Si è tenuto, nel 2024, il primo corso di alta formazione in mediazione familiare transfrontaliera in Italia. Il corso, aperto solo a mediatori familiari professionisti, è organizzato dall'associazio-



ne *International Child Abduction Lawyers Italy* (ICALI), insieme all'Autorità centrale italiana, e sponsorizzato dalle associazioni maggiormente rappresentative impegnate nella tutela dei diritti delle famiglie e delle persone di minore età. L'obiettivo del corso è quello di realizzare un protocollo tra Autorità centrale e le associazioni coinvolte, recante un elenco dei mediatori familiari transfrontalieri specializzati al quale l'Autorità centrale e i magistrati possano fare riferimento nell'attuazione dell'articolo 25 del regolamento 2019/1111. Ad oggi, in Italia, le mediatrici familiari transfrontaliere sono dodici.

1.3 La cornice giuridica relativa agli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie: la dimensione interna

Mosso dall'intento di restituire alle generazioni future un sistema in cui la giustizia sia sostenibile, effettiva e prossima e dia risposte che non compromettano, tutto ove possibile, la centralità della relazione umana, il decreto legislativo n. 149/2022 rilancia le ADR e delinea uno spazio importante per lo strumento della mediazione familiare.

In un quadro generale in cui la guerra e la violenza, in tutte le sue forme, diventano realtà sempre più tangibili e vicine, in cui la parola può determinare il più tragico dei destini, in cui dichiarare di ripudiare la guerra (nelle sue molteplici declinazioni) non è sufficiente a farla venir meno, una delle urgenze, ben presenti al legislatore della riforma, è il “farsi carico”, nella sua accezione più ampia, del conflitto proprio quando entra nelle aule di tribunale. La decisione del giudice, infatti, pur necessaria per il sistema processuale, lungi dal definire la lite fra le parti, cristallizza una verità – quella processuale appunto – che costruisce la loro identità sulla base di un antagonismo che riposa sulla logica del giusto/ingiusto, vero/falso, destinato a rimanere tale per sempre.

Il sistema giustizia proposto dalla riforma, strutturato su una progressiva consapevolezza e presa d'atto che l'approccio sintomatico al conflitto è spesso inadeguato, propone un'idea di giustizia che non investa più esclusivamente sul rimedio ma sulla salvaguardia e sulla ritessitura delle relazioni.

“Le nostre società stanno crescendo in modo polarizzato e conflittuale ... [è] nostra responsabilità contribuire ad imprimere una battuta d'arresto all'inasprimento del conflitto, dell'odio e della violenza per preservare il bene comune ... [contribuendo] alla diffusione di una cultura di risoluzione del conflitto e di riconciliazione a beneficio di tutti”¹⁰.

A ciò si aggiunge l'imprescindibilità di far sì che le risposte alla domanda di giustizia siano “effettive”: le disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 149/2022 – lo si legge nella relazione illustrativa – “... mirano a perseguire gli obiettivi generali, ... della semplificazione, della speditezza e della razionalizzazione ... contribuendo nel loro insieme a perseguire il valore dell'effettività della tutela giurisdizionale, che rappresenta una sorta di unitaria “stella polare” di riferimento nel sistema della giustizia civile”.

Non è questione di efficienza del sistema giudiziario, che si correla al principio costituzionale di cui all'articolo 111 della Costituzione di giusto processo, di ragionevole durata, quanto piuttosto di sua effettività: un sistema capace di garantire l'attuazione nel concreto dei diritti con risposte idonee, prossime, non discriminatorie e tempestive rispetto alla domanda di tutela del singolo, in cui vi sia concreta coerenza fra i principi e la loro applicazione.

¹⁰ M. Cartabia, *Discorso del Ministro della giustizia*, Conferenza dei ministri della giustizia del Consiglio d'Europa, 13-14 dicembre 2021.



La strada per realizzare l'effettività e la prossimità del sistema giustizia, nella visione del legislatore della riforma, è proprio la valorizzazione delle forme di giustizia alternativa e complementare, le ADR, rafforzate attraverso i significativi interventi contenuti nel decreto legislativo n. 149/2022 che hanno inciso, oltre che sul Testo unico delle disposizioni legislative in materia di spese di giustizia (D.P.R. n. 115/2022) sul Codice di procedura civile, sul decreto legislativo n. 28/2010 e sulla legge n. 162/2014, riguardanti appunto gli istituti dell'arbitrato, della mediazione civile e della negoziazione assistita, in un'ottica non solo deflattiva quanto piuttosto di superamento della logica "avversariale", in favore di una modalità compositiva dei conflitti che transiti anche attraverso la focalizzazione sugli interessi delle parti e faccia sì che l'ultima parola del giudice sia una parola di effettiva necessità.

In questa prospettiva si collocano quindi l'ampliamento delle materie per le quali è consentito il ricorso alla mediazione civile e alla negoziazione assistita, la previsione di incentivi fiscali e di ulteriori ipotesi di crediti di imposta, l'estensione della mediazione obbligatoria alle controversie che riguardano rapporti di durata, il rinnovamento della disciplina relativa alla formazione dei mediatori, la previsione della possibilità di esperimento di un'istruttoria stragiudiziale in materia di negoziazione assistita, l'estensione della negoziazione assistita alle cause di lavoro, la previsione dello svolgimento della mediazione e della negoziazione assistita in via telematica, l'introduzione dell'arbitrato societario e la previsione del patrocinio a spese dello Stato, rispetto sia alla mediazione civile che alla negoziazione assistita obbligatorie.

Il potenziamento della giurisdizione complementare nell'ambito della materia dei diritti delle persone e delle famiglie si è tradotto in ulteriori e specifici interventi sull'istituto della negoziazione assistita (i) ampliandone le ipotesi di operatività¹¹, (ii) prevedendo la possibilità di inserire patti di trasferimento immobiliare con effetti obbligatori, (iii) attribuendo agli avvocati il potere di valutare la congruità dell'*una tantum* concordata in sede divorzile, (iv) consentendo la conservazione degli accordi di negoziazione assistita, autorizzati o vistati dal procuratore della Repubblica, presso i consigli dell'ordine.

In questo quadro il mandato dell'avvocato non si esaurisce più nell'offrire al proprio assistito un'adeguata e tradizionale difesa tecnica ma, come prevede il codice deontologico, impone di informare con chiarezza il proprio patrocinato dell'esistenza delle ADR. E, non solo: al legale si richiede sempre più di orientare il cliente e accompagnarlo a una scelta consapevole di unpercorso alternativo e complementare, sostenendolo nell'affrontare il contenzioso secondo la logica del win/win finalizzato alla ricostruzione di legami civili. Gli si chiede anche di mantenere una condotta di leale e franca collaborazione nella conduzione della difesa nonché una competenza che si sostanzi non solo nella semplice conoscenza delle materie giuridiche ma che si arricchisca di ulteriori contenuti di tipo relazionale e umano.

La linea programmatica della riforma, non solo del processo civile, è appunto quella di affidare alle generazioni che verranno una giustizia il cui segreto, come diceva Pietro Calamandrei, sta in una sempre maggior umanità e in una sempre maggior vicinanza umana tra avvocati e giudici, cui oggi si affianca il mediatore, nella lotta contro il dolore.

¹¹ Disciplina e modalità di affidamento e mantenimento dei figli minorenni e/o maggiorenni non economicamente autosufficienti nati fuori dal matrimonio, determinazione dell'assegno di mantenimento richiesto ai genitori dai figli maggiorenni economicamente non autosufficienti, determinazione degli alimenti ex art. 433 c.c. e tutte le ipotesi di modifica delle predette determinazioni.



1.3.11 Lo spazio riconosciuto alla mediazione familiare dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 ("riforma Cartabia"): i rapporti con il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie

C'è modo e modo per risolvere il conflitto: quando lo si risolve con la spada resta sempre una cicatrice che fatica a ricomporsi, ma quando si ricorre alla mediazione possiamo avere un effetto rigenerativo.

M. Cartabia, *Discorso all'inaugurazione della Scuola Unam*, Unione nazionale avvocati per la mediazione, 24 settembre 2021.

La necessità di disinnescare il potenziale esplosivo del conflitto, latente in ogni relazione compromessa, si carica di un'urgenza ancora maggiore quando il contesto di riferimento è la famiglia, nei multiformi assetti in cui nel tempo si è evoluta. La famiglia riveste costituzionalmente un ruolo centrale in quanto luogo in cui si forma l'individuo, si strutturano i legami sociali e si sviluppa la solidarietà fra le generazioni attraverso la rielaborazione dell'eredità del passato da affidare alle generazioni future.

Il sistema giustizia incontra le famiglie nel momento in cui ne emerge la fragilità, quando la conflittualità non è più gestibile e hanno perso la funzione di cura per i piccoli e i fragili. Nel farsi carico di tale fragilità, attraverso risposte effettive e prossime, il sistema prevede anche il ricorso alla mediazione familiare che accompagna i genitori nella dura e delicatissima transizione dalla relazione affettiva di coppia – venuta meno – a quella genitoriale e consente di realizzare quei diritti "incomprimibili" dei figli minorenni che l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza intende concorrere a garantire, declinati nella già menzionata *Carta dei diritti dei figli nella separazione dei genitori*. Fra essi: il diritto di continuare a essere figli e di vivere la propria età, il diritto di non essere coinvolti nei conflitti dei genitori e di essere preservati dalle questioni economiche, il diritto che le scelte che li riguardano siano condivise da entrambi i genitori.

Uno dei tratti maggiormente qualificanti della riforma del processo civile realizzata con il decreto legislativo n. 149/2022 risiede nell'introduzione del "rito unico" per i procedimenti relativi a persone, minori e famiglie. Per superare la situazione caotica relativa a tali controversie e la mancata realizzazione, sul piano processuale, dell'uguaglianza dei figli, realizzata nel 2012/2013 sul piano sostanziale, il decreto legislativo n. 149/2022 ha introdotto un procedimento unitario per tutte le controversie in materia di persone, minorenni e famiglie. La riforma, inoltre, ha delineato il rapporto fra mediazione familiare e vicenda processuale, anche sistematizzandone i precedenti richiami frammentari (art. 342 *ter*, comma 2 c.c., art. 337 *octies*, comma 2 c.c. e art. 6, comma 3 d.l. n. 132/2014) e, attraverso il decreto ministeriale 27 ottobre 2023 n. 151 (in vigore dal 15 novembre 2023) ha regolamentato l'attività del mediatore familiare, riconoscendola quale professione autonoma e non semplice competenza di altre professionalità.

Il primo intervento significativo in tema di mediazione familiare è stato realizzato nel nostro ordinamento con la legge n. 54/2006: nell'articolo 337 *octies* del Codice civile era stato previsto che il giudice, sentite le parti e acquisito il loro consenso, potesse rinviare l'adozione dei provvedimenti provvisori relativi ai figli "per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione, per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell'interesse morale e materiale dei figli". Pur non definendo né la mediazione familiare, né la figura del mediatore familiare (all'epoca non oggetto di alcuna regolamentazione), il legislatore aveva comunque aderito al modello di mediazione familiare non obbligatoria; un percorso da intraprendere su base volontaria, con possibilità di mero "invio" da parte del giudice.



A motivo della sua specificità, il decreto legislativo n. 149/2022 ha disciplinato la mediazione familiare all'interno delle norme dettate per lo specifico procedimento unitario in materia di persone, minori e famiglie di cui agli articoli 473-*bis* e seguenti del Codice di procedura civile. A esso è dedicato un titolo *ad hoc* del libro II del Codice di procedura civile, il titolo IV *bis* (*Norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie*), che si articola in quattro capi (*Disposizione generali, Del procedimento, Disposizioni speciali e Procedimenti in camera di consiglio*) a loro volta suddivisi in sezioni. La riforma evidenzia l'utilità di sfruttarne le potenzialità nel contesto della lite pendente ove la conflittualità, proprio per effetto della struttura processuale, è più radicata e ove quei diritti dei figli sono maggiormente compromessi dalla logica "avversariale" che spesso connota l'andamento processuale.


La riforma si innesta in un quadro pregresso in cui la mediazione familiare, intesa quale risorsa per raggiungere un accordo di separazione, o anche solo contenere la conflittualità fra le parti, è stata pressoché inutilizzata.

Questa sconcertante evidenza emerge con chiarezza dall'analisi dei dati relativi al periodo 2019- 2021 che l'Istat ha raccolto presso i tribunali attraverso la compilazione dei modelli c.d. M252 e M253 rispetto a numerose informazioni sulla coppia che affrontava la separazione o il divorzio (per le coppie non sposate non era previsto alcunché), compresa la risposta a due domande specifiche relative all'aver fatto ricorso alla mediazione familiare e, in caso negativo, all'aver ricevuto o meno l'informativa su di essa. Per inciso, dal 1° gennaio 2024 tali modelli Istat sono sostituiti da due rilevazioni riepilogative mensili (rispettivamente per separazioni e divorzi/scioglimenti unioni civili) nelle quali vengono riassunte a livello aggregato le informazioni che tribunali e corti d'appello inviano agli ufficiali di stato civili (modello G254).

I dati forniti dall'Istat, come ha precisato l'ente, non sono totalmente rappresentativi della situazione, posto che sono elaborati sulla base di una significativa quota di mancate risposte: rispettivamente circa il 20% dei casi in relazione al quesito riguardante il ricorso o meno alla mediazione familiare e circa il 15% in relazione al quesito riferito all'essere i coniugi stati informati della possibilità di avvalersi di tale strumento. Non è neppure dato sapere se i numeri di riferimento riguardino tutte le vicende separative, posto che non è detto che i modelli M252 e M253 siano stati sempre compilati.


In ogni caso, il quadro che se ne ricava può essere rappresentato come segue:

ricorso alla mediazione familiare nell'ambito della procedure di separazione (anni 2019 - 2021)






anno 2019 - coniugi che non hanno fatto ricorso alla mediazione familiare




Con riferimento all'anno 2019 i casi "validi", ossia al netto delle risposte non fornite, rispetto al quesito "si è fatto ricorso o meno alla mediazione familiare" sono stati poco più di 61.000. I sì sono stati poco più di 3.000 mentre le coppie informate della possibilità di sfruttare lo strumento della mediazione familiare sono state circa 45.000.

anno 2020 - coniugi che non hanno fatto ricorso alla mediazione familiare



Con riferimento all'anno 2020 i casi "validi", ossia al netto delle risposte non fornite, rispetto al quesito "si è fatto ricorso o meno alla mediazione familiare" sono stati quasi 49.000. I sì sono stati poco più di 3.000 mentre le coppie informate della possibilità di sfruttare lo strumento della mediazione familiare sono state circa 36.000.

anno 2021 - coniugi che non hanno fatto ricorso alla mediazione familiare



Con riferimento all'anno 2021 i casi "validi", ossia al netto delle risposte non fornite, rispetto al quesito "si è fatto ricorso o meno alla mediazione familiare" sono stati quasi 60.000. I sì hanno avuto un leggero incremento a 3.800 mentre le coppie informate della possibilità di sfruttare lo strumento della mediazione familiare sono state circa 44.000.



I dati, si è detto, non sono esaustivi. Oltre a mancare in un numero significativo di casi – come riferito dall'Istat – il riscontro specifico alle domande sulla mediazione familiare contenute nel modello di rilevamento, essi non descrivono la situazione in cui si trovano le coppie non sposate che affrontano la vicenda separativa. Tale aspetto non è privo di rilevanza, poiché le convivenze rappresentano ormai un'alternativa molto significativa, in termini numerici, al matrimonio che impatta anche nel momento in cui viene meno il legame di coppia. Anche per queste realtà è possibile il ricorso alla mediazione familiare. Anzi, paradossalmente, potrebbe essere più avvertito il bisogno di questo percorso proprio perché astrattamente in una coppia non matrimoniale non vi è la giuridica necessità di un'autorizzazione a vivere separati, cui segua un provvedimento che faccia venire meno gli effetti civili del vincolo matrimoniale e incida sullo stato delle persone. I conviventi, più dei coniugi, potrebbero pensare inizialmente al mediatore quale loro primo interlocutore, in luogo del legale, per organizzare i futuri assetti post separazione, che comunque sarà sempre preferibile sottoporre a un tribunale e all'autorizzazione di un procuratore della Repubblica nell'ipotesi di negoziazione assistita.

I dati non tengono neppure conto dell'incidenza dell'elemento territoriale rispetto ai riscontri resi e nemmeno offrono elementi circa il rapporto fra la mediazione familiare e la negoziazione assistita.

La mancanza di esaustività non impedisce comunque di cogliere quanto nel tempo la mediazione familiare sia stata sottovalutata e misconosciuta e, conseguentemente, chiedersi quale ne sia stata la causa e se il rifiuto all'utilizzo sia dipeso da una scelta consapevole dell'utente oppure no. L'intreccio fra i dati raccolti dall'Istat e la situazione, molto variegata, della geografia giudiziaria italiana rispetto alla mediazione familiare (così come si evince dai riscontri ai questionari inviati ai tribunali, su cui si veda *infra*) restituisce un quadro che conferma quanto l'intervento del legislatore rispondesse a un'urgenza non ulteriormente differibile, che poteva essere affrontata solo con previsioni normative esplicite di riconoscimento della valenza della mediazione familiare recanti indicazioni altrettanto inequivoche rivolte espressamente ai magistrati e indirettamente agli avvocati tenuti alla "gestione", ciascuno per quanto di propria competenza, della vicenda processuale separativa.

In tale contesto, il decreto legislativo n. 149/2022 si muove quindi su due piani, quello processuale e quello sostanziale, nella logica del mezzo rispetto al fine che è esplicitato attraverso l'integrazione del testo dell'articolo 337-*ter*, comma 2, del Codice civile (il giudice "prende atto, se non contrari agli interessi dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori in particolare qualora raggiunti all'esito di un percorso di mediazione familiare"): tale puntualizzazione muove proprio dall'esigenza di chiarire quanto valore aggiunto possano avere accordi definiti in seguito a un percorso di mediazione familiare rispetto ad attività conciliative intervenute nella cornice processuale, dove la componente transattiva è ancora tanto e troppo distante da un lavoro di recupero della relazione che conduca ad accordi viventi capaci di "reggere" nel tempo, adattandosi ai fisiologici cambiamenti della vita grazie alla recuperata capacità dei genitori di riconoscersi come tali e alla ritrovata disponibilità di dialogare sui e per i figli che tornano ad essere "visti".

La mediazione familiare ha una collocazione centrale nel sistema immaginato dal legislatore.

L'articolo 473-*bis*.10, comma 1, del Codice di procedura civile – che disciplina la mediazione familiare proposta dal giudice e che riproduce, con maggiore dettaglio e ampiezza, i principi già contenuti nel richiamato articolo 337-*octies* del Codice civile, ora abrogato – statuisce infatti che: "Il giudice può, in ogni momento, informare le parti della possibilità di avvalersi della mediazione familiare e invitarle a rivolgersi a un mediatore, da loro scelto tra le persone iscritte nell'elenco formato a norma delle disposizioni di attuazione del presente codice, per



ricevere informazioni circa le finalità, i contenuti e le modalità del percorso e per valutare se intraprenderlo”.

La norma dà fondamentali indicazioni al magistrato non solo e non tanto valorizzando uno dei tratti salienti della mediazione familiare - la volontarietà dell'accesso - ma chiarendo anche altri due importanti aspetti: da un lato la possibilità di sfruttare questa risorsa in qualsiasi momento del giudizio, senza preclusioni temporali e processuali e dall'altro lato – laddove è specificato che il giudice potrà “invitare a rivolgersi ad un mediatore al fine di ricevere informazioni sulle finalità, i contenuti e le modalità e valutare quindi se intraprenderlo” – la consapevolezza della distinzione fra informazione data da un operatore del diritto e quella data dal mediatore, con un linguaggio e in un contesto altri, in occasione di un incontro prezioso in cui i genitori potranno percepire tutta la filosofia dell'intervento attraverso parole semplici e comprensibili.

Nella consapevolezza che spesso un provvedimento del giudice (il riferimento è soprattutto ai provvedimenti provvisori e urgenti adottati alla prima udienza), ancorché il più attento e sofisticato, possa essere “inadeguato” a definire una nuova organizzazione familiare a fronte della separazione, e che “il nuovo assetto ... determinato dal giudice possa compromettere la prosecuzione della via del dialogo” (dalla relazione illustrativa al decreto legislativo n. 149/2022), l'articolo 473-*bis*.10, comma 2, del Codice di procedura civile prevede che “qualora ne ravvisi l'opportunità, il giudice, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, può rinviare l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 473-*bis*.22 per consentire che i coniugi [*rectius*, parti, n.d.r.], avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell'interesse morale e materiale dei figli”.

L'aspetto più critico e delicato è quello riferito alla possibilità di ritagliare un arco temporale sufficiente a consentire lo svolgimento del percorso, o quanto meno parte di esso, in un contesto di pressanti e importanti scadenze difensive, tutte concentrate nel lasso di tempo intercorrente fra il deposito del ricorso e l'udienza.

Nel capo II, *Del procedimento*, del libro II, titolo IV *bis*, che tratteggia le regole generali riferite al giudizio di primo grado - estendibili per effetto di espressi richiami anche all'appello e ai procedimenti speciali - l'articolo 473-*bis*.14 del Codice di procedura civile richiede al presidente nel contesto del decreto di fissazione udienza, quella prima udienza in cui i genitori incontreranno finalmente il giudice, di “...informa[re] inoltre le parti della possibilità di avvalersi della mediazione familiare”. A tale norma fa da contraltare quanto impone l'articolo 473-*bis*.42, comma 3, del Codice di procedura civile che vieta l'inserimento dell'invito a rivolgersi a un mediatore familiare “quando nei confronti di una delle parti è stata pronunciata sentenza di condanna o di applicazione della pena anche non definitiva o provvedimento cautelare civile o penale ovvero penda procedimento penale in una fase successiva per abusi e violenza”.

In situazioni di violenza domestica e di genere l'articolo 473-*bis*.43 del Codice di procedura civile vieta, altresì, di iniziare il percorso di mediazione familiare in caso di pronuncia di sentenza di condanna, applicazione della pena anche in primo grado, pendenza di un procedimento penale per le condotte di cui all'articolo 473-*bis*.40, allegazione di tali condotte ed emersione di tali condotte in corso di causa. La norma poi impone l'obbligatoria immediata interruzione del percorso “se nel corso di esso emerge notizia di abusi o violenze” (cfr. *infra* paragrafo 1.3.2).

Al di là di tale limite, la mediazione familiare diventa lo strumento elettivo rispetto a dinamiche familiari conflittuali sia che esse vengano portate in tribunale sia che il contenzioso venga definito nell'ambito di una procedura di negoziazione assistita: l'articolo 6 della legge n. 162/2014 chiarisce che nell'accordo deve necessariamente darsi atto che i legali hanno informato le parti della possibilità di esperire la mediazione familiare e dell'importanza per il minore di trascorrere



tempi adeguati con ciascuno dei genitori. Immaginare un rapporto/intreccio fra mediazione familiare e negoziazione assistita – la mediazione prima della negoziazione per facilitarla, la mediazione durante la negoziazione per affrontare temi insidiosi per i legali oppure la pratica della mediazione sfruttata per facilitare la conduzione degli incontri di negoziazione – potrebbe ancor più valorizzare e rendere maggiormente efficaci i due strumenti.

La mediazione familiare è infine considerata risorsa anche quando rappresenta l'ultima chance di ritessitura/riparazione di una lacerazione generata da una conflittualità che ha travalicato ogni confine sino a spingersi alla prospettazione di allegazioni di abusi e violenze risultate poi insussistenti: l'articolo 473-bis.42, comma 6, del Codice di procedura civile prevede infatti che il giudice possa “comunque invitare le parti a rivolgersi ad un mediatore ... se nel corso del giudizio [quello a cd. corsia privilegiata, n.d.r.] ravvisa l'insussistenza delle condotte [violente] allegate” (cfr. anche *infra* sub paragrafo 1.3.2).

L'evidente necessità che il mediatore familiare debba essere un esperto qualificato, con una formazione specifica, si è tradotta nella previsione di un gruppo di norme collocate all'interno delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile, Titolo II, Capo I-bis intitolato *Dei mediatori familiari*, finalizzate a: (i) descrivere istituendo elenchi di mediatori familiari presso i tribunali (costituzione e revisione, requisiti di accesso, contenuti della domanda), (ii) sistematizzare la figura professionale del mediatore familiare sul fronte dell'attività, della formazione, delle regole deontologiche e delle tariffe (art. 12-sexies disp. att. c.p.c.) (cfr. *infra* paragrafo 1.3.3.).

La lettura della panoramica, seppur sommaria, delle previsioni legislative che riguardano la mediazione familiare consente di cogliere la *ratio* più profonda non solo della (ri)scoperta di tale risorsa ma altresì del necessario “dialogo” fra le varie professionalità che hanno a che fare con le famiglie che attraversano la dura vicenda separativa, nello specifico, fra legale, giudice e mediatore familiare.

Giudice e avvocato devono operare su questo fronte in sinergia, già a partire dal momento iniziale del giudizio e non possono sottrarsi a un compito di prognosi dell'opportunità che la mediazione familiare può rappresentare per quella famiglia lacerata: il loro ingaggio non è più sottinteso. Il giudice deve prospettare la mediazione familiare nel decreto di fissazione udienza; senonché tale provvedimento potrebbe anche solo contenere, verosimilmente proprio per il suo contenuto ampio e variegato, un pedissequo richiamo all'inciso in tema di possibilità di ricorso alla mediazione contenuto nella norma, spesso slegato dalla specificità della vicenda familiare descritta nell'atto introduttivo, peraltro solo, dal ricorrente. Se questa informazione rimanesse laconica, rischierebbe di trasformarsi in clausola di stile. L'apporto del legale nella lettura del decreto diventa quindi fondamentale poiché potrebbe riempire di contenuti quell'invito e promuovere la raccolta di informazioni per comprendere il senso dell'intervento, un intervento che consentirebbe ai genitori di riappropriarsi del diritto/dovere di assumere in prima persona le decisioni importanti per la nuova vita familiare dopo la separazione.

La prospettiva della mediazione familiare dovrebbe poter risuonare, generando una medesima eco, nelle aule del tribunale e negli studi legali, consentendo ai genitori non solo di realizzare scelte consapevoli rispetto al loro futuro ma anche in relazione alla modalità con cui pervenire a tale obiettivo, una modalità non eterodiretta ma realizzata in piena autonomia nell'esercizio di quella responsabilità genitoriale che è dovere prima che diritto.

La finalità non sarà poi necessariamente il raggiungimento di un accordo – lo sottolinea anche il decreto ministeriale n. 151/2023, all'articolo 2, comma 1 – ma l'aver recuperato l'un genitore la capacità di confronto con l'altro, riconosciuto nuovamente come interlocutore insieme al quale svolgere il delicato ruolo di cura, educazione e protezione dei figli.



1.3.2 Le particolari esigenze di gestione del conflitto e di risposta alle dinamiche familiari e domestiche violente

“Sei ancora quello della pietra e della fionda / uomo del mio tempo ... / hai ucciso ancora, / come sempre, come uccisero i padri, come uccisero / gli animali che ti videro per la prima volta ...”

Salvatore Quasimodo, *Uomo del mio tempo*, in *Giorno dopo giorno*, Mondadori, 2020, p. 218.

L'urgenza di dare una risposta fattiva ed effettiva al dilagante fenomeno della violenza domestica permea il decreto legislativo n. 149/2022 e, prima di esso, tutti quegli interventi legislativi volti a dare adempimento alla Convenzione di Istanbul dell'11 maggio 2011, eseguita in Italia con la legge 27 giugno 2013, n. 77, rispetto alle cosiddette 5P (*Prevent, Protect, Punish, Promote, Provide restoration*) volte a contrastare “la violenza domestica [che] colpisce le donne, ma anche gli uomini”, e indirettamente ma non meno drammaticamente, i bambini, che ne sono testimoni (dal preambolo della Convenzione).

L'articolo 48 della Convenzione, in particolare, vieta espressamente il ricorso alla mediazione obbligatoria in presenza di violenza domestica, dove per violenza domestica non deve intendersi solo la violenza fisica, ma occorre prestare attenzione alle forme meno palesi di violenza, tra le quali la violenza psicologica e quella economica, che potrebbero non apparire *ictu oculi*.

La prospettiva di intervento è complessiva. A monte è prevista l'imprescindibile promozione di una cultura non violenta e non discriminatoria, attuata in tutti i contesti, a partire da quelli scolastici, in cui si forma l'individuo ed entra in contatto con l'altro: “le Parti intraprendono, se del caso, le azioni necessarie per includere nei programmi scolastici di ogni ordine e grado dei materiali didattici su temi quali la parità tra i sessi, i ruoli di genere non stereotipati, il reciproco rispetto, la soluzione non violenta dei conflitti nei rapporti interpersonali, la violenza contro le donne basata sul genere e il diritto all'integrità personale, appropriati al livello cognitivo degli allievi” (art. 14 della Convenzione).

Sempre a monte si colloca la sollecitazione alla necessaria formazione delle figure professionali che si occupano delle vittime e degli autori della violenza in un contesto di cooperazione coordinata interistituzionale. Una formazione che sola può essere la premessa di una prevenzione che consenta di saper cogliere per tempo i germi dell'*escalation* del conflitto scongiurandone tragici epiloghi.

La cifra degli interventi della riforma in tema di violenza nel processo civile è proprio l'intercettazione di tutte le possibili situazioni di violenza domestica e di abusi al fine di evitare il pericolo della vittimizzazione secondaria che si annida nelle pieghe dei giudizi che riguardano il venire meno del legame di coppia e l'organizzazione dei tempi con i figli.

Chiarificatrice in tal senso è la premessa all'articolo 473-bis.40 del Codice di procedura civile, che introduce la Sezione I *Della violenza domestica o di genere* del Capo III del Titolo IV bis, contenuta nella relazione illustrativa al decreto legislativo n. 149/2022.

L'allarmante diffusione della violenza di genere e domestica ha indotto il legislatore delegante a prevedere numerosi principi di delega finalizzati a evitare il verificarsi, nell'ambito dei procedimenti civili e minorili, aventi ad oggetto la disciplina delle relazioni familiari, ed in particolare l'affidamento dei figli minori, di fenomeni di vittimizzazione secondaria [che si] ... realizza quando “le stesse autorità chiamate a reprimere il fenomeno della violenza,



non riconoscendolo o sottovalutandolo, non adottano nei confronti della vittima le necessarie tutele per proteggerla da possibili condizionamenti e reiterazioni della violenza” (cfr. relazione sulla vittimizzazione secondaria approvata il 20 aprile 2022 dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, del Senato della Repubblica, Doc. XXII bis n.

10). Il legislatore delegato nella consapevolezza che il contrasto alla violenza domestica non si realizza soltanto con le norme penali, ma anche, e forse soprattutto, nell’ambito dei procedimenti civili e minorili, ha dettato specifici criteri di delega indicati nelle lettere b), f), l), m), n), t), ff), del comma 23, della legge n. 206/2021 per garantire piena tutela alle vittime. Per dare attuazione ai principi di delega richiamati è stata introdotta, nel Capo III, dedicato alle “Disposizioni particolari”, una intera Sezione, intitolata “Della violenza domestica o di genere”, per disciplinare i procedimenti nei quali una delle parti allegghi di essere vittima di violenza agita dal partner o dall’ex partner, o allegghi che vittima di violenza – anche nella forma della violenza assistita – o di abuso sia il figlio minore delle parti stesse. La scelta normativa intende sottolineare l’importanza che deve essere rivolta al contrasto a questa forma di violenza nell’ambito dei procedimenti disciplinati dal nuovo rito in materia di persone, minorenni e famiglie, creando una sorta di “corsia preferenziale” per tali giudizi, che dovranno avere una trattazione più rapida e connotata da specifiche modalità procedurali....

Avendo chiari gli effetti del ciclo della violenza che spesso porta “la vittima a non manifestare all’esterno la situazione di violenza vissuta tra le mura domestiche” e nella convinzione di come “i giudizi in materia di famiglia e di minori sono infatti il luogo privilegiato per l’emersione della violenza domestica”, il legislatore ha delineato un impianto del giudizio tale da realizzare l’obiettivo che “l’ordinamento, e in particolare i giudici civili e minorili, devono essere in grado di intercettare la richiesta di aiuto della vittima, non appena la stessa si manifesti, per scongiurare il rischio, che la mancata attenzione alla violenza e all’abuso, o peggio la sua sottovalutazione o negazione da parte delle istituzioni, possano indurre la vittima a ricadere nel ciclo della violenza, al quale aveva cercato di sottrarsi”.

Si tratta di una disciplina ad ampio raggio d’azione (che si applica anche solo in presenza di allegazioni di violenza domestica o di genere e abusi familiari) ispirata a una forte anticipazione della tutela della vittima (anche e sempre dei figli), di una corsia privilegiata rispetto ai tempi del processo, di poteri officiosi riconosciuti al giudice al fine di pervenire il più tempestivamente possibile a un apprezzamento della situazione e alla conseguente adozione di provvedimenti adeguati: la *ratio* è la tutela della sfera personale, della dignità e della personalità della vittima, *rectius* delle vittime (art. 473-bis.42, comma 2, c.p.c.), adottando tutte le più opportune misure per realizzarla (dalla segretezza dell’indirizzo di dimora, all’omissione del tentativo di conciliazione, all’adozione di cautele nel caso di comparizione personale di entrambe le parti, eccetera). Ciò nella consapevolezza della difficoltà per la vittima di uscire dal cosiddetto ciclo della violenza, quella spirale che vede alternarsi aggressioni violente e fasi di riappacificazione (cosiddetta luna di miele) che avviluppa la vittima di violenza in un rapporto “tossico” con difficoltà di porvi fine. Il giudice, sia con attenta lettura degli atti preliminari sia attraverso approfondito interrogatorio libero delle parti al momento della prima udienza di comparizione, sia acquisendo documenti e atti dal pubblico ministero (in presenza di procedimenti penali pendenti, anche sollecitando la rimozione dell’eventuale segreto istruttorio laddove possibile), sia ammettendo l’escussione di informatori o testi, dovrà come primo adempimento accertare se la violenza o l’abuso allegati si siano realizzati nel corso della vita familiare.



Come segnalato dal gruppo GREVIO (*Group of Experts on action against Violence against Women and Domestic Violence*)¹² nel rapporto del 13 gennaio 2020 e nella relazione sulla vittimizzazione secondaria delle donne, una delle forme più ricorrenti di vittimizzazione secondaria è la mancata “visione” della violenza domestica nell’ambito dei procedimenti civili e minorili. Tale mancanza ha avuto come conseguenza la distorta applicazione di istituti dal positivo impatto nella composizione delle crisi familiari connotate da mera conflittualità, quali la mediazione familiare o la conciliazione, in grado di realizzare una seconda vittimizzazione in presenza di relazioni familiari, caratterizzate da forme di sopraffazione di una parte nei confronti dell’altra.

In un simile quadro si collocano i divieti riguardanti la mediazione familiare. Innanzitutto, nella stesura del decreto di fissazione dell’udienza, il giudice deve omettere l’invito delle parti a rivolgersi a un mediatore (articolo 473-*bis*.42, comma 3, Codice di procedura civile). Analogamente dovrà poi astenersi in udienza dall’invitarle a ricorrere alla mediazione familiare. L’articolo 473- *bis*.43 del Codice di procedura civile individua il principio di fondo che orienta le decisioni del giudice ma si rivolge anche ai mediatori familiari, prevedendo l’espresso divieto di “iniziare il percorso di mediazione familiare quando è stata pronunciata sentenza di condanna o di applicazione della pena, anche in primo grado, ovvero è pendente un procedimento penale in fase successiva ai termini di cui all’art. 415-*bis* del codice di procedura penale per le condotte di cui all’art. 473-*bis*.40, nonché quando tali condotte sono allegate o comunque emergono in corso di causa”. In simili situazioni, prosegue la norma, “il mediatore interrompe immediatamente il percorso di mediazione familiare intrapreso, se nel corso di esso emerge notizia di abusi o violenze”. A tale previsione normativa sono poi strettamente correlati gli obblighi formativi del mediatore familiare iscritto negli elenchi di cui all’articolo 12 *bis* delle Disposizioni di attuazione al Codice di procedura civile e di cui all’articolo 5, comma 5, del decreto ministeriale n. 151/2023 in tema di materie che devono essere previste nei corsi di formazione iniziale per mediatori.

La medesima *ratio* è sottesa all’eliminazione, fra i contenuti facoltativi dell’ordine di protezione, dell’invio di chi abbia posto in essere la condotta pregiudizievole a un centro di mediazione familiare (art. 473-*bis*.70 Codice di procedura civile).

Questo impianto normativo richiede la preliminare imprescindibile capacità di distinguere fra conflittualità – anche alta – e dinamica violenta, così da temperare le esigenze di risposta ferma alla piaga della violenza domestica con l’opportunità di sfruttare la mediazione familiare in tutte le occasioni in cui ciò sia consentito, soprattutto tenuto conto della sua funzione preventiva di contenimento delle possibili derive del conflitto.

Esiste, invero, una profonda distinzione fra dinamiche altamente conflittuali e dinamiche violente. Nel conflitto l’identità delle parti è in qualche modo preservata, non foss’altro perché ciascuno costruisce la propria identità sulla base dell’esistenza del rivale, confuso con il problema da affrontare; la relazione, seppur esacerbata, compromessa e lacerata persiste.

Nel conflitto, che si presenta in posizioni radicate e all’apparenza irremovibili, è l’aspetto comunicativo, nelle sue componenti dell’ascolto e del riconoscimento dell’altro, a essere compromesso: ed è lì che il mediatore interviene in una paziente opera di ritessitura della relazione, quanto meno in quelle componenti minimali che consentano ai genitori di tornare ad ascoltarsi e confrontarsi.

¹² Organismo indipendente del Consiglio di Europa che monitora l’andamento dell’attuazione della Convenzione, valutando le misure legislative, politiche, amministrative assunte dai vari Stati sottoscrittori, inviando ai Governi specifiche raccomandazioni per garantire corretta attuazione delle misure di contrasto alla violenza laddove risultino carenti.



La violenza è l'antitesi della relazione, è controllo e dominio e può condurre sino all'annientamento dell'altro. La dinamica violenta si sviluppa come negazione dell'altro, che si è incapaci di accettare proprio nella sua autonoma alterità. Ne discende l'impossibilità di ricreare o creare equilibri su di un piano di parità e condivisione. Ciò si riverbera anche sulla "plenipotenzialità" di entrambi i genitori, posto che l'uno è totalmente succube dell'altro.

La violenza da sempre è considerata come presupposto ostativo allo svolgimento di un percorso di mediazione. Quando si confondono fra loro paura, angoscia, vergogna, minimizzazione e in capacità della vittima di percepirsi tale, senso di responsabilità rispetto all'agito violento dell'altro e timore della "perdita" dei figli per effetto di un possibile intervento giudiziario, la stanza di mediazione potrebbe creare l'*humus* proprio per quelle situazioni di vittimizzazione secondaria che si vuole combattere, con danni elevatissimi non solo per il genitore/vittima ma per i figli.

La linea seguita dal legislatore è *tranchant*: il che trova conferma nel rilievo dato alle mere allegazioni e al richiamo a ipotesi di abusi non tipizzate posto che, si legge nella Relazione illustrativa del decreto legislativo n. 149/2022, "è di immediata evidenza come condotte violente, anche se non perseguibili penalmente, abbiano incidenza nei rapporti tra le parti, e debbano essere considerate per la valutazione delle domande di contenuto civilistico (addebito della separazione), ma soprattutto per la valutazione delle domande di affidamento dei minori, che presuppongono la valutazione della capacità genitoriale, in quanto un genitore violento con l'altro non può essere considerato un buon genitore, avendo esposto i figli alla violenza assistita, e avendo veicolato un modello educativo distorto e che l'ordinamento ha il dovere di censurare".

Rispetto a tale duro approccio, merita però ricordare che i mediatori familiari, pur consapevoli dell'impossibilità di svolgere la propria attività in un contesto familiare contraddistinto da dinamiche violente, hanno anche presente la nota "metafora del semaforo" elaborata da Lisa Parkinson, che prevede un approccio alla narrazione della violenza che distingua in prima battuta fra situazioni da semaforo rosso, situazioni da semaforo giallo e situazioni da semaforo verde, graduando il livello di violenza e abuso in correlazione al livello di paura della vittima – sempre che sia pienamente consapevole della situazione che vive e non la minimizzi – ed estrapolando quelle ipotesi di violenza episodica, circoscritta, scatenata da un contesto ben specifico difficilmente riproducibile in cui la asimmetria fra le parti non si rinviene (ad esempio il litigio degenerato in un episodio di rissa). Un simile *screening* richiede evidentemente competenze specifiche altamente qualificate, onde evitare i rischi di una mancata intercettazione di situazioni di pericolo. Si tratta di competenze imprescindibili anche per affrontare un incontro di mediazione in cui la narrazione della violenza dovesse emergere per la prima volta. Il mediatore familiare deve essere preparato a far sì che l'occasione dell'incontro non venga "sprecata": nella stanza quel genitore che è riuscito a raccontarsi dovrà essere accolto e "accompagnato" a percepirsi quale vittima non responsabile della situazione e bisognosa di protezione da parte di operatori che possano offrirgli un aiuto concreto per uscire dalla situazione di pericolo in cui si trova.

Il dovere di interruzione del percorso di mediazione familiare sussiste anche nell'ipotesi, non peregrina, di descrizione strumentale e allusiva di violenza non realmente sussistente ma strategicamente prospettata per ottenere certi risultati, non solo nella stanza di mediazione. Il lavoro di mediazione non può di certo costruirsi sulla mancanza di franchezza; ciò non esclude però che un'iniziale descrizione artata possa nel corso del colloquio (proprio un primo colloquio individuale) essere oggetto di riflessione rispetto alle implicazioni che le falsità esposte genererebbero e rispetto alle motivazioni di una simile deprecabile strategia.



D'altra parte, la possibilità di avviare un percorso di mediazione dopo dichiarazioni di violenza rivelatesi insussistenti è proprio prevista dall'articolo 473-*bis*.42, ultimo comma, del Codice di procedura civile, che ipotizza la possibilità per il giudice di “comunque invitare le parti a rivolgersi ad un mediatore o tentare la conciliazione, se nel corso del giudizio ravvisa l'insussistenza delle condotte allegate”.

Il mediatore avrà quindi a che fare con le emergenze di un giudizio, seppur sommario, nel corso del quale un genitore ha consapevolmente mentito e un genitore ha subito le dure conseguenze di tale menzogna. Il lavoro che gli si prospetterà sarà di adattamento dell'accoglienza alle specificità della situazione, di presa di coscienza del significato che le inconsistenti allegazioni hanno avuto per entrambi i genitori, di paziente recupero del focus sui figli in un'opera di tessitura finissima soprattutto con il genitore che ha subito e che deve poter trovare una motivazione per incontrare l'altro. Mai come in un simile contesto emerge la valenza, anche riparativa, della mediazione familiare, che forse potrebbe contaminarsi con alcuni tratti della *restorative justice* volta a riequilibrare il rapporto fra quei due genitori lacerato dalla menzogna. Come sottolinea Paul Ricoeur, quando viene commesso un reato – e l'allegazione falsa potrebbe costituire calunnia e comunque non essere così distante da un'ipotesi di reato – occorre che venga pronunciata una parola di giustizia, ma dopo la sentenza deve iniziare un'altra storia da condurre in compagnia delle professionalità giuste¹³.

Quanto all'applicazione di queste norme non solo ai procedimenti instaurati dopo il 28 febbraio 2023, data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 149/2022, ma anche ai procedimenti previamente instaurati, deve segnalarsi l'ordinanza della Suprema Corte del 30 aprile 2024, n. 11631, che ha affermato: “Nei procedimenti sulla responsabilità genitoriale in cui sono adottati i provvedimenti convenienti di cui all'art. 333 c.c., ove venga dedotta la commissione di condotte di violenza domestica (come definita dall'art. 3 della Convenzione di Istanbul), il giudice, anche con riferimento a fatti anteriori alla entrata in vigore del decreto legislativo n. 149/2022, se non esclude l'esistenza di tali fatti e intenda adottare i menzionati provvedimenti, è chiamato a valutare la compatibilità delle misure assunte con l'esigenza di evitare, nel caso concreto, possibili situazioni di vittimizzazione secondaria”.

La decisione esprime due principi di diritto fondamentali:

- l'immediata applicazione nel nostro ordinamento della Convenzione di Istanbul, sia con riferimento all'ampia nozione di violenza domestica nella stessa contenuta, sia con riferimento al divieto di vittimizzazione secondaria;
- l'applicazione anche a fatti anteriori alla entrata in vigore del decreto legislativo n. 149/2022 di principi nello stesso contenuti che costituiscono il precipitato di quelli contenuti nella richiamata Convenzione di Istanbul.

La tutela delle vittime di violenza domestica impone una sempre maggiore attenzione e il pieno coinvolgimento dei giudici civili e minorili.

1.3.3.1. L'elenco dei mediatori familiari ex articolo 12-bis delle Disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile disp.att.c.p.c.c. riferimento di parti e magistratura

La riforma, con il citato decreto legislativo n. 149/2022, ha introdotto nel Capo I *bis*, nel Titolo II, del Regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368 (*Disposizioni per l'attuazione del Codice di*

¹³ J. P. Ricoeur, *Il diritto di punire*, 2012, Brescia, Mocelliana, pp. 84-85.



procedura civile), dedicato alla disciplina degli esperti e degli ausiliari del giudice, l'articolo 12 bis che prevede l'istituzione presso ogni tribunale di un elenco di mediatori familiari.

L'elenco dei mediatori familiari è tenuto dal presidente del tribunale e deve essere formato da un comitato presieduto dallo stesso presidente e composto dal procuratore della Repubblica e da un mediatore familiare che eserciti la propria attività nel circondario del tribunale, designato dalle associazioni professionali di mediatori familiari inserite nell'elenco tenuto presso il Ministero delle imprese e del made in Italy.

La creazione di un elenco di mediatori familiari presso ogni tribunale ha preso spunto da buone prassi presenti sul territorio. Da tempo, infatti, in alcuni tribunali sono stati realizzati sportelli informativi (si richiamano le esperienze del Tribunale di Milano e del Tribunale di Bari – v. *infra* 2.7), ovvero veri e propri servizi di mediazione offerti da mediatori professionali (si richiamano le esperienze del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, del Tribunale di Napoli Nord e del Tribunale per i minorenni di Potenza – v. *infra* 2.7). Queste buone prassi, seppure non da tutti condivise – perché hanno portato la mediazione familiare all'interno dei tribunali, con potenziale lesione del principio della completa autonomia del percorso di mediazione familiare rispetto al percorso giudiziale, autonomia che potrebbe essere compromessa dalla contiguità, anche solo fisica, con il processo – hanno tuttavia avuto esito positivo. Le esperienze maturate sui territori hanno evidenziato che, quando il giudice ha a disposizione “nella stanza accanto” mediatori prontamente reperibili, e sia così in grado di indirizzare le parti con immediatezza a un percorso di mediazione (anche solo quanto al primo incontro informativo), la percentuale di adesione alla mediazione familiare è sensibilmente più elevata.

L'elenco dei mediatori ha, pertanto, lo scopo di rendere immediatamente disponibile, in ogni tribunale – anche in quelli che non hanno conosciuto buone prassi – i nominativi di mediatori familiari, altamente qualificati, ai quali le parti possono rivolgersi.

I mediatori familiari inseriti nell'elenco hanno elevate competenze professionali e devono possedere adeguata formazione e specifica competenza. L'articolo 12 *quater* delle Disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile indica i requisiti in presenza dei quali il mediatore può essere iscritto all'elenco: iscrizione da almeno 5 anni in una delle associazioni professionali inserite nell'elenco tenuto presso il Ministero delle imprese e del made in Italy, adeguata formazione in materia di tutela dei minori e di violenza domestica o di genere, oltre che condotta morale specchiata.

L'articolo 12 *sexies* delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile ha rimesso a un decreto interministeriale il compito di disciplinare l'attività del mediatore familiare, la sua formazione, le regole deontologiche, le tariffe applicabili: tali indicazioni sono oggi contenute nel menzionato decreto ministeriale n. 151/2023.

Quando informa le parti della possibilità di avvalersi della mediazione familiare ai sensi dell'articolo 473-*bis*.10 del Codice di procedura civile, il giudice può renderle edotte dell'esistenza dell'elenco, nel quale esse saranno libere di poter individuare il mediatore cui rivolgersi.

La natura volontaria della mediazione familiare fa ritenere che l'invito del giudice sia una mera sollecitazione, potendo le parti scegliere su base volontaria se rivolgersi a uno dei mediatori indicati nell'elenco, ovvero ai servizi pubblici presenti sul territorio che offrano percorsi di mediazione familiare, o ancora a un mediatore di fiducia non presente nell'elenco. La realizzazione dell'elenco ha il solo fine di diffondere in maniera più capillare possibile la mediazione familiare, potendo il giudice suggerire alle parti tale possibilità, non rinviando genericamente alle prestazioni dei servizi pubblici (non sempre presenti), ovvero a mediatori privati che le parti e i



rispettivi difensori potrebbero non conoscere. La possibilità di segnalare l'esistenza di un elenco di mediatori altamente qualificati consente al giudice di "agganciare" la volontà delle parti all'esito dell'udienza, luogo privilegiato per suggerire lo svolgimento del percorso, soprattutto in presenza di magistrati specializzati e formati alla mediazione familiare, che potranno quindi spiegare l'utilità del percorso, sostenendone attivamente lo svolgimento.

Ulteriore incentivo a rivolgersi ad uno dei mediatori presenti nell'elenco è rappresentato dalla previsione, contenuta nel citato decreto ministeriale n. 151/2023, nel quale è stato previsto che il primo incontro informativo tra le parti e il mediatore inserito nell'elenco sia gratuito. Il giudice potrà veicolare tale informazione già nel decreto di fissazione dell'udienza insieme con l'invito a seguire un percorso di mediazione, rappresentando alle parti la possibilità di rivolgersi a uno dei mediatori presenti nell'elenco ovvero nel corso dell'udienza (di comparizione delle parti, ovvero nelle udienze successive quando si manifesti tale possibilità, per esempio per il superamento della tensione e delle difficoltà fisiologiche nelle prime fasi separative). La gratuità del primo incontro informativo potrà essere valido incentivo per invitare le parti a rivolgersi al mediatore. Il mediatore familiare, nel primo incontro informativo, potrà spiegare gli scopi e i contenuti della mediazione, utilizzando le specifiche competenze per invitare i genitori a proseguire il percorso.

Molti tribunali hanno costituito questi elenchi, dovendo tuttavia rilevare la scarsa consistenza numerica degli stessi, composti spesso da poche unità di mediatori; in alcuni tribunali è stato impossibile costituire gli elenchi per mancanza di adesione di mediatori professionali. Si ritiene che questo effetto sia da ricondurre agli elevati requisiti richiesti, in particolare, la prevista adesione del mediatore familiare che intenda iscriversi nell'elenco alle associazioni di categoria, da più di cinque anni, ma è presumibile ritenere che con il tempo e con il maturare dei requisiti vi saranno maggiori adesioni.

È ancora prematuro valutare l'impatto di questa norma sulla definizione delle controversie familiari. Si registra ancora molta freddezza rispetto al percorso di mediazione familiare, dovuta in gran parte alla completa ignoranza dello strumento. È presumibile che sviluppando lo stesso anche con corsi per l'adeguata formazione di magistrati e avvocati, ma soprattutto con forme di pubblicità della mediazione familiare presso tutti i potenziali beneficiari, potranno aversi un futuro incremento e una maggiore diffusione di uno strumento così prezioso per il superamento dei conflitti familiari.

1.3.4 La professione regolamentata del mediatore familiare

Una delle principali novità delle recenti riforme è costituita dalla valorizzazione del ruolo del mediatore familiare, che il legislatore ha individuato quale figura professionale di riferimento dei conflitti familiari.

Il percorso di riconoscimento della professione del mediatore familiare rinvia nella legge 14 gennaio 2013, n. 4 *Disposizioni in materia di professioni non organizzate* la sua prima tappa rilevante.

La legge n. 4/2013 prevede che le professioni prive di un ordine o di un collegio possano essere esercitate in forma individuale o associata, in forma qualificata o non qualificata. Una cornice normativa per tante tipologie di attività.

Tre anni più tardi ha visto la luce la Norma tecnica UNI 11644 denominata *Attività professionali non regolamentate - mediatore familiare - Requisiti di conoscenza, abilità e competenza*, en-



trata a far parte del corpo normativo nazionale il 30 agosto 2016. La Norma UNI 11644 si prefigge lo scopo di definire in modo adeguato e univoco i riferimenti della figura professionale di mediatore familiare, stabilendone altresì una omogeneizzazione dei programmi di formazione promossi da enti pubblici e/o privati, al fine di garantire un livello qualitativo di formazione e garanzia dell'utenza. La norma UNI 11644 definisce inoltre i requisiti relativi all'attività professionale del mediatore familiare in termini di conoscenza, abilità e competenza, in conformità al Quadro europeo delle qualifiche (EQF – *European Qualifications Framework*).

L'approvazione di un'apposita Norma UNI dedicata al mediatore familiare, seppur atto di *soft law*, quindi privo di efficacia vincolante, ha avuto diverse conseguenze positive:

- consentire che quella del mediatore familiare potesse definirsi come una “professione”, con una sua identità rispetto alla moltitudine di attività poste sotto l'egida della legge n. 4/2013;
- mettere a sistema uno standard di riferimento per stabilire quando la prestazione professionale del mediatore familiare possa dirsi “qualificata” (ex art. 6, comma 2 l. n. 4/2013);
- permettere il rilascio della certificazione di conformità che gli organismi di certificazione accreditati da Accredia possono rilasciare, su richiesta del singolo professionista (ex art. 9, comma 2 l. n. 4/2013).

Conseguenze che hanno confermato la collocazione della professione del mediatore familiare nell'ambito della legge n. 4/2013, tra le “Attività professionali non regolamentate”.

Con la legge 26 novembre 2021, n. 206 si registra la prima volta del “mediatore familiare” in una legge ordinaria e la conferma che trattasi di “attività professionale”. Viene così a concludersi la stagione in cui in molti ritenevano che la mediazione familiare potesse considerarsi una competenza di altre professioni. Il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, in attuazione della legge n. 206/2021, ha quindi affidato a tre ministri il compito di regolare l'attività professionale del mediatore familiare con apposito decreto, nel rispetto delle disposizioni della legge n. 4/2013.

Dopo alcuni mesi di concertazioni tra il ministero redigente e le associazioni di categoria, acquisiti i pareri del Garante per la protezione dei dati personali e del Consiglio di Stato, il 27 ottobre 2023 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il già richiamato decreto n. 151 *Regolamento sulla disciplina professionale del mediatore familiare*.

Il suddetto decreto interministeriale fissa i requisiti minimi per l'esercizio della professione del mediatore familiare, facendola diventare un *unicum* tra le professioni ex legge n. 4/2013. Un decreto con natura regolamentare e che per questo, tra l'altro, avrà effetto anche sulla Norma tecnica UNI 11644, riferimento per i processi di valutazione relativi alla certificazione di parte terza, che cambierà il titolo in *Mediatore Familiare – Requisiti di certificazione e principi di qualificazione*.

Entrando nel merito, il decreto ministeriale n. 151/2023 disciplina aspetti fondamentali della professione del mediatore familiare. Si prevedono modalità e contenuti dei corsi di formazione iniziale per conseguire l'attestato di idoneità all'esercizio della professione di mediatore familiare e dei corsi di aggiornamento professionale continuo. Vengono altresì stabiliti i requisiti per svolgere il ruolo di formatore nei corsi di formazione e aggiornamento.

Permanendo i codici di condotta adottati dalle associazioni professionali in ottemperanza alla legge n. 4/2013, il decreto ministeriale n. 151/2023 stabilisce anche le regole deontologiche



della professione del mediatore familiare. Infine, il decreto provvede a fissare le tariffe applicabili all'attività professionale.

Pur riconoscendo l'indubbio valore del regolamento, fortemente auspicato anche dalla Federazione italiana delle associazioni di mediatori familiari (F.I.A.Me.F.), che ha fornito i propri contributi ai ministeri competenti, non vi è dubbio che il decreto ministeriale n. 151/2023 contiene alcune criticità emerse anche nel corso dei lavori e delle audizioni condotte in seno alla commissione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza.

Ad esempio, la normazione dei compensi è stata ritenuta opportuna, pur nella considerazione che i parametri individuati dal decreto ministeriale n. 151/2023 (*Determinazione del livello di complessità e conflittualità dei mediandi*) sono difficilmente verificabili al momento del conferimento dell'incarico professionale.

Sono, inoltre, emersi alcuni possibili ostacoli alla piena funzionalità della mediazione familiare: ad esempio, aver introdotto la facoltà, per le parti costituite in giudizio, di farsi assistere dal proprio avvocato in alcune fasi del percorso di mediazione familiare. Stante la necessaria collaborazione tra avvocati e mediatori familiari, il percorso di mediazione familiare si caratterizza per essere un luogo dove le parti possono autonomamente esprimere bisogni e necessità propri e collaborare reciprocamente per il raggiungimento di soluzioni condivise e sostenibili.

Infine, se il decreto n. 151/2023 prevede il divieto di esercitare la professione per chi non è in possesso dei requisiti ivi prescritti, traslascia di provvedere a elencare le sanzioni in caso di violazione e non individua chiaramente alcun organo di controllo.

Criticità che potranno essere oggetto di riflessione per futuri interventi migliorativi di un decreto che completi l'iter di riconoscimento di una professione che, oggi più che prima, deve essere esercitata con adeguata preparazione, per intervenire efficacemente nei conflitti familiari e nella tutela delle persone minorenni coinvolte.

1.3.5 Le associazioni professionali di categoria e la Federazione italiana delle associazioni di mediatori familiari (F.I.A.Me.F.)

Sin dalla metà degli anni '90 i mediatori familiari hanno sentito l'esigenza di costituire aggregazioni che potessero sostenere la loro professionalità e la diffusione della mediazione familiare in Italia.

Le prime associazioni nazionali di categoria (S.I.Me.F. – Società italiana di mediatori familiari, A.I.M.S. – Associazione internazionale mediatori sistemici ed A.I.Me.F. – Associazione italiana mediatori familiari) sono sorte con l'obiettivo di:

- rappresentare i professionisti che si occupavano di mediazione familiare, al fine di valorizzarne le competenze acquisite dopo una formazione iniziale di alto livello;
- facilitare lo scambio professionale e la collaborazione, nel rispetto delle fondamentali specificità;
- fissare regole di carattere deontologico e di condotta per un corretto esercizio della professione;
- diffondere la cultura della mediazione familiare, oltre che le corrette informazioni sul ruolo del mediatore familiare e sui suoi rapporti con gli altri professionisti;



- portare all'attenzione del legislatore le istanze di riconoscimento e regolamentazione dell'attività professionale del mediatore familiare.

Nel 2013, il legislatore, con la legge 14 gennaio 2013, n. 4 *Disposizioni in materia di professioni non organizzate*, ha attribuito alle associazioni professionali i compiti di:

- promuovere la formazione permanente dei propri iscritti;
- garantire il rispetto delle regole deontologiche, agevolando la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza;
- adottare un codice di condotta degli associati, irrogando sanzioni disciplinari in caso di violazioni;
- attivare uno sportello di riferimento per il cittadino consumatore, presso il quale i committenti delle prestazioni professionali possono rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti.

Al fine di tutelare i consumatori e garantire la trasparenza del mercato dei servizi professionali, la legge n. 4/2013 ha altresì previsto un sistema di attestazione che affida alle associazioni professionali la responsabilità di verificare che gli iscritti rispettino gli standard qualitativi e di qualificazione professionale nell'esercizio dell'attività professionale.

Sempre la legge n. 4/2013 ha dato alle associazioni professionali la possibilità di collaborare all'elaborazione della normativa tecnica UNI di riferimento, attraverso la partecipazione ai lavori degli specifici organi tecnici. A tal proposito, le principali associazioni di mediatori familiari sono state parte diligente e attiva nella redazione della Norma UNI 11644, che costituisce il riferimento di qualificazione della prestazione professionale del mediatore familiare e che è entrata a far parte del corpo normativo nazionale il 30 agosto 2016.

La legge n. 4/2013, inoltre, ha previsto che le associazioni professionali debbano rispettare precisi criteri nell'esercizio delle proprie funzioni:

- dialettica democratica tra gli associati (periodico rinnovo delle cariche elettive e garanzia della *par condicio* degli associati all'elezione);
- struttura organizzativa e tecnico-scientifica dedicata alla formazione permanente degli associati;
- pubblicizzazione del proprio operato secondo criteri di trasparenza, correttezza e veridicità, inserendo sul proprio sito internet tutte le informazioni sulla struttura, gli organi sociali, i requisiti per la partecipazione, i criteri per poterla mantenere, il codice di condotta e gli apparati deputati al suo controllo.

I criteri appena delineati costituiscono parametri di valutazione del Ministero delle imprese e del made in Italy (già Ministero dello sviluppo economico) per l'inserimento delle associazioni nazionali di categoria in un elenco ministeriale distinto in tre sezioni:

SEZIONE I – Associazioni che non rilasciano l'attestazione di qualità e qualificazione professionale dei servizi;

SEZIONE II – Associazioni che rilasciano l'attestazione di qualità e qualificazione professionale dei servizi;

SEZIONE III – Forme aggregative di associazioni professionali.



A seguito dell'inserimento nell'elenco, le associazioni professionali sono sottoposte alla vigilanza ministeriale: sulla veridicità delle informazioni pubblicate nel sito web dell'associazione o contenute nell'attestazione di qualità e di qualificazione professionale dei servizi che possono rilasciare le associazioni inserite nella Sezione II.

Con riguardo, poi, alle cosiddette Forme aggregative della Sezione III, queste hanno funzioni di:

- promozione e qualificazione delle attività professionali che rappresentano;
- divulgazione delle informazioni e delle conoscenze a esse connesse;
- rappresentanza delle istanze comuni nelle sedi politiche e istituzionali;
- controllo dell'operato delle associazioni rappresentate, ai fini della verifica del rispetto e della congruità degli standard professionali e qualitativi dell'esercizio dell'attività e dei codici di condotta definiti dalle stesse associazioni.

Tra le forme aggregative vi è la Federazione italiana delle associazioni di mediatori familiari (F.I.A.Me.F.), che ha come soci fondatori: l'Associazione italiana di mediatori familiari (A.I.Me.F.), l'Associazione internazionale mediatori sistemici (A.I.M.S.) e la Società italiana di mediatori familiari (S.I.Me.F.).

Dal gennaio 2023 anche l'Associazione M.E.D.E.F. Italia – Mediatori della Famiglia-Italia – Associazione italiana di professionisti della mediazione familiare è entrata a fare parte della F.I.A.Me.F., come socio ordinario.

Le associazioni professionali federate nella F.I.A.Me.F. riuniscono oltre 2.000 mediatori familiari professionisti con una specifica formazione.

Sin dalla sua costituzione la F.I.A.Me.F. ha svolto un ruolo di collettore delle istanze della categoria dei mediatori familiari, portate all'attenzione degli organi istituzionali preposti.

Si elencano di seguito alcune delle tappe più significative del percorso che F.I.A.Me.F. ha intrapreso per il riconoscimento della professione del mediatore familiare.

Dal 2019, F.I.A.Me.F. è ente accreditato dall'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP) per la manutenzione e l'aggiornamento dell'Area di attività (ADA) Servizio di mediazione familiare dell'*Atlante del lavoro e delle qualificazioni*. Si tratta di un importante strumento di supporto al sistema per l'apprendimento permanente e ai servizi per l'occupabilità, attraverso il quale si realizza la programmazione dell'offerta formativa pubblica, la definizione di *policy* nell'ambito delle politiche attive del lavoro e i processi di individuazione, validazione e certificazione (IVC) acquisiti in contesti di apprendimento non formali e informali.

La Federazione e le associazioni federate hanno lavorato all'aggiornamento dell'ADA, approvato nel 2021 dal Gruppo tecnico (costituito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dall'Anpal e dalle Regioni).

Dal 2021 F.I.A.Me.F. ha seguito l'iter legislativo che ha portato all'approvazione della legge 26 novembre 2021, n. 206 *Delega al Governo per l'efficienza del processo civile*, prima legge nazionale che riconosce "l'attività professionale del mediatore familiare".

Successivamente la Federazione ha portato all'attenzione del legislatore delegato le istanze della categoria nel percorso di redazione del 2022, che ha ulteriormente riconosciuto le associazioni professionali dei mediatori familiari quali soggetti rappresentativi della categoria e garanti della qualificazione dei propri iscritti.



Nella fase attuativa del decreto legislativo n. 149/2022 la F.I.A.Me.F., unitamente alle associazioni federate, ha altresì fornito il proprio contributo provvedendo a designare il componente tecnico del Comitato preposto alla formazione e revisione degli elenchi di mediatori familiari istituiti presso ogni tribunale.

La F.I.A.Me.F. ha fornito il proprio contributo tecnico anche per la redazione del decreto ministeriale n. 151/2023.

Nella sua qualità di soggetto maggiormente rappresentativo della categoria professionale dei mediatori familiari, la Federazione è attualmente impegnata nella redazione del decreto attuativo per la determinazione dell'equità dei compensi per i professionisti (disciplina contenuta nella legge 21 aprile 2023, n. 49).

Come si evince da questa sintetica ricostruzione storica, dopo tante sollecitazioni gli ultimi anni sono stati caratterizzati da una rilevante produzione legislativa sulla mediazione familiare, tanto attesa e per la quale le associazioni professionali hanno lavorato da più di 25 anni.

Risultati che oggi hanno bisogno di essere divulgati, in modo corretto e capillare, anche e soprattutto per il tramite dei mezzi di comunicazione.

Per questo sarà determinante la collaborazione tra le associazioni professionali, la loro rappresentanza federativa e i media. Una collaborazione la cui necessità è chiaramente emersa anche dalle audizioni svoltesi in seno alla commissione di studio istituita dall'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza e che costituirà un passaggio obbligato affinché la popolazione conosca la mediazione familiare e la professione del mediatore familiare.



*Autorità Garante
per l'Infanzia e l'Adolescenza*

2.

L'attuazione della mediazione familiare in Italia



2. L'ATTUAZIONE DELLA MEDIAZIONE FAMILIARE IN ITALIA

2.1 La mediazione familiare come strumento primario di prevenzione anteriore al processo

Uno degli indizi più convincenti del buon funzionamento di ogni comunità, da quella familiare a quella internazionale, è la scelta, in caso di controversie, di confrontarsi con o senza intervento di terzi, prima di rivolgersi a un'autorità 'superiore' per ottenere una decisione.

La mediazione familiare si colloca, *rectius* si dovrebbe collocare, proprio in quel tempo *ante* giudizio quale strumento di dialogo non certo in opposizione alla giustizia ordinaria, ma come un segno di buona salute di una comunità che cerca di risolvere pacificamente ogni controversia con le proprie forze, senza delegarne, quanto meno in prima istanza, ad altri soggetti la composizione.

La tendenza troppo frequente dei genitori nelle vicende separative è quella di 'armarsi' di assistenza legale e di trascinare il conflitto degenerato in guerra davanti a un giudice che dica l'ultima parola decidendo della causa con i suoi strumenti. Questa è certamente una possibilità, ma è indubbiamente un segnale che è mancata la consapevolezza degli effetti dirompenti di tale approccio sui figli che vivono un profondo senso di impotenza e di sfiducia nella propria capacità di amare, che è peggiore della sensazione di non essere amato.

"Per un essere umano, la guerra tra i genitori ... è altrettanto devastante delle grandi guerre mondiali. L'essere umano è ugualmente dilaniato, come colpito da una granata ... è la scoperta dell'odio, della violenza, dell'ostilità. È la faccia scura del mondo. L'infanzia non è mai preparata al conflitto ... imporre ad un bambino la tragedia dell'odio e della distruzione è imporre un fardello troppo grave alla sua recettività. Si spezza".

Anaïs Nin, *Diario*, Milano, Bompiani, 2001

La mediazione familiare nasce proprio come strumento per evitare quella insidiosa forma di maltrattamento dell'infanzia che deriva da una cattiva modalità di separarsi. Il primario obiettivo è quindi creare le condizioni perché la potenzialità preventiva di tale strumento (che si realizza fin dalla preliminare e fondamentale fase della pre-mediazione) non venga vanificata, mettendola tempestivamente a disposizione di tutte le famiglie prima che il conflitto si cronizzi e degeneri in una spirale inarrestabile, offrendo urgentemente ai genitori uno spazio e un tempo in cui possano recuperare il proprio ruolo e la loro relazione, mantenendo distinto ciò che li divide come adulti da ciò che li deve tenere uniti come genitori.

Forse non a caso, nel decreto ministeriale n. 151/2023 il legislatore ha immaginato, nella descrizione all'articolo 2, comma 1, del profilo del mediatore familiare, che questi potesse intervenire "... nei casi di cessazione o di oggettive difficoltà relazionali di un rapporto di coppia, prima, durante o dopo l'evento separativo", utilizzando volutamente la disgiuntiva "o" rispetto al venir meno del rapporto e alle semplici difficoltà relazionali e ipotizzando forse un livello di prevenzione ancora più anticipato quando le scintille del conflitto rischiano di compromettere la stabilità della famiglia.



Prevenzione e fruibilità su tutto il territorio nazionale e da parte di tutti sono i due lati di una stessa medaglia che purtroppo paiono ancora molto trascurati.

La mediazione familiare è collocata prevalentemente nei servizi di prevenzione secondaria, non ravvisandosi una politica di *welfare* e nemmeno linee operative e programmatiche che ne prevedano in maniera uniforme l'inserimento nei servizi di primo livello né in ambito pubblico, né nel terzo settore, né nel privato. Il che non pare trovare una sua logica considerato che l'efficacia dell'intervento è legata alla sua precocità, soprattutto nelle situazioni di alta conflittualità che potrebbero rapidamente degenerare in violenza. Il territorio nazionale è fortemente disomogeneo e nell'esperienza raccolta nelle audizioni propedeutiche al presente studio pare che i tagli ai servizi socioassistenziali abbiano contribuito a compromettere l'offerta, con conseguenti discriminazioni fra la cittadinanza.

Nei servizi dedicati alla famiglia manca spesso uno spazio, unico e affidabile, che descriva in modo chiaro, diretto e comprensibile per tutti gli utenti, il panorama dei possibili interventi, fra i quali quello di mediazione familiare, offrendo un'informativa resa da chi pratica la mediazione e può quindi trasmettere tutte le indicazioni utili per capire la tipologia di intervento anche rispondere al "perché" si medi. Nel caso di servizio pubblico, numerosi elementi sembrerebbero compromettere l'accesso al percorso: le lunghe liste d'attesa che pregiudicano il corretto *timing* della mediazione, il rischio della chiusura del servizio per tagli, il frequente cambio delle realtà di gestione e la conseguente mancanza di una visione d'insieme e progettuale nel tempo, l'accentuato *turnover* fra gli operatori che genera una perdita di informazioni sulle singole coppie e più in generale sull'esperienza del servizio.

Manca un'opera di coordinamento dei servizi e degli interventi soprattutto quando se ne debba attivare più d'uno per fronteggiare più esigenze contemporaneamente. In altri termini, manca spesso un metodo di intervento "intensivo" che si traduca in una pluralità di azioni coordinate fra loro in un tempo limitato anziché interventi distanziati. Nelle politiche di *parenting support* la mediazione non viene tenuta presente quale intervento alternativo o che affianchi il supporto genitoriale, soprattutto là dove le famiglie sono povere.

Il Piano nazionale di interventi sociali attualmente non prevede la mediazione nei livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS): nei territori più svantaggiati dove c'è isolamento per mancanza di servizi sociali le famiglie non vengono seguite, i bambini non sono visti e diventa impossibile intercettare le difficoltà.

Manca una capillare presenza di protocolli, linee guida e prassi virtuose connotate dalla multidisciplinarietà: protocolli fra servizi, protocolli fra "inviati" (avvocatura, tribunale, altre professionalità) e servizi, protocolli fra servizi di mediazione e centri antiviolenza e centri per uomini maltrattanti.

È avvertito invero il bisogno di protocolli che:

- delineino i passaggi;
- chiariscano i perimetri delle aree di intervento, nel rispetto delle specifiche competenze e dell'autonomia delle differenti forme di ausilio prestate;
- individuino livelli formativi di aggiornamento e di conoscenza reciproca;
- creino modalità di monitoraggio sull'operato svolto nei vari ambiti.

Protocolli e lavoro di instancabile cooperazione/dialogo con le professionalità più prossime alla famiglia contribuiscono a realizzare la finalità preventiva propria della mediazione familiare:



lavorare in sinergia con gli ordini dei medici e dei pediatri, soprattutto quelli di base, lavorare in sinergia, promuovendo la conoscenza della mediazione, con gli insegnanti, che possono intercettare, proprio per la particolare relazione con le famiglie, le loro fatiche e disagi attraverso le fatiche dei figli.

La prevenzione richiede anche un'informazione capillare ed estesa, un'informazione efficace, chiara, esaustiva e capace di trasmettere il senso dell'intervento, un'informazione che consenta al cittadino di conoscere per capire e scegliere consapevolmente (cfr. anche *infra* sub paragrafo 2.1.3).

2.1.11 modelli di riferimento della mediazione familiare

Prendendo in prestito la terminologia del disegno prospettico, si può affermare che il punto di fuga della mediazione familiare è la “manutenzione” delle relazioni familiari ferite da una vicenda separativa, nell'ottica di proteggere i figli consentendo loro di continuare a crescere ed essere semplicemente figli e coinvolgendo i genitori in prima persona nella riorganizzazione di assetti durevoli e capaci di adattarsi nel tempo ai problemi e alle nuove sfide che la vita presenterà.

“Sappiamo che rispettare un bambino nella sua individualità e dignità di persona significa non poter mai prescindere dai suoi affetti primari di cui, specie se è piccolo, letteralmente si nutre. Sappiamo anche che vale di più la minima mossa positiva operata da un genitore quasi perfetto o sufficientemente buono, come dicono i grandi della psicologia infantile, della più brillante delle indicazioni fornita da noi mediatori e applicata passivamente dal genitore. Una mediazione riuscita è per noi quella in cui, alla fine, i bambini possono contare su quella circolarità di emozioni, di vissuti, di conferme coerenti e univoche, su quella compattezza e continuità di vita che solo la comunicazione efficace tra i genitori può garantire”.

I. Bernardini, La mediazione familiare tra affetti e diritti, in *Il coraggio di mediare*, Milano, Guerini, 2001, pp. 109-110.

Le strade che confluiscono in questo punto di fuga sono però molteplici e multiformi.

Esiste infatti un caleidoscopio di modelli di mediazione familiare, che spaziano dal solo ascolto alla facilitazione della comunicazione, sino alla stesura di un vero e proprio accordo. Modelli fra loro contigui, a volte reciprocamente contaminati, che danno vita ad approcci, anche personalistici, di conduzione del percorso, proprio come le combinazioni dei frammenti di vetro contenute nel caleidoscopio. Tutto ciò, naturalmente, sempre nel rispetto dei fondamentali della mediazione familiare di cui si è già detto (v. *supra* sub paragrafo 1.1.1).

Dal modello negoziale al modello strutturato, dal modello sistemico al modello integrato, dal modello trasformativo al modello terapeutico, dal modello relazionale-simbolico al modello mediterraneo sino al modello eclettico: tanti approcci i cui tratti distintivi maggiormente significativi afferiscono all'organizzazione del percorso, al ruolo degli avvocati, all'incontro con i figli della coppia, al livello di intervento.

Rispetto all'organizzazione, tutti i modelli riconoscono l'imprescindibilità di una fase di pre-mediazione finalizzata a creare le condizioni per la successiva negoziazione, senonché in alcuni essa avviene nell'ambito di incontri individuali, mentre in altri questa fase si affronta con i genitori insieme. In alcuni modelli la mediazione è svolta da due mediatori presenti entrambi



nella stanza, spesso con retroterra professionali differenti (psicologico e giuridico), mentre in altri da un solo mediatore.

Rispetto al ruolo degli avvocati, in alcuni modelli è prevista la presenza dei legali, quanto meno in alcuni snodi del percorso, mentre in altri la collaborazione con i legali avviene attraverso uno scambio veicolato dai genitori. Il coinvolgimento dei legali è normalmente presente in quelle forme di mediazione familiare che si inseriscono nell'ambito di organismi di mediazione presso i consigli dell'ordine degli avvocati che, in talune realtà, addirittura richiedono il duplice titolo di avvocato e mediatore a chi eserciti: il percorso in questo caso assume affinità con la mediazione civile, dalla quale mutua elementi operativi.

Con l'entrata in vigore, il 15 novembre 2023, del decreto ministeriale n. 151/2023 *Regolamento per l'attività di mediatore familiare* si sono delineate nuove prospettive rispetto alla partecipazione degli avvocati al percorso di mediazione. Nell'elenco delle regole deontologiche dettagliato nell'articolo 6 dello stesso decreto, il comma 10, riferito ai contenuti dell'informativa nell'ipotesi di pendenza di un giudizio, alla lettera c) espressamente impone al mediatore di informare "la parte costituita in giudizio che ha facoltà di farsi assistere dal proprio avvocato al primo incontro di mediazione, agli incontri successivi che hanno ad oggetto aspetti economici e patrimoniali e per l'eventuale sottoscrizione dell'accordo".

L'applicazione di questa norma si riverbera sul significato che deve avere il termine tecnico "assistenza" riferito all'avvocato. Ma anche sulla sua presenza, verosimilmente fattiva, durante la fase di negoziazione e sulla "interferenza" con il lavoro svolto dai genitori, ed ha anche delle ricadute sull'*empowerment* di questi ultimi e sull'autonomia del loro porsi nella stanza. La norma incide sulla riservatezza dei contenuti dei colloqui, sul valore dell'accordo preso, sulle assonanze con la negoziazione assistita oppure con la pratica collaborativa, sulla differente conduzione del percorso rispetto alla sola presenza di un legale operante in una prospettiva stragiudiziale o di un legale costituito in causa (che innesca l'obbligo informativo). La previsione suscita anche criticità applicative per l'ipotesi di indisponibilità alla partecipazione di uno solo dei legali o per l'ipotesi di giudizio contumaciale e con la partecipazione di una delle parti non assistita.

La complessità di una simile previsione normativa ha sollevato dubbi e perplessità sia nei mediatori che negli avvocati auditi, i quali hanno distinto il momento iniziale della mediazione (ancorché vi siano incertezze su quale debba essere l'incontro, posto che non pare coincidere con quello informativo in cui appunto viene prospettata la possibilità di farsi assistere) dalle altre ipotesi di partecipazione. Nel momento di incipit un incontro collettivo, in cui trasmettere il senso dell'intervento, l'importanza delle regole e di certi tratti distintivi (autonomia, volontarietà, riservatezza e tregua legale) e perimetrare le reciproche competenze delle due professionalità ingaggiate, potrebbe essere una precondizione che favorisce la proficua prosecuzione del percorso. Immaginare che i legali assistano le parti in altre fasi del percorso potrebbe per contro comprimerne i tratti distintivi che consentono alla mediazione familiare di offrire una risorsa altra e ulteriore rispetto all'approccio compositivo delle ADR che operano in materia di famiglia.

Rispetto al livello di intervento, esso spazia dal solo ascolto attivo alla riattivazione di un canale comunicativo a prescindere dal raggiungimento di accordi, alla definizione delle condizioni organizzative della vicenda separativa.

Infine, esistono modelli che prevedono l'incontro del mediatore familiare con i figli, sia per avere un quadro più completo del contesto familiare dalla voce di tutti i protagonisti sia per ascoltarne i bisogni, sia per descrivere ai figli, tranquillizzandoli, i nuovi assetti raggiunti. La prevalenza dei modelli di mediazione esclude l'incontro con i figli anche perché essi sono



costantemente nella stanza dall'inizio alla fine della mediazione per effetto della “presentificazione” operata dal mediatore che sollecita i genitori ad incrociare lo sguardo su di loro, ad assumere tutte le decisioni muovendo dai loro bisogni e dalle loro preoccupazioni e fatiche in una novellata valorizzazione della quotidianità in cui si costruisce il benessere. Questo aspetto della quotidianità sembra avere un peso significativo anche per il legislatore nella misura in cui è previsto l'obbligo di allegazione agli atti introduttivi del giudizio di un piano genitoriale ed è prospettata anche la possibilità che sia poi lo stesso giudice a predisporre uno, che diventa vincolante su accordo delle parti.

La pluralità dei modelli può rendere ostico il percepire la mediazione familiare come uno strumento uniforme; il che genera disorientamento fra i mediandi e gli stessi operatori che faticano a comprendere gli esatti tratti connotanti il percorso e, conseguentemente, a prospettarlo. Vi è chi ritiene che la diversificazione dei modelli non rappresenti rischi e richiama l'opera attenta dell'*Atlante del lavoro* che ha condotto all'elaborazione della già menzionata ADA, l'area di attività che costituiscono il riferimento primario per la definizione dei qualificatori professionali a garanzia di omogeneizzazione rispetto alle macro-esigenze del percorso, alle attività e ai risultati attesi. All'operato dell'*Atlante del lavoro* si affianca, come abbiamo visto, quello della normazione tecnica UNI (UNI 11644:2016 attualmente in corso di revisione) che definisce compiti, attività specifiche, conoscenze e abilità del mediatore familiare in un quadro analitico ed esauriente.

Quali che siano i modelli e le loro peculiarità, tutti si inscrivono comunque in una cornice fatta dei fondamentali imprescindibili, quali la volontarietà, l'autonomia, la riservatezza, la funzione “facilitativa”, l'*empowerment*, la “plenipotenziarietà”. La suggestione provenuta dalle audizioni è l'estensione alla comunità dei mediatori del *consensus conference* utilizzato in campo medico rispetto a una periodica ricognizione e condivisione dei tratti salienti dell'intervento “mediativo” così da rappresentarli, unitamente alla modalità operativa, all'interno di un'informativa omogenea, meno confusiva e più convincente.

1.1.2.2 Il ruolo promotore e indispensabile di professionalità differenti da quelle appartenenti al mondo del diritto

La separazione genera emozioni potenti, tanta preoccupazione e impone necessariamente numerosi cambiamenti. I genitori vivono l'urgenza di superare il prima possibile la sofferenza che provano, che si declina in rabbia, ansia, paura per il futuro e hanno bisogno di individuare rapidamente nuovi assetti che consentano loro di affrontare i nuovi scenari che si profilano. L'urgenza riguarda anche l'approccio con i figli, travolti dalla vicenda separativa, che non comprendono e che non sanno come affrontare, di cui si sentono responsabili e nella quale il riferimento adulto che li dovrebbe proteggere e accompagnare spesso non ce la fa emotivamente a farsi carico delle loro angosce. I figli sono protagonisti di una storia il cui passato è interamente ridisegnato dal filtro del rancore, che cancella ogni ricordo positivo, sono improvvisamente privati di legami importanti (nonni, amici, parenti, eccetera) e spesso costretti a lasciare i luoghi nei quali sono cresciuti.

La mediazione familiare può aiutare questi genitori a darsi delle risposte e ad affrontare, insieme ai figli, la separazione. Occorre però, come si è già detto, un intervento tempestivo preferibilmente avviato prima che la vicenda separativa approdi in tribunale, quando le posizioni si sono ancora più radicate, in cerca di una giustizia, spesso risarcitoria che tale non potrà mai essere.



Esiste un momento nella storia della coppia in crisi in cui la sofferenza non è più un fatto personale ma non è ancora inserita in una più articolata fattispecie giuridica costruita attraverso il botta/risposta di difese e repliche, funzionale rispetto a specifiche richieste di condanna dell'altra parte. In quel momento, in cui il pensiero può non essere ancora condizionato da strategie legali e spesso acritiche rivendicazioni di diritti, può essere decisivo rispetto all'evoluzione della situazione aprire un varco nel dolore e nella rabbia e creare una zona franca in cui riacciuffare i genitori, offrendo loro la possibilità di trovare soluzioni ai problemi più urgenti in uno spazio "protetto" che appartiene solo a loro.

In questo particolare momento storico molte possono essere le fonti di conoscenza della mediazione familiare. Oltre alle informazioni provenienti dai mass media, dal web e dai social, ci sono gli amici, che hanno provato personalmente e positivamente il percorso, gli operatori dei consultori o dei centri delle famiglie e di tutti i servizi per le famiglie, le forze dell'ordine, i parroci, gli insegnanti, i medici di famiglia e i pediatri di libera scelta.

I medici di famiglia e i pediatri di libera scelta, per il loro ruolo di vicinanza alla famiglia, si collocano in una posizione privilegiata di osservazione dei componenti del nucleo familiare e delle sue vicissitudini nonché di ascolto, inteso in senso molto ampio, delle loro fatiche e dei loro malesseri. Non si tratta di semplici esperti di una scienza, essi fanno molto di più: "come medico accerto i sintomi ... la medicina mi ha mostrato i miracoli della terapia ... ricco della sperimentata consapevolezza della potenza delle leggi della natura e della geniale ricerca del pensiero umano, mi trovo di fronte ad un'incognita: il bambino".¹⁴ Sono figure verso le quali normalmente i genitori nutrono una grande fiducia, che può diventare il sostrato per accogliere il suggerimento di informarsi sulla mediazione familiare.

Medici e pediatri sono consapevoli delle conseguenze devastanti per i figli della destabilizzazione della famiglia. Età, sesso, temperamento, livello di resilienza, natura del rapporto con le figure genitoriali, contesto culturale ed etnico di appartenenza, livello del sostegno parentale e delle strutture sociali ed educative sono tutti fattori che condizionano, positivamente o negativamente, gli effetti del conflitto dei genitori sui loro figli in termini di sviluppo psico-emotivo e anche di benessere psico-fisico e relazionale di un individuo nell'età evolutiva.

Il senso di insicurezza, accompagnato dall'ansia, è elevatissimo poiché la vicenda separativa, sul piano psicologico-emotivo e anche su quello giuridico, richiede tempi lunghi che nessuno dei componenti della famiglia è in grado di prevedere: non si sa quando tutto finirà e come finirà, se muteranno la collocazione, lo stile di vita, i rapporti con chi si ama, i luoghi in cui si è cresciuti, eccetera. E se questa insicurezza può essere tollerata da un adulto, così non è per un bambino, perché, come diceva François Truffaut: "un adulto infelice può ricominciare la vita altrove, può ripartire da zero; un bambino infelice nemmeno lo pensa: sa di essere infelice ma non può dare un nome a questa infelicità. E soprattutto dentro di lui non può neanche mettere in discussione i genitori o gli adulti che lo fanno soffrire".¹⁵ Un bambino non ha speranza: gli manca un passato che gli confermi che c'è la possibilità di risollevarsi dai duri colpi della vita.

Il pediatra può cogliere se e quali siano le difficoltà che i bambini o i ragazzi stanno affrontando: sensibile a tutti i segnali che provengono dal suo piccolo paziente, può raccogliere informazioni sui rapporti con i genitori e sul clima familiare, vigilando su tutte quelle situazioni che possono degenerare in trascuratezza e violenza diretta o assistita.

Analogo monitoraggio e "ascolto" può essere attuato dai medici di base con i pazienti adulti.

14 J. Korczak, *Come amare un bambino*, Milano, Luni Editrice, 2015, p. 233.

15 F. Scaparro, C. Vendramini, *Pacificare le relazioni*, Erickson, 2018, p. 60.



I medici, di base o pediatri, se percepiscono segnali di fatica e malessere possono discuterne con i genitori, mantenendo con entrambi relazioni positive, così da tenerli “agganciati”. In quest’opera di sostegno ai genitori i medici possono riflettere con loro rispetto ai possibili scenari e al loro impatto sui figli. I pediatri poi hanno un ruolo di sostegno dei figli, supportandoli rispetto a sensi di colpa, rabbia, tristezza, ansia, senso di abbandono e senso di impotenza rispetto alla soluzione della crisi dei genitori.

In un simile contesto è importante che i medici conoscano la mediazione familiare e gli obiettivi che persegue, così da poterla prospettare come una delle strade da percorrere.

Anche l’insegnante è un osservatore privilegiato dei bambini e dei ragazzi e, ove adeguatamente formato e sensibilizzato, può cogliere i numerosi segnali del malessere che la separazione causa e che possono declinarsi dall’atteggiamento iper-performante a quello svogliato ed indifferente dello studente, accompagnato da emozioni espresse o compresse altamente destabilizzanti.

La vicenda separativa “distrae” i figli dalla loro vita e può impedir loro di vivere la loro età, di apprendere in un contesto di serenità e di costruire relazioni con i loro pari. E quando queste fatiche emergono, anche se non esplicitate, gli insegnanti devono poter riuscire a intercettarle, ad accogliere i loro alunni, coinvolgendo con le modalità più adeguate i loro genitori, capaci di prospettare, anche in questi contesti, quegli scenari di positivo recupero del dialogo genitoriale.

Conoscere e capire le opportunità che la mediazione familiare può dare consente di offrire un aiuto ulteriore.

È intuitiva la potenza di simili invii rispetto alle informazioni reperite su carta e web: essa deriva dall’incontro e dalla relazione che possono accogliere quella specifica fatica, restituendo un pensiero di possibilità.

Pediatri, medici, operatori dei servizi di aiuto per le famiglie, educatori, insegnanti possono essere tutti adulti “amici del bambini”, come diceva Janusz Korczak adulti capaci di “innalzarsi fino all’altezza dei loro sentimenti, tirarsi, allungarsi, alzarsi in punta di piedi, per non ferirli.”¹⁶

Naturalmente, la conoscenza dei tratti significativi del percorso è imprescindibile e diventa quindi necessario individuare strategie efficaci di sensibilizzazione e formazione di queste figure, affinché possano essere potenziali validi “inviati”.

2.1.3 L'informazione alla cittadinanza

Occorre che il terreno sia preparato perché una parola, un’idea, un pensiero, pur sublimi, si radichino e si accendano in chi ascolta.

M. Cartabia, A. Ceretti, *Un'altra storia inizia qui*, Bompiani, 2020, p. 56.

La prevenzione primaria, finalizzata a eliminare cause e fattori di rischio prima che il conflitto degeneri e si polarizzi, transita dall’informazione. Un’informazione efficace, chiara, esaustiva, comprensibile per il suo destinatario e capace di trasmettere il senso dell’intervento: un’informazione, quindi, che consenta a qualsiasi cittadino di conoscere per consapevolmente scegliere.

¹⁶ J. Korczak, *Quando ridiventerò bambino*, Milano, Luni Editrice, 2018, p. 7.



Il legislatore della riforma, nel sottolineare in più norme l'importanza dell'informazione¹⁷, si è, per così dire, preoccupato di garantirne la realizzazione quando la parte si rivolge al giudice, instaurando il giudizio.

Questa indicazione normativa si è poi arricchita di contenuto anche grazie alla riflessione svolta da quei mediatori che operano negli spazi informativi che alcuni tribunali virtuosi hanno realizzato: una riflessione su quali connotati dovesse avere tale informazione, al di là dei contenuti espressamente individuati nel decreto ministeriale n. 151/2023. Il mediatore familiare predilige il termine “informativa”, per distinguerla da un mero e asettico elenco di dati: l’informativa è resa dal mediatore con il suo linguaggio, possibilmente in uno spazio/luogo il meno connotato possibile (anche se presente nel tribunale), con un *setting* altro rispetto all’aula.

Utilizzare da mediatori gli spazi (di diverso tipo) all'interno dei quali fare informazione, trasformandoli e abitandoli con parole semplici e un linguaggio comprensibile, significa costruire uno spazio d'incontro prezioso perché può assolvere anche il compito di rappresentare, preparare e anticipare, alle persone il colore, lo stile, la filosofia tipica dell'esperienza che di lì a poco potrebbero sperimentare in maniera completa o più approfondita. E questa non è un'opportunità da poco perché, [...] crediamo che una buona informazione (competente, chiara e onesta) possa rappresentare un'ottima occasione per tutti. Essa è la condizione basilare che consente una scelta consapevole, responsabile e motivata. Perché “fare informazione”, per noi, significa anche fare cultura; sostenere e diffondere una visione alternativa del conflitto familiare connessa alla possibilità che i genitori scelgano attivamente ciò che ritengono più utile alla risoluzione della loro vicenda critica, intestandosi con responsabilità, e senza deleghe, la tutela e a protezione dei figli.

R. Pardini, *Conoscere per scegliere la Mediazione Familiare. Come costruire un'efficace informativa in contesti differenti*, intervento, 24 e 25 gennaio 2020, Roma, XV Convegno nazionale S.I.Me.F.

L'informativa intanto potrà rappresentare l'adeguata premessa della funzione preventiva della mediazione familiare in quanto sia affidata a mediatori familiari che usino un linguaggio altro da quello giudiziale e la rendano in uno spazio “distante”, quanto meno rispetto al *setting*, dal tribunale, dallo studio del legale e da ciò che questi luoghi implicano, ma anche altro rispetto allo studio del CTU e dello psicologo.

Fare informazione è fare cultura e la costruzione di una cultura transita da una diffusa e capillare informazione, che non tocchi solo alcune fasce della popolazione - quelle che già hanno a che fare con il sistema giustizia - ma che intervenga prima e sia rivolta proprio a tutti.

Manca oggi un luogo elettivo, tale su tutto il territorio, per una simile informativa.

Esistono gli spazi informativi, istituiti nei tribunali ma non in tutti, che astrattamente potrebbero consentire anche una sensibilizzazione della cittadinanza ma non sono conosciuti per tale funzione. L'accesso è prevalentemente quello operato dagli avvocati e dalle parti, che spesso vi transitano lo stesso giorno in cui è fissata l'udienza di comparizione delle parti davanti al giudice.

¹⁷ I contenuti del decreto di fissazione udienza indicati nell'art. 473-bis.14 c.p.c., gli obblighi del giudice descritti nell'art. 473-bis.10 del Codice di procedura civile, gli elenchi di mediatori da istituire presso i tribunali di cui all'art. 12 bis disp. att. del Codice di procedura civile, uniti all'obbligo di informativa dell'avvocato nel contesto della negoziazione assistita previsto nell'art. 6 legge n. 162/2014.



Esistono gli sportelli del consumatore, previsti dall'articolo 2, comma 4, della legge n. 4 del 14 gennaio 2013, istituiti presso le associazioni di categoria che, fra i vari obiettivi, hanno anche quello di offrire "informazioni sull'attività professionale in generale". Non pare però che la cittadinanza abbia contezza di tale funzione, che invece consentirebbe di rendere quell'informazione gratuita, come ora imposto dal decreto ministeriale n. 151/2023.

Esistono i centri per le famiglie la cui efficienza e accessibilità sono però variegata e disomogenea sul territorio nazionale.

Manca più in generale - è emerso nel corso delle audizioni - un luogo, fisico o virtuale (un portale o un sito autorevoli, nel senso di provenienti da soggetti istituzionalmente affidabili), ove il cittadino possa formulare la semplice domanda "devo separarmi: cosa devo/posso fare? cosa è importante che io sappia?" e ottenere una risposta che delinea il quadro, non solo giudiziario, in termini chiari, comprensibili ed esaurienti, così da orientare le sue scelte e individuare i possibili interlocutori fra le tante professionalità che circondano la famiglia che si separa.

In primis, però, occorre creare l'"aggancio" che consenta poi, in un secondo step, di raccogliere quell'informazione qualificata presso professionisti competenti e adeguatamente formati.

L'aggancio non può che transitare, oltre che dalle professionalità di cui si è detto *supra* nel paragrafo 2.1.2, da quei canali che possono entrare in tutte le case con una modalità di immediatezza e semplicità, non quindi necessariamente di approfondimento per così dire scientifico che compete ad altre figure.

I media, le piattaforme digitali e la carta stampata, così come la stampa online diventano il veicolo del messaggio che sinteticamente un magistrato audito ha declinato in "la mediazione familiare fa bene".

I giornalisti sono i primi a poter generare una conoscenza diffusa della mediazione familiare, attraverso articoli inseriti nelle sezioni dei quotidiani o delle riviste riguardanti il benessere e la salute di grandi e piccoli. Non si tratta di arrivare necessariamente ai diretti interessati, ossia i genitori coinvolti nella crisi e nella separazione, ma a tutti coloro – amici, parenti, conoscenti – che gravitano intorno alla coppia e che possono indicare tale strumento suggerendo eventualmente la lettura dell'articolo che l'ha menzionato.

La mediazione poi può essere legata al concetto di benessere nella famiglia e individuata come una forma di aiuto ancor prima che maturi la decisione della separazione, quando le relazioni familiari fra i genitori assumono un livello di conflittualità non più sostenibile. Peraltro, una simile indicazione di maggior applicazione della mediazione proviene dal decreto ministeriale n. 151/2023, laddove definisce il tipo di intervento del mediatore e lo prevede anche "... nei casi di cessazione o di oggettive difficoltà relazionali di un rapporto di coppia".

In un simile contesto acquista rilievo la formazione dei giornalisti, che devono aver chiara la tipologia e il senso profondo dell'intervento così come devono sapersi districare fra i vari modelli e conoscere i tratti salienti del percorso di mediazione familiare, che lo rendono altro rispetto a interventi di consulenza, terapia, mediazione civile, eccetera. I giornalisti, attraverso una formazione mirata, devono poi poter essere in grado di individuare le fonti accreditate e autorevoli, così da veicolare informazioni chiare, semplici e corrette.

Altro potente strumento che può consentire alla mediazione familiare di arrivare a tutti, in tutte le case, può essere quello pubblicitario, nella specie, quello di una pubblicità progresso. Nel corso delle audizioni è stato sentito il Presidente della Fondazione pubblicità progresso il quale, sottolineati la preoccupante polarizzazione del tessuto sociale e il diffuso disagio sociale



che si accompagna a una povertà sempre più marcata, ha riconosciuto la valenza altamente preventiva della mediazione familiare e la necessità che venga conosciuta non solo dagli addetti ai lavori ma anche da chi è direttamente coinvolto nel conflitto.

Gli strumenti che possono essere presi in considerazione sono sostanzialmente due. Innanzitutto, la campagna pubblicitaria strutturata sul “cosa” sia la mediazione familiare, non potendo tale forma di pubblicità dare indicazioni sul dove, poiché la mediazione oggi è ancora prevalentemente realizzata nell’ambito di realtà private e non pubbliche (le uniche che potrebbero essere promosse dalla Fondazione). Una campagna alla quale far seguire incontri con la cittadinanza, sollecitati proprio dagli spot che, grazie all’elevatissimo numero di partnership di cui dispone la Fondazione, potrebbero essere proposti da tutti i maggiori network e piattaforme.

Altro strumento potrebbe essere la previsione dell’apertura di una sezione del cosiddetto Libro bianco sul progresso sociale, dedicata espressamente alla mediazione familiare, nella quale inserire alcuni contributi scientifici. Il *Libro bianco* della Fondazione pubblicità progresso rappresenta uno spazio editoriale all’interno del quale esperti partecipano, con i loro contributi, “alla trasformazione delle idee di Progresso in nuove architetture sociali ed azioni concrete” finalizzate a generare “nuove idee e nuovi paradigmi culturali e valoriali ... per la creazione di un futuro condiviso migliore”. Quale miglior contesto per sottolineare la profonda connotazione etica della scelta di mediare e di promuovere la mediazione familiare per la pacificazione delle relazioni familiari e la protezione dei figli spezzati dalla vicenda separativa?

2.2 Il ricorso alla mediazione familiare ~~lite pendente~~

Nel novellato procedimento unitario in materia di persone, minorenni e famiglie alla mediazione familiare, lo si è detto, è stata attribuita grande rilevanza. Per incentivare le parti a rivolgersi a un percorso di mediazione, un ruolo centrale è stato attribuito al giudice. È il presidente (o il giudice delegato) che, previa verifica dell’assenza di allegazioni di violenza, invita le parti a rivolgersi al mediatore familiare, già nel decreto di fissazione dell’udienza; è il giudice delegato alla trattazione del procedimento che, in qualunque stato e grado del processo, può invitare le parti a rivolgersi alla mediazione familiare, rappresentando l’esistenza dell’elenco costituito presso ciascun tribunale al fine di stimolare l’attivazione di questo percorso.

Con esclusione dei procedimenti che presentino allegazioni di violenza o di abuso, per i quali almeno fino a quando non sia provata l’eventuale infondatezza delle allegazioni, non può essere formulato alcun invito alla mediazione, in tutte le altre ipotesi nel momento in cui il giudice stimola le parti a seguire un primo incontro informativo sulla mediazione può essere di aiuto spiegare la natura, le finalità e le caratteristiche della mediazione familiare (percorso poco noto e a volte confuso con la conciliazione o con la consulenza), sottolineare la gratuità del primo incontro informativo e rilevare la possibilità di interrompere in qualunque momento tale percorso con immediata ripresa del procedimento giudiziale. Un’approfondita conoscenza da parte del giudice della mediazione familiare renderà sicuramente l’invito a rivolgersi al mediatore più “forte” e maggiori saranno i margini di riuscita di questo invito.

Occorre premettere che al giudice delle famiglie e dei minori il legislatore ha assegnato un ruolo peculiare, quello della risoluzione della controversia familiare, non tanto e non solo con l’emissione di una decisione, ma anche e soprattutto attribuendo un ruolo di “conciliazione” della controversia con la ricerca di un accordo. L’accordo raggiunto all’esito della mediazione familiare è certamente da considerare il migliore accordo possibile, perché precipitato delle volontà delle parti composte grazie all’ausilio del mediatore familiare, che nel suo ruolo demiur-



gico di facilitatore delle relazioni, può permettere ai genitori, ex partner ma “ancora e sempre” genitori, di raggiungere la migliore composizione degli interessi.

Il ricorso alla mediazione nel corso del giudizio è possibile anche nelle delicate ipotesi in cui in presenza di iniziale allegazione di violenza, all'esito dell'accertamento preliminare demandato dalle norme al giudice, prima dell'assunzione di qualunque provvedimento provvisorio o urgente, non emergano riscontri oggettivi della allegata violenza o dell'abuso. Come sopra detto (cfr. paragrafo 1.3.2), in questa ipotesi è possibile che il giudice formuli alle parti quell'invito alla mediazione inibito in prima battuta, proprio dalla presenza di allegazione di violenza o abuso. In tali ipotesi il ruolo del mediatore familiare potrà essere ancora più centrale, poiché potrà aiutare le parti a comporre non solo l'ordinario conflitto familiare ma anche le tensioni che possono aver generato la prospettata allegazione di violenza o di abuso.

Il giudice, nel sollecitare il ricorso alla mediazione nella pendenza della lite ha assunto, pertanto, un ruolo nevralgico.

2.2.1 Il tempo per la mediazione rispetto al tempo del processo: probabilità di successo e criticità

Al giudice procedente è quindi assegnato il compito di valutare, nel corso del processo, quale sia il momento idoneo per invitare la parti a seguire il percorso di mediazione familiare.

Nel corso delle audizioni svolte in seno alla commissione per lo studio della mediazione familiare, agli auditi è stata sottoposta precisa domanda in merito al “tempo per la mediazione rispetto al tempo del processo”. È stato chiesto agli auditi, sia magistrati sia mediatori, sulla base delle rispettive esperienze, se fosse individuabile un preciso momento, nella scansione dell'iter processuale, in cui sia preferibile formulare l'invito alla mediazione da parte del giudice e se questa scelta possa influire sulla probabilità di successo del percorso.

Come prevedibile la risposta non è stata univoca, poiché in alcune ipotesi può essere preferibile che il giudice inviti le parti a seguire un percorso di mediazione all'esito del primo contatto, al momento dell'udienza ex articolo 473-bis.21 del Codice di procedura civile, di comparizione personale, nel corso della quale viene compiuto l'interrogatorio libero. All'esito di tale udienza, prima di adottare i provvedimenti provvisori e urgenti, il giudice potrebbe reputare opportuno invitare le parti a rivolgersi al mediatore familiare, rappresentando la possibilità di sceglierlo tra quelli presenti nell'elenco costituito presso il tribunale. Al contrario, qualora dall'interrogatorio libero delle parti dovesse emergere un'elevata conflittualità, potrebbe essere opportuno adottare i provvedimenti provvisori, ex articolo 473-bis.22 del Codice di procedura civile, al fine di fissare una cornice giudiziaria, un perimetro di contenimento, in grado di comporre l'iniziale acuto conflitto, rimandando l'invito alla mediazione alle udienze successive. Tra tutti gli esperti ascoltati è emersa convergenza sull'impossibilità di generalizzazioni, e sulla necessità di calibrare l'invito alla mediazione rispetto alla fattispecie concreta.

È emersa, invece, unanimità di vedute quanto alla necessità di elevata formazione e specializzazione da parte dei giudici della famiglia e dei minori. Solo un'approfondita conoscenza della mediazione familiare, la capacità di sondare, seppure sommariamente, la presenza di indici di “mediabilità” della coppia genitoriale – anticipando o rinviando l'invito alla mediazione a seconda della capacità dei genitori di sintonizzarsi sulla possibile composizione del giudizio, uscendo dalla dinamica vincitore/vinto propria del processo – può rendere proficuo l'invito alla mediazione familiare formulato dal giudice.



Anticipare l'invito potrebbe provocare la mancata adesione al percorso all'esito del primo incontro informativo, ovvero non garantire la positiva riuscita dello stesso.

Altro aspetto sul quale occorre interrogarsi è l'opportunità di attivare sportelli informativi all'interno del tribunale. In alcuni circondari sono stati attivati tali sportelli e nel corso delle audizioni è stata rilevata l'efficacia di una pronta risposta all'adesione delle parti al percorso di mediazione proposto dal giudice. La possibilità, a seguito dell'invito del giudice, di potersi rivolgere immediatamente al mediatore familiare per il primo incontro informativo sembra garantire una maggiore adesione al percorso, che invece potrebbe non essere seguito qualora vi sia uno scarto temporale tra la sollecitazione del giudice e la fissazione del primo incontro di mediazione.

Sembra, comunque, preferibile che il giudice inviti le parti a seguire il percorso di mediazione quando il conflitto appare focalizzarsi sulla gestione della genitorialità: in questa ipotesi l'intervento del mediatore terzo e neutrale può aiutare i genitori a manifestare le esigenze più profonde nella gestione della prole, sia quanto agli aspetti dell'affidamento sia quanto agli aspetti del mantenimento.

Un'altra valutazione che può essere compiuta attiene, come detto, alla "mediabilità" della controversia. Nel caso in cui il conflitto sia molto elevato potrebbe non essere opportuno inviare le coppie in mediazione familiare, percorso che presuppone una seppur minima capacità di dialogo. Una risposta univoca tuttavia non appare possibile, dovendosi rimettere la scelta alla valutazione del caso concreto e alla professionalità del mediatore, che all'esito dei primi colloqui – sempre opportuno – potrà verificare la presenza di indici di "mediabilità" della coppia.

Ottenuta l'adesione delle parti al percorso di mediazione familiare, il giudice dovrà cercare di assicurare la "tregua" dal processo, presupposto indispensabile per una corretta mediazione familiare. A questo fine è possibile disporre una sospensione volontaria del processo ex articolo 296 del Codice di procedura civile (sospensione a istanza delle parti, che può essere concessa per una volta e per un periodo non superiore a tre mesi), ovvero disporre un rinvio (di almeno quattro o cinque mesi, tempo ordinariamente necessario per il completamento di un percorso di mediazione familiare).

In presenza di mero rinvio l'effettività della tregua sarà rimessa alla deontologia dei difensori, che malgrado la sussistenza del percorso di mediazione familiare potrebbero "violare" la tregua, proponendo istanze¹⁸). Per superare tale rischio potrebbe essere preferibile disporre la sospensione, che ha positivi effetti in termini di ricadute quanto al *disposition time* che registra la durata del processo.

Fondamentale per la riuscita della mediazione è il coinvolgimento dei difensori. Questi ultimi svolgono un ruolo essenziale nelle controversie in materia di famiglia e minori e devono poter vagliare l'accordo che le parti hanno raggiunto in mediazione, al fine di verificarne la congruità, soprattutto quanto agli aspetti economico-patrimoniali.

All'esito del percorso di mediazione le parti, con l'avallo dei difensori (cfr. supra ancora il D.M. n. 151/2023) possono trovare un accordo in grado di definire l'intera controversia ovvero raggiungere un accordo solo parziale o, infine, non raggiungere nessun accordo.

Nel primo caso, qualora l'accordo raggiunto in mediazione sia positivamente vagliato dai difensori delle parti, il processo sarà definito. Al contrario, in caso di accordo parziale o di non accordo, il processo proseguirà per definire le domande rimaste controverse ovvero l'intero giudizio.

¹⁸ In casi di necessità e urgenza rientra comunque nei compiti dei difensori chiedere l'intervento del giudice, anche in pendenza di percorso di mediazione familiare.



Dalle audizioni è emersa l'assenza di rilevazioni statistiche relativamente alle percentuali di conclusione di accordi all'esito di mediazione familiare demandate dal giudice: sarebbe opportuno introdurre tali rilevazioni, sia per verificare la percentuale di "successo" della mediazione proposta sia per verificare la tenuta nel tempo di tali accordi (verificando l'incidenza di successive istanze di modifica delle condizioni).

2.2.2 L'informativa sulla mediazione: spazi informativi, ruolo promotore dell'avvocato, ruolo promotore del giudice

Le recenti riforme di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e della famiglia hanno conferito un ruolo chiave alla mediazione familiare. Scegliendo di mantenere in capo alle parti la libertà di scelta di intraprendere o meno il percorso di mediazione familiare, il legislatore ha inteso dare rilievo all'informativa, momento in cui le parti ricevono, direttamente dal mediatore familiare, le informazioni necessarie a una scelta consapevole.

Tra i soggetti più rappresentativi della categoria dei mediatori familiari, la F.I.A.Me.F. si è adoperata per la diffusione della cultura della mediazione familiare attraverso un'adeguata, diffusa e precisa informazione ai cittadini e agli utenti, che auspicabilmente dovrebbero poterla conoscere molto prima di accedere alle aule di giustizia. Già nel 2019, in una nota F.I.A.Me.F. sull'informativa nei tribunali inviata ai presidenti di tribunale e ai consigli degli Ordini degli avvocati, la Federazione scriveva: "Per Informativa sulla mediazione familiare si intende quell'attività prestata a titolo gratuito volta a far conoscere le caratteristiche, gli obiettivi della Mediazione Familiare e la qualifica professionale della figura del mediatore familiare, così come definita dall'attuale normativa".

La funzione informativa svolta dal mediatore familiare è prevista dall'articolo 473-bis.10 del Codice di procedura civile. La disposizione, inserita dal decreto legislativo n. 149/2022 nel Titolo IVbis del Codice di procedura civile, prevede che il giudice possa in ogni momento invitare le parti a rivolgersi a un mediatore familiare da loro scelto tra coloro che sono inseriti nell'elenco istituito presso il tribunale ai sensi dell'articolo 12 bis ss. delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile "per ricevere informazioni circa le finalità, i contenuti e le modalità del percorso e per valutare se intraprenderlo".

Un principio acquisito e valorizzato dalla riforma è certamente quello della specificità dell'informativa da parte del mediatore familiare, il quale si adopera per far conoscere alle persone che si trovano nell'emergenza della crisi separativa quale possa essere il valore aggiunto della mediazione familiare. Si tratta di un'attività che non si riduce a una mera comunicazione ma che realizza un incontro delle parti con la mediazione familiare.

La rilevanza dell'informativa fatta dal mediatore familiare è ripresa anche dal decreto ministeriale n. 151/2023 che, all'articolo 6 comma 10, prevede una serie di obblighi di informazione che il mediatore familiare, in possesso dei requisiti per l'esercizio della professione, deve fornire ai mediandi in pendenza di un procedimento giudiziario.

Il mediatore familiare, dopo aver informato gratuitamente le parti sulla finalità, i contenuti e i costi del percorso di mediazione familiare, dovrà informarle sulla disponibilità dell'elenco dei mediatori familiari istituito presso il tribunale. In caso di consenso al percorso, il mediatore familiare dovrà informare le parti della possibilità di avvalersi di uno dei mediatori familiari iscritti in tale elenco.



Da una lettura combinata dell'articolo 473-bis.10 del Codice di procedura civile e del citato decreto ministeriale n. 151/2023 sembra evidente l'importanza dell'informativa e la rilevanza dell'elenco di cui all'articolo bis delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile.

Nel corso delle audizioni è emerso più volte che un possibile ostacolo alla piena funzionalità della mediazione familiare è costituito dalla confusione tra gli operatori che, a vario titolo, si occupano della vicenda separativa. Si è rilevato, infatti, che una parte della magistratura non distingue chiaramente tra la mediazione familiare e la conciliazione o tra la mediazione familiare e la terapia di coppia.

È quindi di fondamentale importanza una formazione *ad hoc* dei giudici sulle precipue caratteristiche della mediazione familiare, affinché le parti possano recarsi da un mediatore familiare e ottenere informazioni necessarie a una scelta consapevole. A tal proposito il legislatore è intervenuto sul contenuto del decreto di fissazione dell'udienza, stabilendo che il presidente informa le parti della possibilità di avvalersi della mediazione familiare (articolo 473-bis.14 del Codice di procedura civile). Ecco allora che un primo contatto informativo tra le parti e il mediatore familiare sarebbe possibile anche antecedentemente alla prima udienza. In realtà, il giudice può "in ogni momento" informare le parti della possibilità di avvalersi della mediazione familiare (articolo 473-bis.10 del Codice di procedura civile). Si tratta di un'informazione che, secondo i docenti universitari auditi, "deve" essere data in ogni momento del procedimento.

Durante le audizioni svolte dalla commissione alcuni avvocati hanno fatto rilevare un possibile ostacolo alla mediazione familiare. L'incontro tra le parti e il mediatore familiare prima dell'inizio del processo potrebbe essere ostacolato dai termini perentori per il deposito delle memorie antecedenti la prima udienza. Memorie il cui contenuto potrebbe incidere sulla volontà delle parti di incontrarsi nella stanza della mediazione familiare.

Ecco allora che, in mancanza di una concreta collaborazione degli avvocati, l'avviso previsto nell'articolo 473-bis.14 del Codice di procedura civile potrebbe non sortire effetti. Rispetto al decorso dei termini processuali, poi, una soluzione si rinviene nella richiesta ex articolo 296 del Codice di procedura civile "sospensione su richiesta delle parti", che potrebbe ampliare il tempo necessario al percorso di mediazione familiare. Tuttavia, dalle audizioni svolte in commissione è emerso che questa possibilità è poco conosciuta e/o utilizzata nonostante diversi auditi abbiano convenuto sulla necessità di "un rinvio dei provvedimenti che blocchi lo scorrere dei termini processuali, in modo che la mediazione familiare sia vissuta dalle parti senza la spada di Damocle dei termini che scorrono".

Pare evidente che la scelta se intraprendere o meno un percorso di mediazione familiare spetti alle parti, ma l'avvocato ha un ruolo determinante nel consigliare al proprio cliente di recarsi da un mediatore familiare per ricevere gratuitamente tutte le informazioni necessarie.

L'articolo 6 della legge n. 162/2014, nel quale si prevede che nella procedura di negoziazione assistita gli avvocati informano le parti "della possibilità di esperire la mediazione familiare", potrebbe essere integrato con l'invito a rivolgersi a un mediatore familiare professionista inserito nell'elenco ex articolo 12 delle disposizioni di attuazione al Codice di procedura civile come suggerito da un professore universitario in sede di audizione, affinché l'informativa giunga alle parti direttamente al mediatore familiare.

La collaborazione tra avvocati e mediatori familiari, entro ambiti precisi e ben definiti, può andare a tutto vantaggio delle famiglie coinvolte nella vicenda separativa e può realizzarsi solo attraverso una formazione specifica degli avvocati e la previsione di un chiaro dovere deontologico per l'avvocato.



Fino all'entrata in vigore delle recenti riforme gli spazi o sportelli informativi presso i tribunali hanno costituito un'importante prassi di riferimento in materia di informativa. In alcune realtà virtuose essi hanno certamente contribuito alla promozione della mediazione familiare: non soltanto con le coppie in fase di separazione, ma anche con le figure professionali che si occupano della separazione stessa (avvocati, consulenti di ufficio e di parte, coordinatori genitoriali e psicologi). Un'esperienza che potrà continuare, nel rispetto delle novità normative introdotte.

Se le condizioni del singolo tribunale lo permetteranno gli spazi o sportelli informativi potrebbero proseguire la loro opera di diffusione della mediazione familiare, ad esempio costituendo un luogo fisico dove i mediatori familiari inseriti nell'elenco potranno fornire l'informativa prevista dall'articolo 473-*bis*.10 del Codice di procedura civile.

2.2.3 Gli oneri del percorso di mediazione familiare e il problema del loro sostenimento

Il compenso per le prestazioni professionali del mediatore familiare è disciplinato dall'articolo 8 del decreto ministeriale n. 151/2023, che stabilisce che "Ciascuno dei mediandi si impegna a corrispondere al mediatore familiare per ogni incontro effettivamente svolto la somma di 40,00 euro oltre oneri di legge. 5. La somma di cui al comma 4 è moltiplicata secondo i seguenti parametri: a) bassa complessità e conflittualità: moltiplicato 1; b) media complessità e conflittualità: moltiplicato 1,5; c) alta complessità e conflittualità: moltiplicato 2".

Si tratta di una previsione che si applica certamente ai rapporti libero professionali e che appare difficilmente eludibile. Pur volendo considerare la soglia minima fissata dal decreto, questa deve essere moltiplicata per un numero di incontri limitato ma che può ragionevolmente attestarsi sulla decina, determinando un costo medio di 500 euro che ciascun cliente dovrebbe sostenere per un intero percorso di mediazione familiare. Ne consegue una considerazione relativa alla sostenibilità economica di un percorso di mediazione familiare, che va valutata in base alla capacità reddituale del cliente e a tutte le ulteriori spese che può comportare un conflitto separativo.

Esponenti dell'avvocatura, della magistratura e del mondo universitario, auditi dalla commissione istituita dall'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, hanno concordemente individuato nel costo un possibile ostacolo alla decisione di intraprendere un percorso di mediazione familiare.

Il problema del costo della mediazione familiare non è stato oggetto di attenzione da parte del legislatore delle riforme. La legge 26 novembre 2021, n. 206 ha previsto incentivi fiscali per le procedure stragiudiziali di risoluzione delle controversie: limitatamente alle procedure di mediazione civile e commerciale e della negoziazione assistita. Scelta, questa, che da un lato ha palesato una diversità di trattamento del legislatore tra la mediazione civile e la mediazione familiare, a discapito della seconda. Per altro verso, il legislatore ha previsto per la procedura di negoziazione assistita il patrocinio a spese dello Stato, nonostante l'articolo 6 della legge 10 novembre 2014, n. 162 contempli la "possibilità di esperire la mediazione familiare" e che per questo le parti si rivolgano ad un professionista terzo. Si tratta di una grave lacuna che rischia di depotenziare il rilievo che le riforme hanno voluto attribuire alla mediazione familiare quale intervento chiave per la risoluzione dei conflitti familiari.

Avrebbe certamente giovato prevedere un credito d'imposta in favore delle parti di un percorso di mediazione familiare, così come stabilito dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149.



Se rivolgersi a un mediatore familiare privato può essere una scelta costosa, al cittadino rimarrebbe la possibilità di un servizio pubblico di mediazione familiare, che per sua natura dovrebbe essere gratuito o a compartecipazione.

Durante le audizioni della commissione istituita dall'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza sono emerse alcune criticità relative ai servizi pubblici.

Anzitutto, si è rilevata una disomogeneità legislativa tra regioni. Solo alcune regioni prevedono con apposita normativa regionale la presenza strutturale di centri/servizi di mediazione familiare, mala previsione normativa rimane spesso inattuata.

Inoltre, nonostante il legislatore, fin dal 2017 (decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 *Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà*) abbia incluso il servizio di mediazione familiare tra i servizi afferenti al sistema integrato di interventi e servizi sociali, non tutti gli ambiti territoriali o distretti sociosanitari decidono di dotarsi di un mediatore familiare tra i componenti dell'équipe multidisciplinare. Condizioni che incidono sul diritto di un cittadino di avere accesso gratuito a un servizio che costituisce un utile strumento per la buona gestione dei conflitti familiari e, soprattutto, per la tutela dei minori coinvolti nelle liti tra genitori.

Altro elemento di criticità è stato riferito da mediatori familiari con esperienza nei servizi pubblici. Il rapporto di fiducia tra mediatore familiare e utenti necessita di una continuità di servizio. Nel caso in cui la pubblica amministrazione decida di affidare il servizio di mediazione familiare a enti del terzo settore sarà il soggetto affidatario a selezionare il mediatore familiare che provvederà a erogare la prestazione oggetto del servizio. Considerato che i soggetti affidatari del servizio ne gestiscono l'erogazione per il periodo di affidamento stabilito dalla stazione appaltante, è possibile che nel periodo successivo cambi il soggetto affidatario e, probabilmente, anche il mediatore familiare impiegato.

Un ulteriore elemento di difficoltà è costituito dal possibile disallineamento dei servizi pubblici rispetto alla normativa vigente. Referenti della magistratura hanno affermato in sede di audizione che "ultimamente ai servizi sociali non ci sono professionisti specializzati".

Nei servizi pubblici (servizi sociali comunali o consultori familiari) la mediazione familiare viene spesso erogata da assistenti sociali o psicologi.

Il decreto ministeriale n. 151/2023, regolamentando la professione del mediatore familiare, vieta l'esercizio di questa professione a coloro che non sono in possesso di titoli e requisiti specifici. Il nuovo quadro normativo non soltanto consente all'utenza di tutelarsi da mediatori familiari non adeguatamente formati ma obbliga la pubblica amministrazione a scegliere se assumere mediatori familiari in possesso dei requisiti prescritti dal decreto ministeriale n. 151/2023, oppure provvedere a dotare gli operatori già strutturati di titoli e requisiti obbligatori.

In tal senso un esempio virtuoso è costituito dalla Regione Abruzzo, che nel 2020 ha stabilito con legge che i mediatori familiari operanti sul territorio regionale "siano in possesso del requisito di attestazione di qualità e di qualificazione professionale, rilasciato da una delle associazioni di categoria professionale, inserita nella Sez. 2 dell'elenco del Ministero dello Sviluppo Economico" ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 4/2013. Un esempio tanto virtuoso quanto isolato, per quanto consti.



2.2.4 Gli elenchi dei mediatori familiari presso i tribunali

La legge 26 novembre 2021, n. 206 ha posto la mediazione familiare tra gli strumenti centrali nella risoluzione delle crisi familiari, prevedendo “l’istituzione, presso ciascun tribunale, di un elenco dei mediatori familiari”.

Attraverso un elenco istituzionalizzato di professionisti qualificati il legislatore ha voluto colmare una carenza di sistema che ha spesso impedito alla mediazione familiare di svolgere la sua funzione normalizzatrice dei conflitti familiari.

La *ratio* della scelta di istituire l’elenco risiede nella necessità di impedire che il tempo trascorso dalla coppia a cercare un mediatore familiare sia tempo tolto al dialogo a vantaggio del conflitto. Nelle conclusioni della commissione per l’elaborazione di proposte di interventi in materia di processo civile e di strumenti alternativi, si legge, “la volontà, spesso embrionale, di comporre il conflitto familiare, intercettata dal giudice che formula l’invito alla mediazione, può essere vanificata dalla ricerca sul territorio di mediatori familiari qualificati”.

Il legislatore delegato ha introdotto nel Titolo II delle Disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile (*Degli esperti e degli ausiliari del giudice*) il Capo I *bis*.

Una collocazione sistematica motivata dalla necessità di dare all’elenco dei mediatori familiari una struttura che consentisse all’Autorità giudiziaria di esercitare un controllo disciplinare sui mediatori familiari iscritti nell’elenco. Infatti, l’articolo 12 *ter* delle Disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile contempla l’applicazione degli articoli che regolamentano il procedimento disciplinare previsto per i consulenti tecnici del giudice. Una scelta che ha alimentato la convinzione di coloro che ritengono, a torto, che il mediatore familiare sia un consulente del giudice, da questi nominato e con obbligo di riferire sul proprio operato. Un’assimilazione smentita dai caratteri distintivi dell’attività professionale del mediatore familiare e dall’articolo 473-*bis*.10 del Codice di procedura civile nel quale si stabilisce che il mediatore familiare è scelto dalle parti, le quali valuteranno se intraprendere il percorso di mediazione familiare dopo aver ricevuto dal mediatore familiare le “informazioni circa le finalità, i contenuti e le modalità del percorso”.

A quasi due anni dall’entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 è possibile fare un primo bilancio sull’attuazione della volontà del legislatore di istituire un elenco di mediatori familiari in ogni tribunale.

Utilizzando i dati di un monitoraggio condotto dalla F.I.A.Me.F. a oggi risulta che su 142 tribunali (numero comprensivo delle sezioni distaccate) solo poco più di un terzo ha provveduto all’istituzione dell’elenco e alla sua pubblicazione sul sito web.

Un altro dato che emerge dalle rilevazioni F.I.A.Me.F. riguarda il Comitato previsto dall’articolo 12 *ter* delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile e preposto alla formazione e revisione dell’elenco. A gennaio 2025 21 tribunali italiani non hanno provveduto a costituire il Comitato, nonostante la F.I.A.Me.F. abbia già designato il componente mediatore familiare.

Quanto rilevato dal monitoraggio F.I.A.Me.F. trova conferma nelle risposte fornite da circa 70 tribunali al questionario predisposto dall’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza. Da questi dati emerge un preoccupante ritardo nell’istituzione di un elenco di professionisti che, nelle intenzioni del legislatore, dovrebbero avere un ruolo determinante nel prevenire possibili escalation di conflitti genitoriali e le conseguenze sui minori coinvolti.



Nell'ambito del progetto *Studio sulla mediazione familiare in Italia*, la commissione istituita dall'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza ha avuto modo di incontrare anche i referenti della magistratura con i quali si è verificato lo stato dell'istituzione degli elenchi.

Durante le audizioni sono emerse alcune criticità e visioni eterogenee.

Alcuni magistrati, ad esempio, ritengono che l'elenco vada istituito solo a seguito di un congruo numero di domande iscrizione. Tesi che non trova conferma nell'articolo 12 *bis* citato, che non subordina l'istituzione dell'elenco al raggiungimento di un numero minimo di mediatori familiari.

Pertanto, alla luce del nuovo quadro normativo, l'elenco dei mediatori familiari non soltanto costituisce il riferimento dei giudici ma annovera professionisti la cui qualificazione è stata preventivamente accertata da un organo valutativo, composto anche da un mediatore familiare, deputato a verificare che gli aspiranti all'iscrizione in elenco siano in possesso di adeguata formazione e di specifica competenza nella disciplina giuridica della famiglia nonché in materia di tutela dei minori e di violenza domestica e di genere, come stabilito dall'articolo 12 *quater* citato.

L'elenco voluto dal legislatore potrà concretamente assolvere alla sua funzione se le parti ne conosceranno esistenza e utilità. Per questo sarà determinante il ruolo del giudice, che potrà svolgere una *moral suasion* sulle parti di un procedimento separativo affinché consultino l'elenco per ricevere gratuitamente le informazioni necessarie a decidere consapevolmente se intraprendere un percorso di mediazione familiare, anche per raggiungere accordi che il giudice dovrebbe valutare con maggior riguardo "in particolare qualora raggiunti all'esito di un percorso di mediazione familiare" (art. 337 ter c.c.).

A tal proposito, durante le audizioni della commissione istituita dall'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza è emersa la necessità di una maggiore sensibilizzazione della magistratura nei confronti della mediazione familiare, perché solo un'adeguata formazione potrà rendere il giudice in grado di stimolare le parti a intraprendere un percorso di mediazione, invitandole a consultare l'elenco dei mediatori familiari costituito presso ciascun tribunale.

2.3 La mediazione familiare transfrontaliera

Come si è visto *supra* (par. 1.1.2), la mediazione familiare transfrontaliera è lo strumento cui è necessario ricorrere laddove la famiglia in crisi presenti almeno un elemento di internazionalità, in applicazione dei richiamati strumenti normativi a livello internazionale e dell'Unione europea che la prevedono. Tale tipologia di mediazione familiare, *specialis* rispetto alla mediazione familiare "puramente interna", richiede un'attenzione del tutto peculiare da parte del sistema (tanto del legislatore quanto degli attori che vi operano), proprio per le specificità che la caratterizzano.

Per dare un'attuazione efficace a tale strumento nel perimetro ordinamentale italiano occorre dunque muovere necessariamente dall'*humus* entro cui si colloca – il sistema italiano di mediazione familiare – spogliandosi, al contempo, dei particolarismi comuni che caratterizzano lo strumento interno, plasmato su esigenze tutte "autoctone": ragion d'essere, metodologia, tempistiche, approccio, destinatari, linguaggio, eccetera. Occorre guardare alla mediazione familiare transfrontaliera con un'ampiezza di vedute che implica, tra le altre cose, "guardare verso l'altro", a fonti normative diverse da quelle nazionali – più "familiari" per l'operatore – e anche a prassi comparate applicate in Stati limitrofi con maggiore esperienza in questo settore.



Alcune audizioni hanno avuto a oggetto l'ascolto di esperti specificamente dedicati alla mediazione familiare transfrontaliera, uno per tutti il Direttore dell'Ufficio IV – Autorità centrali, del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia e hanno saputo illuminare la commissione sul tema, illustrando le difficoltà che lo strumento incontra nell'adeguamento all'interno dell'ordinamento italiano. Inoltre, alcune domande contenute nei questionari elaborati dall'Autorità garante (su cui v. *infra*, par. 2.5), rivolti soprattutto ai tribunali per i minorenni, hanno riguardato la specifica materia: tuttavia, solo tre su 29 tribunali per i minorenni hanno inoltrato le proprie risposte, per cui il panorama ricostruito risulta necessariamente limitato.

In generale si è rilevata poca attenzione da parte dei professionisti auditi – esperti in mediazione familiare “puramente interna” – alla dimensione transfrontaliera del fenomeno, disattenzione incolpevole dettata da un'assenza di consapevolezza intorno al tema. Spesso, infatti, l'elemento di internazionalità della famiglia – e questo si denota, a volte, anche nella dimensione pratica della professione forense – non sembra incidere sulla gestione del caso, a partire dall'applicazione di determinate norme.

Le criticità emerse attorno alla mediazione familiare transfrontaliera in Italia attengono essenzialmente a due profili.

Da un lato, il livello normativo, ove la mediazione familiare transfrontaliera non appare riconosciuta quale tipologia specifica di mediazione familiare. Basti pensare che il decreto ministeriale n. 151/2023 non la menziona in alcun modo.

Dall'altro lato, di conseguenza, sul piano dell'operatività, la mediazione familiare transfrontaliera incontra ostacoli non di poca importanza. In relazione alla formazione dei mediatori familiari, chiamati in prima persona ad applicare la normativa UE di riferimento, non sono previsti moduli formativi specifici (oggi chiaramente delineati, per i mediatori familiari “puramente interni”, nel menzionato D.M. n. 151/2023).

Quanto all'approccio alla mediazione familiare, anche nella prospettiva delle modalità di svolgimento, vi sono due aspetti che sono stati affrontati.

Il primo è quello relativo alle tempistiche della mediazione: se, invero, il Regolamento 2019/1111 prescrive che il procedimento di rimpatrio si concluda entro sei settimane – includendo, in questo arco temporale, anche gli eventuali incontri di mediazione – il “tempo della mediazione” puramente interna (solitamente tra i 10-12 incontri, uno a settimana) mal si coordina con queste indicazioni.

Il secondo elemento controverso riguarda la videoconferenza quale modalità da remoto per lo svolgimento degli incontri: nella prospettiva italiana, invero, gli incontri di mediazione familiare avvengono in presenza, ciò che garantisce alle parti la possibilità di esprimersi senza limitazioni, anche attraverso un linguaggio non verbale. Gli esperti auditi hanno tuttavia ammesso che, laddove l'elemento geografico (si pensi a genitori collocati in stati diversi, come spesso avviene nei casi di sottrazione internazionale di minori) si frapponga alla realizzazione di un percorso di mediazione, è certamente opportuno l'impiego di strumenti elettronici che agevolino il dialogo tra le parti in conflitto.

I tribunali per i minorenni che hanno risposto ai questionari elaborati dall'Autorità garante hanno evidenziato, tra le più significative criticità nel veicolare la mediazione familiare in funzione di risorsa per la gestione della conflittualità della coppia nelle vicende genitoriali, le risorse, la scarsa conoscenza della mediazione familiare – anche nella prospettiva transfrontaliera – il rifiuto dei genitori di avvalersi di tale risorsa per la mancata consapevolezza della necessità di



ridurre la loro conflittualità nell'interesse dei minori.

In assenza di un'indicazione chiara da parte del legislatore – in linea, d'altronde, con la tradizione giuridica italiana, per cui le disposizioni sovranazionali direttamente applicabili (quali sono i regolamenti europei) non sono solite essere integrate con discipline nazionali *ad hoc* volte ad agevolare l'operatore nella loro applicazione – è la prassi, in una logica dal basso verso l'alto, che si sta muovendo nella direzione di adeguare il sistema nazionale alle indicazioni provenienti "dall'alto".

Così, l'Autorità centrale italiana promuove incontri sul tema, nel quadro del fenomeno della sottrazione internazionale di minori e le associazioni di categoria – consapevoli del rilievo che si appresta a ricoprire la mediazione familiare transfrontaliera nella vita delle persone di minore età– si fanno parte attiva nella realizzazione di formazioni specialistiche rivolte a mediatori familiari professionisti ("puramente interni"). Se, invero, il decreto di rimpatrio emesso da un tribunale per i minorenni decide del rientro o meno del minorenne in Italia, solo un accordo di mediazione – partecipato dai titolari della responsabilità genitoriale, a essi "prossimo" – può garantire, ancor più che nei rapporti familiari non caratterizzati da elementi di internazionalità, la tenuta delle relazioni future tra genitori e tra genitori e figli.

2.4 La formazione per conoscere la mediazione familiare nell'ambito dei percorsi universitari

Il potenziamento e il consolidamento della cultura della mediazione presuppongono, come in ogni altro campo, una sempre più attenta e approfondita diffusione "pro futuro" della conoscenza del fenomeno, delle sue metodologie, dei suoi obiettivi e delle linee direzionali, rendendo partecipi i giovani delle finalità e dei risultati che tramite la mediazione familiare possono essere perseguiti. In questa prospettiva, un compito fondamentale spetta senza dubbio alle università, che costituiscono i tasselli di congiunzione tra la formazione scolastica (obbligatoria e di base, dapprima, e secondaria di approfondimento, poi, ma sempre con un taglio in prevalenza astratto) e il mondo operativo del lavoro.

Si è quindi ritenuto indispensabile a tal fine operare una ricognizione, a livello nazionale, della frammentata realtà esistente in materia di formazione universitaria sulla mediazione familiare.

Il punto di partenza è consistito nella predisposizione di un sintetico questionario rivolto, in particolare, ai direttori di tutti quei dipartimenti universitari deputati alle scienze umane che maggiormente entrano in relazione con il fenomeno della mediazione familiare e dunque con le facoltà o i dipartimenti di giurisprudenza, psicologia, scienze della formazione, servizi sociali e sociologia. Ciò allo scopo di poter disporre di una fotografia quanto più possibile nitida di quella che è la realtà attuale di diffusione dell'insegnamento di tale materia, in via immediata e diretta ovvero, più in generale, anche nell'ambito di altri percorsi di formazione universitaria comunque incentrati sulla cultura dei metodi alternativi o complementari di risoluzione delle controversie.

All'invio e alla raccolta ed esame dei questionari pervenuti ha fatto poi seguito anche un incontro dedicato all'audizione dei rappresentanti delegati dalle varie università.

All'esito di tale attività pare doveroso operare un distinguo da un lato diacronico, tenendo presente la realtà concreta presente e la più verosimile linea dell'avvenire (vicino e lontano), e dall'altro più generale, di interesse per il fenomeno e di metodo per la costruzione dei possibili



corsi di insegnamento.

A quest'ultimo riguardo è senz'altro possibile affermare che anche nel mondo accademico si registra una sempre maggiore convergenza di interesse per il tema generale dei metodi di risoluzione delle controversie alternativi o complementari alla giurisdizione ordinaria. Invero, emerge una positiva attenzione da parte dei soggetti che operano a livello accademico nei confronti di tali strumenti, nella presa di coscienza e sempre maggiore consapevolezza che si tratta di strumenti fondamentali per una diversa – e spesso anche più efficace – risoluzione del conflitto.

Questa consapevolezza risulta ancor più rafforzata in molti ambiti contraddistinti dalla specialità delle controversie e in particolare laddove entrano in gioco – come avviene nell'ambito della mediazione familiare – i diritti di soggetti vulnerabili, quali sono ad esempio e *in primis* i minorenni (terzi, oltre tutto, rispetto al conflitto, pur se nello stesso coinvolti).

A questo dato generale corrisponde la sempre maggiore diffusione di corsi universitari che, pur se non specificamente dedicati all'esclusivo insegnamento della materia della mediazione familiare, permettono comunque di occuparsi anche di quest'ultima in una prospettiva trasversale.

Al contrario, l'istituzione di un corso di insegnamento universitario *ad hoc* sulla mediazione familiare costituisce ancora un fenomeno poco diffuso. Allo stato la stessa risulta istituita nell'ambito di alcuni corsi di laurea a indirizzo giuridico in senso stretto soltanto raramente, mentre lievemente più diffusa nei corsi di laurea a indirizzo psicologico o sociale. Malgrado ciò, sono state raccolte numerose testimonianze dei rappresentanti delle università giuridiche italiane che hanno comunque espresso un particolare interesse nella prospettiva di una possibile istituzione di corsi *ad hoc* e che, anche e proprio per questo motivo, da anni si impegnano comunque nella diffusione della cultura della mediazione familiare attraverso un più o meno approfondito richiamo nei diversi e più generali corsi dedicati alla mediazione civile, alle tecniche di risoluzione delle controversie, ovvero ancora e dal punto di vista sostanziale al diritto di famiglia e dei minori.

Per contro, un interesse ancora superiore per la materia della mediazione familiare è emerso in relazione ai corsi di laurea non già giuridici, quanto di stampo psicologico-sociale. E così, un'attenzione all'insegnamento di tale materia viene riservata anche nei più specifici settori delle facoltà di psicologia o di scienze della comunicazione, nei quali uno spazio sempre più qualificato viene dedicato al tema della mediazione familiare, anche mediante l'istituzione di corsi *ad hoc*.

Con riferimento, poi, alla selezione dei docenti, emerge una sentita necessità di dare vita a corsi che coinvolgano non soltanto i professori universitari – scelti sulla base di una precisa ma differente selezione e spesso appartenenti all'università di riferimento che eroga il corso – ma anche ulteriori soggetti specificamente qualificati in tema di mediazione familiare che normalmente operano in altri e diversi settori professionali all'interno della società. E così, in particolare, forte è l'esigenza di creare strette collaborazioni – anche a livello di insegnamento accademico – con psicologi, assistenti sociali, educatori, avvocati e mediatori familiari.

La materia della mediazione familiare è, infatti, per sua stessa natura trasversale e una formazione anche accademica rivolta non solo ai futuri operatori del diritto ma anche a tutti quei soggetti che diversamente e in altri ambiti operano con le famiglie e i minori, non può che rivelarsi di fondamentale aiuto per gli stessi. Una formazione multidisciplinare e intersezionale rivolta a una pluralità di professionisti di diversa estrazione permetterebbe di intervenire con ancora maggiore efficacia a supporto delle famiglie che devono gestire conflitti di natura ete-



rogea, i quali spesso hanno un'inevitabile conseguenza anche sulle scelte educative e sulla crescita dei minorenni.

Per concludere, è doveroso sottolineare come il maggiore interesse dimostrato da alcune realtà universitarie piuttosto che da parte di altre verso il fenomeno della mediazione familiare resti un dato ineludibile e anche in qualche misura comunque in sé apprezzabile. È un dato ineludibile, poiché corrisponde a una cifra tipica che contraddistingue ogni istituto di formazione scolastica prima ancora che universitaria, che tende ad acquisire e sviluppare connotati e caratteristiche *ad hoc*, sia in risposta a una progettualità originaria frutto di un personale sentire individuale o collettivo sia in funzione per così dire concorrenziale e al fine di stimolare l'interesse del mercato e la raccolta di adesioni da parte degli studenti. Ed è un dato in sé anche apprezzabile, in quanto tali caratteristiche e cifre si trasformano in veri e propri *atout*, nella misura in cui l'interesse e la passione rappresentano sempre i motori propulsori di ogni esperienza (culturale o applicativa) umana.

Allo stesso tempo, tuttavia, non si può non sottolineare come una corretta diffusione della cultura della mediazione dovrebbe sollecitare una diffusione delle sue regole e dei suoi metodi in modo più omogeneo su tutto il territorio nazionale, al fine di evitare che si creino lacune geografiche o zone d'ombra in cui il fenomeno non riceva alle basi una corretta informativa sulla popolazione studentesca, che rappresenta il bacino di utenza per i futuri non solo operatori della mediazione familiare ma anche suoi possibili fruitori.

2.5 La formazione per conoscere la mediazione familiare nell'ambito delle linee di indirizzo della Scuola superiore della magistratura

La disciplina della mediazione familiare emersa all'esito della riforma che ha introdotto il rito unificato in materia di persone, minorenni e famiglia ha attribuito un compito centrale al giudice, civile e minorile, al quale è stato affidato il ruolo di "arbitro attivo" nell'indirizzare le parti verso una soluzione del conflitto, altra rispetto alla decisione giudiziale. Il giudice è tenuto a conciliare le parti, ma prima ancora deve evidenziare, ai genitori in conflitto, la possibilità di attivare un percorso di mediazione familiare per raggiungere accordi consapevoli e duraturi, perché frutto del superamento dei contrasti e delle diverse posizioni, con il fine della realizzazione di un nuovo assetto familiare post-separativo, nell'ottica di garantire il benessere dei figli minorenni.

È di immediata evidenza che per svolgere questi nuovi compiti di "arbitro attivo" della controversia familiare, il giudice debba essere adeguatamente formato, favorendo la "cultura della mediazione". A questo fine, riveste un ruolo fondamentale la Scuola superiore della magistratura (Ssm), ente autonomo che dal 2012 assicura l'attuazione del diritto-dovere alla formazione professionale dei magistrati italiani, sia di quelli in servizio tenuti a seguire la formazione permanente, sia di quelli in tirocinio per i quali è prevista la formazione iniziale. Come efficacemente rappresentato dal magistrato audito dalla commissione, nella qualità di componente del comitato direttivo della Scuola superiore della magistratura, l'intervento formativo dovrebbe innestarsi "nel tessuto del sistema giudiziario in modo che venga, da un lato, favorita la conoscenza dell'istituto della mediazione, delle sue caratteristiche, di come operano i mediatori, di quale linguaggio sono portatori, di quali tecniche essi si avvalgono per gestire il conflitto e, ancora, di quale può essere il ruolo effettivo della mediazione nel contenzioso in materia familiare e/o minorile. Dall'altro lato, gli approfondimenti formativi dovrebbero realizzare una conoscenza diffusa sulla mediazione familiare. Il tema va inteso nel senso ampio già illustrato, in modo da mettere a confronto le diverse esperienze realizzate anche sulla base di progetti formativi a livello di singoli tribunali attraverso



le sinergie di diverse professionalità. Tutto questo in una prospettiva pluridisciplinare nella quale, anche attraverso il confronto con esperienze maturate in altri Paesi europei, gli operatori della giustizia possano cogliere le potenzialità della cultura della mediazione”.

La formazione dovrebbe essere finalizzata a far conoscere ai magistrati italiani la vera essenza della mediazione familiare, spiegando che non si tratta di un mero strumento di deflazione del contenzioso ma di una risorsa per il superamento del conflitto tra i genitori che enfatizza la centralità della persona, delle scelte condivise e che mette al centro i valori fondamentali e l'esigenza di effettività ed efficacia delle misure a tutela dei minori.

Elevate sono le potenzialità della mediazione familiare in ogni fase del percorso separativo:

- nelle fasi iniziali della rottura della relazione tra i genitori, prima che attivino il percorso giudiziale o di negoziazione assistita, la mediazione è finalizzata alla prevenzione del conflitto, facilitando il raggiungimento di un nuovo assetto di interessi con scelta consapevole di accordo;
- durante il percorso giudiziale, quando già il conflitto è esploso, la mediazione potrebbe servire ai genitori non a superare il conflitto, ormai conclamato, ma a sviluppare la capacità delle parti di “imparare a litigare bene”, mettendo al centro i nuovi bisogni della famiglia e dei minorenni all'esito della rottura del rapporto sentimentale tra le parti;
- nelle fasi dell'attuazione dei provvedimenti, quando l'interruzione della comunicazione può compromettere l'“esecuzione” del provvedimento giurisdizionale, non accettato da una delle parti, proprio perché imposto dall'autorità (si pensi alle ipotesi di mancata attuazione dei provvedimenti di affidamento, pronunciati giudizialmente, con conseguente interruzione delle frequentazioni tra un genitore e il figlio), la mediazione può servire per far comprendere ai genitori le gravi conseguenze di questi agiti, invitandoli a preservare l'interesse dei figli.

Il giudice, consapevole delle enormi potenzialità della mediazione familiare e dei limiti al suo utilizzo (quali la presenza di allegazioni di violenza), potrebbe assumere il ruolo di “traghetta-tore” dei genitori verso una nuova consapevolezza, verso la capacità di superare i conflitti non nella logica, propria del giudizio, di vincitore/vinto. Permea la mediazione la logica *win/win*: il giudice fa comprendere che con l'aiuto del mediatore le parti potranno riuscire a disegnare un nuovo assetto di interessi che garantisca alla famiglia post separativa di trovare un nuovo assetto, che proprio perché scelto consapevolmente dagli stessi genitori, sia quello in grado di agevolare la ripresa o il miglioramento delle relazioni tra gli stessi genitori e con i figli.

Solo un magistrato a conoscenza delle potenzialità e dei limiti della mediazione può stimolarne l'applicazione. Per questo la Scuola superiore della magistratura nell'adempimento del suo ruolo istituzionale, delineato dalla legge 30 luglio 2007, n. 111, di assicurare l'attuazione del diritto-dovere alla formazione professionale degli appartenenti all'ordine giudiziario. Essa ha un compito fondamentale nello sviluppo della cultura della mediazione, non solo per la cosiddetta formazione permanente dei magistrati già in servizio, ma anche e soprattutto per la formazione iniziale del magistrato in tirocinio (quest'ultima svolta in collaborazione con il Consiglio superiore della magistratura).

La Scuola superiore della magistratura da sempre fornisce specifica formazione ai magistrati addetti ai procedimenti in materia di persone, minorenni e famiglia e ha organizzato incontri di studio relativi a tematiche concernenti il contenzioso familiare, nell'ambito del quale sono stati approfonditi i temi che ruotavano attorno alla negoziazione assistita e alla mediazione in materia familiare. Il magistrato componente del consiglio direttivo della Ssm ha riportato un quadro preciso dei seminari organizzati in materia, quali:



- la relazione dedicata a *Nuove sfide della mediazione in Europa. Verso una funzione comune per una professione più qualificata* (all'interno dell'incontro di studio tenutosi nel 2023, P23042);
- le relazioni dedicate alle tecniche di mediazione familiare nel contenzioso civile (all'incontro di studio P23014, svolto il 20/23 febbraio 2023);
- le relazioni dedicate ai limiti della mediazione nei procedimenti con allegazioni di violenza (all'intero dell'incontro di studio P22086, relativo alla violenza di genere tra diritto civile penale e internazionale, tenutosi nel 2022).

La Ssm nel recente incontro di studio interdisciplinare (P24042) sul tema *La tutela del minore fra giustizia civile e penale*, tenuto nei giorni 17/19 giugno 2024, ha approfondito la tematica degli strumenti di giustizia collaborativa, della mediazione familiare e della negoziazione assistita. Nel programma di presentazione del corso è stato sottolineato che “una approfondita conoscenza da parte del giudice della mediazione familiare renderà sicuramente l'invito a rivolgersi al mediatore più ‘forte’, e maggiori saranno i margini di riuscita di questo invito. Occorre premettere che al giudice delle famiglie e dei minori il legislatore ha assegnato un ruolo peculiare, quello della risoluzione della controversia familiare, non tanto e non solo con l'emissione di una decisione, ma anche e soprattutto attribuendo un ruolo di ‘conciliazione’ della controversia”.

Dal 19 al 21 febbraio 2025, la Ssm ha organizzato un incontro di studio (P25010) dal titolo *La mediazione nel pianeta familiare ed il ruolo del giudice*. L'incontro, oltre ad essere volto ad approfondire la conoscenza della mediazione familiare, come disciplinata nella recente riforma, ha il fine di sollecitare una riflessione complessiva e multidisciplinare sul ruolo del giudice nello stimolare il ricorso alla mediazione familiare. Nella prospettiva della necessaria conoscenza dello strumento da parte del giudice per svolgere il ruolo di attivo sostenitore, sono state previste simulazioni di percorsi di mediazione familiare, all'interno di gruppi di lavoro cui hanno partecipato magistrati e avvocati, coordinati da mediatori familiari qualificati e da magistrati formati sul tema. Inoltre, dopo l'incontro di studio nella sede centrale della Ssm, le sedi decentrate della Ssm sono state chiamate a replicare, in alcuni distretti, incontri di studio con analoghi contenuti, a dimostrazione dello sforzo che la Ssm intende approfondire per la massima e capillare diffusione della cultura della mediazione familiare tra i magistrati che si occupano della materia familiare e minorile.

Non si può che auspicare che l'attenzione alla formazione del giudice sul tema della mediazione familiare divenga sempre più presente, garantendo, come già accaduto nelle esperienze riportate, la presenza di quella pluralità di saperi che costituisce la necessaria “rete” del giudice della famiglia e dei minori. La prospettiva interdisciplinare è l'unica che possa aiutare a leggere e, dove possibile, risolvere la complessità del conflitto familiare e che possa aiutare il giudice a realizzare quel “cambio di prospettiva” dalla decisione calata dall'alto e dall'altro, alla decisione frutto della consapevole presa di coscienza dei genitori del nuovo assetto familiare derivante dalla cessazione della relazione sentimentale.

È auspicabile che la Ssm implementi il più possibile l'attività formativa volta a favorire e stimolare la cultura della mediazione familiare, come segnalato dal magistrato componente del comitato direttivo auditato, in una triplice direzione.

Da un lato servirà diffondere ulteriormente la conoscenza della mediazione familiare e delle sue caratteristiche presso i giudici della famiglia e anche presso i professionisti avvocati che operano nel circuito delle controversie familiari.



Dall'altro, pare utile ancora di più ragionare sul ruolo del giudice nelle controversie familiari, sempre più coinvolto direttamente nel conflitto familiare e così chiamato a svolgere compiti diversi da quelli tradizionali del decisore, per assolvere i quali non potrà non attingere ad esperienze formatesi anche al di fuori del piano giurisdizionale. Si tratta di compiti certamente non semplici perché all'interno degli studi della mediazione sono presenti diverse prospettive, diverse scuole di pensiero.

Infine, sembra essere quello della formazione il luogo ideale per il confronto fra le diverse voci coinvolte nel processo della mediazione familiare, anche per ragionare su alcune delle criticità già messe a fuoco dall'Avvocatura- costi della mediazione, sfiducia per il sistema della negoziazione assistita, eccetera. Ed è ancora la formazione a poter introdurre riflessioni adeguate sul tema della mediazione familiare transnazionale, ancora scarsamente considerata rispetto ai profili di più accentuata complessità che la caratterizzano”.

L'auspicio è che per la mediazione la formazione della magistratura svolga lo stesso ruolo che, nel 2011, svolse per sviluppare la sensibilità dei magistrati italiani verso l'ascolto diretto del minore, realizzando in prima battuta corsi di formazione centrale, diffusi poi a livello territoriale e coinvolgendo tutte le professionalità interessate (magistrati, ordinari e minorili, avvocati specializzati, psicologi, operatori dei servizi socioassistenziali). Da questa capillare opera di formazione, allora, nacque una cultura nuova sul tema dell'ascolto del minore. Lo stesso modello potrebbe essere replicato per sviluppare la “cultura della mediazione familiare”, realizzando iniziative formative fondate sull'osmosi e sulla circolarità fra i diversi saperi.

2.6 La formazione del mediatore familiare e l'apporto delle università

Il potenziale apporto delle università non è unicamente circoscritto alla diffusione della cultura della mediazione nell'ambito dei tradizionali percorsi accademici di formazione degli studenti ma può rivelarsi di grande utilità anche con riferimento a una dimensione (logicamente e temporalmente) successiva, di collegamento tra attività formativa e mondo dell'occupazione, ovvero il concreto mercato del lavoro, per rafforzare la professionalità dei mediatori familiari, contribuendo segnatamente alla loro formazione per questo specifico scopo.

A questo proposito, una fondamentale tappa è rappresentata dal decreto ministeriale 27 ottobre 2023, n. 151, emanato dal Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro dell'economia e delle finanze, che ha introdotto un *Regolamento sulla disciplina professionale del mediatore familiare*. Attraverso tale decreto non soltanto sono stati più precisamente inquadrati l'oggetto e la definizione stessa della professione di mediatore familiare (art. 1 e 2), nonché i requisiti di onorabilità e per l'esercizio della professione di mediatore familiare (art. 3 e 4), ma è stato altresì compiutamente dettagliato (in particolare nell'art. 5) il percorso di formazione iniziale e continua dei mediatori familiari e dei loro formatori.

Considerata l'introduzione solo di recente della nuova normativa è evidente che i suoi effetti potranno essere compiutamente apprezzati soltanto con il tempo. A oggi la professione del mediatore familiare è dunque ancora non pienamente radicata nel substrato sociale e una sua più ampia diffusione porterebbe altresì a una sua maggiore conoscenza e conseguente accettazione da quella parte della società – per il vero sempre più ridotta – che per motivi eterogenei, spesso anche di interesse economico, ancora guarda agli strumenti complementari di risoluzione delle controversie con una qualche diffidenza.

Anche sotto questo profilo, pur se segnatamente rivolto già al mondo del lavoro e delle professioni, il mondo accademico non risulta affatto insensibile ma al contrario grandemente in-



interessato. L'idea è quella di promuovere la formazione degli operatori del settore attraverso la creazione di master di primo e di secondo livello e di corsi di perfezionamento post universitario, con una tipologia formativa di tipo trasversale (che sappia coniugare i profili di diritto sostanziale e le tecniche di negoziazione e risoluzione delle controversie con approfondimenti di tipo psicologico, sociale, comunicativo e di linguaggio) che consenta di creare figure professionali competenti in grado di interfacciarsi con proprietà di argomenti e capacità di linguaggio non soltanto al mondo giudiziario, ma altresì a quelli psicologico e sociale.

A questo proposito, si segnala ad esempio un'esperienza che potremmo definire pilota, portata avanti dall'Università degli Studi di Genova, che per prima in Italia ha organizzato (già a far tempo da una decina di anni) un corso di perfezionamento specificamente rivolto a mediatori familiari, formalmente promosso su iniziativa del Dipartimento di scienze giuridiche, ma in un quadro di più ampia collaborazione interdipartimentale con il Dipartimento di scienze della formazione.

In questo modo si tende a realizzare un obiettivo fondamentale, ovvero quello di cercare di specializzare soggetti adulti che hanno già una professione orientata, quali avvocati, psicologi e assistenti sociali, dotandoli di maggiore conoscenza sulla mediazione familiare. Resta comunque sempre il tema delle risorse e a questo scopo le università hanno sollecitato l'attuazione di supporti finanziari provenienti dall'amministrazione pubblica (ministeri interessati, regioni, comuni) poiché i corsi di mediazione familiare sono costosi per l'elevato numero di ore del quale devono essere composti e anche per l'impegno di docenti scelti con la massima selezione tra esperti dotati di adeguate competenze.

Anche a questo riguardo è infine necessario che il mondo accademico sappia rapportarsi e dialogare con le associazioni maggiormente rappresentative, così da consentire di lavorare, anche sul piano dell'inserimento dei partecipanti che hanno seguito quel determinato master o corso di perfezionamento nel mondo del lavoro.

Le linee direzionali da mantenere e rafforzare sotto questo profilo sono dunque quelle della formazione professionalizzante e di alta specializzazione e del collegamento con il mondo del lavoro.

2.7 La “geografia” della mediazione familiare in Italia oggi: la ricognizione della prassi giudiziaria

L'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza ha inoltrato ai 142 tribunali ordinari e ai 29 tribunali per i minorenni i questionari contenuti agli allegati 1 e 2 del presente lavoro.

Le risposte ai questionari da parte dei presidenti dei tribunali ordinari hanno restituito una fotografia interessante dello stato d'attuazione delle disposizioni, previste dalla riforma, volte a rafforzare lo strumento della mediazione familiare. Pur non interessati direttamente dalla riforma, con la prospettiva sistemica che informa il presente studio, i questionari sono stati inoltrati anche ai presidenti dei tribunali per i minorenni per verificare la diffusione della mediazione familiare nei procedimenti di loro competenza, con particolare attenzione alla mediazione familiare transfrontaliera nei contesti delle sottrazioni internazionali di minori, in attuazione dell'articolo 25 del Regolamento UE 2019/1111.

Per agevolare la somministrazione e l'analisi delle relative risposte, il questionario è stato inoltrato seguendo un criterio geografico: ai tribunali del Centro-Nord e ai tribunali del Sud e isole.

Se, da un lato, alla ricognizione ha partecipato oltre la metà dei tribunali ordinari (con maggiore adesione dei tribunali del Centro-Nord) dall'altro il questionario non ha riscosso particolare suc-




cesso tra i tribunali per i minorenni. Questo denota una scarsa attenzione o, meglio, un'impossibilità, per i motivi illustrati anche nel corso delle audizioni (mancanza di risorse, oltre alla scarsa conoscenza dello strumento e alla indisponibilità delle parti), nei confronti dello strumento della mediazione familiare. È stato inoltre ribadito come sia condivisibile la proposta, emersa durante l'incontro previo alla somministrazione del questionario con i tribunali, che i tribunali ordinari mettano a disposizione anche dei tribunali per i minorenni gli elenchi di mediatori familiari costituiti ex articolo 12 *bis* delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile.


Il questionario si è articolato in 23 quesiti a risposta chiusa, con possibilità di risposta aperta in alcuni passaggi. Si è chiesto anche di ricevere eventuali accordi o convenzioni finalizzati a diffondere e incentivare la mediazione familiare. Le informazioni raccolte risalgono al periodo aprile-maggio 2024. L'Autorità garante ha inoltre ricevuto solo tre protocolli d'intesa sottoscritti tra il tribunale ordinario, il rispettivo ordine degli avvocati e le sezioni locali delle associazioni in materia di famiglia e minori.

Di seguito si riportano alcuni grafici relativi alle risposte ritenute più significative ai fini del presente lavoro.

Al quesito "è stato istituito presso il tribunale l'elenco di mediatori familiari previsto dall'art. 12 bis disp. att. c.p.c.?", un tribunale ha comunicato che era in fase di costituzione, cinque non hanno risposto, 23 hanno risposto di non averlo costituito e 50 di averlo costituito.




La commissione ha ritenuto di chiedere se siano presenti, all'interno del tribunale stesso, sportelli/uffici informativi sulla mediazione familiare: 65 tribunali hanno risposto di non averne, 13 hanno risposto di averne e uno non ha risposto al quesito.







La maggior parte dei tribunali – 34 – ha comunicato poi che il servizio di mediazione familiare è reso al di fuori del tribunale; solo cinque hanno comunicato che il servizio è reso al loro interno.




Si è ritenuto di chiedere se sia data attuazione all'articolo 473-bis.14 del Codice di procedura civile, inserendo nel decreto di fissazione di udienza – salvo ipotesi di violenza domestica o di genere – la possibilità di avvalersi della mediazione familiare: 73 tribunali hanno risposto affermativamente, tre in senso negativo e due non hanno risposto.



Si è poi chiesto se sia fatta menzione, nel verbale di udienza, delle informazioni fornite alle parti sulla mediazione familiare: 36 tribunali hanno risposto di farne menzione "a volte", 31 di non farne menzione, nove di farne menzione e tre non hanno risposto.




In relazione alla formazione specialistica dei magistrati addetti al settore in tema di mediazione familiare, anche oggetto di specifiche audizioni, 49 hanno risposto che non è prevista formazione specifica, 26 che è prevista (riferendosi per la maggior parte ai corsi della Scuola superiore della magistratura, ma anche a incontri interni di scambio e confronto) e quattro non hanno risposto.



Si è ritenuto di chiedere con quali modalità il giudice, in applicazione dell'articolo 473-bis.10 del Codice di procedura civile, informi le parti della possibilità di avvalersi della mediazione familiare: 51 tribunali hanno risposto "fornendo generiche informazioni sulla mediazione familiare", 30 "indirizzando le parti a rivolgersi ai servizi socio-assistenziali del territorio", 11 "indirizzando le parti a rivolgersi agli sportelli informativi costituiti presso il tribunale" e uno "indirizzando le parti a rivolgersi ai servizi socio-assistenziali del territorio per supporto alla genitorialità".

Con quale modalità il giudice, in applicazione dell'art. 473-bis.10 c.p.c., informa le parti della possibilità di avvalersi della mediazione familiare (sono possibili più risposte)



Da ultimo si è chiesto quali siano le più significative criticità nel veicolare la mediazione familiare in funzione di risorsa per la gestione della conflittualità della coppia nelle vicende genitoriali: la maggior parte dei tribunali (38) imputa alla mancanza di risorse la scarsa diffusione della mediazione familiare, 34 tribunali la imputano a una scarsa conoscenza dello strumento, 21 alla non disponibilità/insufficiente formazione degli interlocutori e otto a problemi di spazio.



Quali sono le più significative criticità nel veicolare la mediazione familiare in funzione di risorsa per la gestione della conflittualità della coppia nelle vicende genitoriali



2.8 La “geografia” della mediazione familiare in Italia oggi: la ricognizione della prassi universitaria

Nella prospettiva dell'insegnamento della materia e con il fine di “individuare il grado di sviluppo, nel nostro Paese, di una cultura della mediazione familiare”, la commissione di studio istituita dall'Autorità garante ha elaborato un questionario rivolto ai direttori e alle direttrici dei dipartimenti di giurisprudenza, psicologia, scienze della formazione, servizi sociali e sociologia.

A differenza del questionario rivolto ai tribunali, quello indirizzato al mondo accademico si è articolato in tre domande a risposta aperta - suddivise in ulteriori quesiti in caso di risposta affermativa – e uno a risposta chiusa:

1. All'interno dell'offerta didattica del vostro dipartimento è contemplato un insegnamento specifico dedicato alla mediazione familiare?
2. Ove non fosse contemplato un insegnamento specifico è comunque prevista un'attenzione alla mediazione familiare nei programmi di ulteriori materie?
3. È prevista all'interno del vostro dipartimento un'attività di orientamento degli studenti per l'accesso al mondo del lavoro e per la scelta delle professioni post-laurea ed è eventualmente contemplata in questo ambito la professione del mediatore familiare?
4. Quale rilievo ritenete che nella società odierna abbia la diffusione della cultura dei metodi alternativi (ADR) o complementari di risoluzione delle controversie, e in questo ambito quale apporto ritenete possa derivare dalla mediazione familiare?

L'Autorità garante ha ricevuto 30 risposte.

L'insegnamento specifico della mediazione familiare

Con riferimento alla prima domanda – circa l'esistenza di un corso specificamente dedicato alla mediazione familiare – emerge che solo l'Università Cattolica di Milano ha dedicato uno specifico master biennale alla mediazione familiare, per un totale di 1500 ore e 60 cfu. Il Master si avvale dell'insegnamento di docenti già incardinati presso l'Università Cattolica e della collaborazione di professionisti esterni, quali psicologi, avvocati e mediatori familiari.



La stessa università eroga inoltre il corso Metodi e tecniche di promozione e mediazione dei legami familiari nell'ambito del corso di laurea in scienze e tecniche psicologiche, per un totale di sei cfu. Detto corso a partire dal prossimo anno accademico tratterà anche il tema della mediazione familiare.

Si segnala, inoltre, che l'Università di Genova è stata la prima in tutta Italia a organizzare un corso di perfezionamento per mediatori familiari, iniziato più di dieci anni fa, nell'ambito del Dipartimento di scienze giuridiche, in un quadro di collaborazione interdipartimentale con il Dipartimento di scienze della formazione.

Riferimenti alla mediazione familiare in altre materie

Con riferimento alla seconda domanda – e cioè se, in assenza di un corso specifico dedicato alla mediazione familiare, sia comunque riservato un qualche spazio alla stessa nell'ambito di altri e diversi insegnamenti – emerge che tutte le università, a eccezione di una, prevedono comunque un'attenzione al tema della mediazione familiare in relazione ad altre materie.

In particolare, il tema della mediazione familiare viene affrontato nei corsi di diritto di famiglia, diritto processuale civile, diritto privato comparato, diritto processuale della famiglia, diritto minorile, diritto comparato dei minori, diritto privato minorile italiano ed europeo, diritto internazionale privato, diritto internazionale, diritto dell'arbitrato e degli ADR, diritto delle successioni, psicologia clinica, psicodinamica delle relazioni familiari, sociologia giuridica, psicologia giuridica, psicologia sociale, pedagogia delle famiglie, pedagogia della marginalità sociale, elementi di psicoterapia della famiglia, composizione negoziata delle liti e della mediazione (Università di Catania), metodologie del servizio sociale e analisi delle prassi del servizio sociale, pedagogia della famiglia e servizi all'infanzia, sociologia.

L'approccio dell'insegnamento è dunque trasversale.

Attività di orientamento in cui si contempla la figura del mediatore

Su 30 Università, 17 prevedono al loro interno un percorso di orientamento degli studenti per l'accesso al mondo del lavoro e per la scelta delle professioni post-laurea. Di queste, nove contemplano la figura professionale del mediatore familiare.

Rilievo degli strumenti di ADR nella società e apporto della mediazione familiare

Dall'analisi di tutti i questionari emerge un positivo interesse da parte delle università nei confronti degli strumenti complementari di risoluzione delle controversie, ciò da cui deriva, la sentita necessità di una sempre maggiore diffusione dell'insegnamento di queste materie a livello accademico.

In particolare, con riferimento alla mediazione familiare è stato evidenziato come tale strumento possa essere di fondamentale importanza, non solo in un'ottica deflattiva del contenzioso – con un conseguente minore aggravio di lavoro sui tribunali – ma anche, e soprattutto, in funzione di una migliore gestione ed eventuale risoluzione della crisi, specie laddove entrino in gioco i diritti dei figli minorenni o di quei soggetti considerati vulnerabili dall'ordinamento giuridico.



E così, è da più parti auspicata una maggiore formazione della figura professionale del mediatore familiare oltre che di tutti quei soggetti che affrontano quotidianamente – seppur in maniera trasversale – la realtà della gestione del conflitto familiare, operando in diversi e più specifici settori. Solo una figura professionale adeguatamente formata può infatti fornire il corretto supporto necessario all'interno di quelle dinamiche familiari caratterizzate da un'elevata disfunzionalità, promuovendo una cultura del dialogo in una prospettiva di riparazione e di ricostruzione relazionale.

Tabella riferita alle domande a risposta chiusa

DOMANDA	Sì	No
Insegnamento specifico mediazione familiare	1 (Università Cattolica di Milano)	29
Altre materie che trattano di mediazione familiare	27	3
Esistenza attività orientamento lavoro	17	13
Riferimento a figura del mediatore	9	21



*Autorità Garante
per l'Infanzia e l'Adolescenza*

3.

Le raccomandazioni dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza



3. LE RACCOMANDAZIONI DELL'AUTORITÀ GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

Muovendo dalle criticità emerse e dalle possibili soluzioni individuate nel corso delle audizioni, già evidenziate nel capitolo precedente, e anche dalle informazioni raccolte attraverso i questionari pervenuti dai tribunali ordinari, dai tribunali per i minorenni, nonché dai dipartimenti delle università italiane interessati dalla ricognizione, l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza ha formulato alcune raccomandazioni. Esse hanno per oggetto modifiche legislative, sia di fonte primaria che secondaria, disposizioni di carattere amministrativo e ogni altro intervento operativo ritenuto idoneo allo scopo di rendere effettiva la possibilità di conoscere e partecipare a un percorso di mediazione familiare, nonché di migliorarne il sistema in Italia.

Tali raccomandazioni sono espressione della competenza attribuita all'Autorità garante dalla legge istitutiva 12 luglio 2011, n. 112. L'articolo 1, lett.g), in particolare, chiarisce che l'Autorità "segnala al Governo, alle regioni o agli enti locali e territoriali interessati, negli ambiti di rispettiva competenza, tutte le iniziative opportune per assicurare la piena promozione e tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, con particolare riferimento al diritto alla famiglia, all'educazione, all'istruzione, alla salute".

Ai titolari del potere legislativo si raccomanda:

- di prevedere un sostegno economico per usufruire del servizio di mediazione familiare, anche a prescindere dal giudizio;
- di prevedere che anche per l'onorario del mediatore familiare vi sia la possibilità di accedere al patrocinio a spese dello stato ai sensi degli articoli 74 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115;
- di intervenire sugli articoli 473-bis.12, 473-bis.16, 473-bis.17 e 473-bis.28 del Codice di procedura civile laddove sono previsti i termini decadenziali relativi alla costituzione in giudizio e alle memorie difensive, espressamente prevedendo, nel caso in cui le parti aderiscano ad un percorso di mediazione familiare nelle more della costituzione e del deposito delle memorie, la possibilità del ricorso allo strumento della sospensione volontaria del giudizio ex articolo 296 del Codice di procedura civile impregiudicato il diritto di difesa e di replica delle parti, senza che maturino decadenze;
- di modificare il reato di sottrazione, anche internazionale, di minori di cui agli articoli 574 e 574 bis del Codice penale, in modo da prevedere un regime premiale nelle situazioni in cui le parti ricorrano allo strumento della mediazione familiare, anche transfrontaliera;
- di prevedere che l'iscrizione dei mediatori familiari negli elenchi ex articolo 12 bis delle Disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile sia a titolo gratuito;
- di istituire la Giornata nazionale della mediazione familiare, al fine di informare e sensibilizzare la cittadinanza sul tema e sulla sua importanza.



Al Ministero della giustizia si raccomanda:

- di sensibilizzare i tribunali al ricorso alla mediazione familiare e, ove ne ricorrano le condizioni, alla mediazione familiare transfrontaliera;
- di sviluppare linee guida a livello nazionale, anche con il coinvolgimento delle associazioni professionali maggiormente rappresentative della categoria, volte a consentire nell'ambito del processo lo svolgimento del percorso di mediazione familiare secondo le sue precipue caratteristiche;
- di sensibilizzare i tribunali che non abbiano ancora provveduto, a istituire l'elenco dei mediatori familiari previsto dall'articolo 12 *bis* delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile e costituire il Comitato di cui allo stesso articolo;
- di incentivare la creazione di sportelli informativi dedicati alla mediazione familiare nei tribunali;
- di incrementare le risorse umane, finanziarie e strumentali del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, che svolge gli adempimenti connessi alla qualità di autorità centrale, al fine di garantire l'attuazione dell'articolo 25 del Regolamento 2019/1111 relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale e alla sottrazione internazionale di minori (Bruxelles II *ter*).

Al Ministero delle imprese e del made in Italy si raccomanda:

- di avviare con le associazioni professionali maggiormente rappresentative della categoria un percorso di revisione del decreto ministeriale n. 151/2023, che tenga conto delle criticità rilevate e sia finalizzato alla miglior valorizzazione delle specifiche competenze dei mediatori familiari volte alla tutela dei minori coinvolti nei conflitti familiari;
- di modificare il decreto ministeriale n. 151/2023 *Regolamento sulla disciplina professionale del mediatore familiare*, integrandone la disciplina relativa alla professione di mediatore familiare transfrontaliero e perimetrando il ruolo degli avvocati all'interno del percorso di mediazione familiare.

Alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità si raccomanda:

- di avviare campagne di comunicazione istituzionale con l'obiettivo di informare le famiglie sul senso della mediazione familiare e sulle sue finalità di prevenzione e di recupero, in termini sia di contenimento della conflittualità sia di recupero di una capacità comunicativa nell'ambito di una congiunta riorganizzazione delle relazioni familiari.

Al Ministro dell'università e della ricerca si raccomanda:

- di incoraggiare la formazione universitaria in materia di mediazione familiare, tanto in ambito giuridico quanto nella prospettiva delle scienze sociali, quali psicologia e scienze della formazione, anche nel contesto della cosiddetta terza missione, avendo cura che nell'am-



bito dei diversi corsi, master e seminari vi siano anche figure in possesso dei requisiti di cui al decreto ministeriale n. 151/2023.

Al Consiglio nazionale forense e alla Scuola superiore della magistratura si raccomanda:

- di promuovere, anche con il coinvolgimento delle associazioni professionali maggiormente rappresentative della categoria, la sensibilizzazione di avvocati e magistrati al tema della mediazione familiare, non solo attraverso momenti formativi settoriali ma anche attraverso confronti con altre professionalità, prevedendo lezioni dedicate alla mediazione familiare.



Quanto al livello internazionale e sovranazionale, l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza considera opportuno formulare delle sollecitazioni ai seguenti organismi:

Al Consiglio d'Europa e, in particolare, alla Divisione sui diritti dei minori (*Children's Rights Division*):

- di valutare la opportunità di aggiornare, rinnovandone l'impegno, la Raccomandazione del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa del 21 gennaio 1998 sulla mediazione familiare;
- di rivolgere, nella futura Strategia per i diritti dei minori, un'attenzione specifica allo strumento della mediazione familiare, quale strumento atto a soddisfare e promuovere il superiore interesse dei minori.

Alla Commissione europea e, in particolare, alla Coordinatrice per i diritti dei minori:

- di promuovere azioni coordinate e sinergiche con gli altri attori dell'Unione europea competenti sulla tutela e promozione dei diritti dei minori, sulla sensibilizzazione dello strumento della mediazione familiare;
- di porre in evidenza e aggiornare, sul Portale europeo della giustizia elettronica (e-Justice), una sezione dedicata alla mediazione familiare, non solo a carattere transfrontaliero.

Al Parlamento europeo e, in particolare, alla Coordinatrice per i diritti dei minori e all'Intergruppo per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza:

- di richiamare l'attenzione sulla mediazione familiare, anche attraverso l'organizzazione di eventi di sensibilizzazione mirati e l'adozione di strumenti di indirizzo (da realizzarsi anche con modalità *child friendly*);
- di diffondere, sui rispettivi siti istituzionali, informazioni in materia di mediazione familiare fruibili anche da parte della cittadinanza.

Alla Rete dei garanti europei per l'infanzia e l'adolescenza (*European Network of Ombudspersons for Children - ENOC*):

- di adottare una *Position Statement* (Dichiarazione di posizione) in tema di mediazione familiare, raccomandando agli Stati membri di garantire sempre, anche in questi contesti, il superiore interesse del minore.



*Autorità Garante
per l'Infanzia e l'Adolescenza*

Allegati



1 QUESTIONARIO AI PRESIDENTI DEI TRIBUNALI ORDINARI E DEI TRIBUNALI PER I MINORENNI



Ai Presidenti

Tribunali Ordinari

Tribunali per i minorenni

Loro Sedi

Oggetto: ricognizione prassi negli uffici giudiziari in materia di mediazione familiare.

U
AUTORITÀ GARANTE PER L'INFANZIA
PROTOCOLLO GENERALE
Protocollo N. 0000453/2024 del 17/04/2024

La legge 12 luglio 2011, n. 112, istitutiva dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, prevede tra i suoi obiettivi quello di *"favori[re] lo sviluppo della cultura della mediazione e di ogni istituto atto a prevenire o risolvere con accordi conflitti che coinvolgano persone di minore età, stimolando la formazione degli operatori del settore (...)"* (art. 3, lett. o). Mediazione familiare e diritti dell'infanzia e dell'adolescenza sono strettamente interconnessi: la mediazione familiare, sostenendo i genitori nella ricerca di una responsabile riorganizzazione degli assetti familiari in seguito al venire meno della relazione di coppia, garantisce e rafforza i diritti dei figli.

Il panorama della mediazione familiare in Italia è profondamente frammentato. Per questo, l'Autorità garante ha avviato uno studio sul tema, istituendo una Commissione di esperti, con l'obiettivo di elaborare un documento di studio e proposta contenente specifiche raccomandazioni dell'Autorità garante, rivolte ai titolari del potere di iniziativa legislativa e ad altri attori a vario titolo coinvolti nel sistema della mediazione familiare. I lavori della Commissione muovono, in particolare, dalle novità normative introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 di attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, che hanno inciso in maniera significativa sui procedimenti civili riguardanti la famiglia e le persone e valorizzato la mediazione familiare.

Tra i compiti attribuiti alla Commissione vi è la ricognizione, a livello nazionale, delle realtà esistenti in materia, anche al fine di individuare eventuali buone prassi e redigere delle linee guida per l'attuazione delle norme di recente introduzione.

Per perseguire tali finalità nel consueto clima di collaborazione istituzionale, si richiede il Suo prezioso contributo attraverso la compilazione del presente questionario, i cui esiti offriranno alla Commissione importanti informazioni inerenti alle modalità di attuazione, nelle diverse realtà distrettuali, delle novità normative sul tema.

Nello specifico, la Commissione intende attuare una ricognizione operativa sulle seguenti disposizioni:
- art. 473-bis.10 c.p.c. ("Mediazione familiare") che prevede la facoltà del giudice in ogni momento del processo di informare le parti della possibilità di avvalersi della mediazione familiare e la possibilità, sempre per il giudice, qualora ne ravvisi l'opportunità, ottenuto il consenso delle parti, di rinviare l'adozione dei provvedimenti interinali per consentire ai genitori di tentare la mediazione familiare;

Via di Villa Ruffa 6-00196 Roma



- art 473-bis. 14 c.p.c. che prevede che il giudice inserisca nel decreto di fissazione udienza (salvo ipotesi di violenza domestica o di genere) la possibilità di avvalersi della mediazione familiare;
- art. 473 bis. 42 c.p.c. che prevede, in presenza di allegazioni di abusi familiari o di condotte di violenza domestica o di genere, che il giudice debba astenersi dall'invitare le parti a rivolgersi ad un mediatore, ma che qualora nel corso del procedimento si ravvisi l'insussistenza delle condotte allegate il giudice potrà invitare le parti a rivolgersi alla mediazione familiare;
- art. 12 bis disp. att. c.p.c. che prevede l'istituzione, presso ogni tribunale, di un elenco di mediatori familiari, tenuto dal Presidente del tribunale, formato da un comitato dallo stesso presieduto e composto dal Procuratore della Repubblica e da un mediatore familiare che eserciti la propria attività nel circondario del tribunale, designato dalle associazioni professionali di mediatori familiari inserite nell'elenco tenuto presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy;
- art. 12 quater disp att. c.p.c., che indica i requisiti in presenza dei quali il mediatore familiare può essere iscritto all'elenco.

Alla luce delle riportate novità normative e, nella consapevolezza dell'esistenza di consolidate prassi virtuose già da tempo presenti in numerosi tribunali, Le chiedo di restituire cortesemente il questionario compilato entro **lunedì 29 aprile 2024**, al fine di fornire alla Commissione di studio le informazioni necessarie per formulare proposte che possano assicurare una adeguata ed efficiente diffusione della mediazione familiare.

Da ultimo, la Commissione ha ritenuto opportuno rivolgere il presente questionario anche ai Tribunali per i minorenni atteso che, pur non ricadendo in maniera esplicita sui medesimi l'obbligo di costituzione del citato elenco, rappresentano una realtà imprescindibile nel panorama dei conflitti familiari, anche al fine di intercettare, nello specifico ambito di competenza, esperienze virtuose nella valorizzazione della mediazione familiare.

Ringraziandola per la preziosa collaborazione, Le chiedo gentilmente di allegare anche una copia di eventuali accordi o convenzioni finalizzati a diffondere ed incentivare la mediazione familiare.

Carla Garlatti

Via di Villa Puffa, 6 - 00196 Roma



*Autorità Garante
per l'Infanzia e l'Adolescenza*

A) Domande rivolte ai tribunali ordinari

1. È stato costituito presso il tribunale il comitato previsto dall'art. 12 ter disp. att. c.p.c.:

☐ Sì ☐ No ☐ In fase di costituzione

1.1. Indicare eventuali ostacoli alla costituzione: _____

2. Il comitato previsto dall'art. 12 ter disp. att. c.p.c. è convocato (sono possibili più risposte)

☐ Almeno una volta l'anno per la verifica del rinnovo dell'attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi ex art. 7 l. n. 4/2013

☐ Ogni sei mesi

☐ A seguito di presentazione di nuove domande di iscrizione

☐ In caso di eventuale procedimento disciplinare

☐ Altro (specificare) _____

3. È stato istituito presso il tribunale l'elenco di mediatori familiari previsto dall'art. 12 bis disp. att. c.p.c.:

☐ Sì ☐ No

In caso di risposta affermativa:

3.1. Numero dei mediatori familiari iscritti nell'elenco: _____

3.2. Forme di pubblicità dell'esistenza dell'elenco e dei mediatori familiari ivi iscritti (sono possibili più risposte):

☐ Diffusione nel sito *web* del tribunale

☐ Elenco consultabile presso la cancelleria

☐ Elenco consultabile presso lo sportello informativo

☐ Altro (specificare) _____

In caso di risposta negativa:

3.3 Indicare eventuali ostacoli alla istituzione: _____

B) Domande rivolte ai tribunali per i minorenni

1. In quali procedimenti il tribunale per i minorenni invita le parti ad avvalersi della mediazione familiare (sono possibili più risposte):

☐ Procedimenti ex art. 333 cc

☐ Procedimenti ex art. 330 cc

☐ Procedimenti ex art. 317 *bis* cc

☐ Procedimenti di sottrazione internazionale di minori (art. 25 reg. (UE) 2019/1111, c.d. "Bruxelles II *ter*")

☐ Altro (specificare) _____

2. Nei casi di sottrazione internazionale di minori il tribunale per i minorenni fa ricorso alla mediazione familiare transfrontaliera:

☐ Sì ☐ No

In caso di risposta affermativa:

2.1. Con quali modalità _____



3. I mediatori familiari transfrontalieri sono individuati mediante:

- ☐ Elenchi di mediatori specializzati
- ☐ Centri di mediazione
- ☐ Servizi sociali
- ☐ Altro (specificare) _____

4. Il tribunale per i minorenni si avvale degli elenchi dei mediatori familiari costituiti presso il tribunale ordinario del circondario:

☐ Sì ☐ No

C) Domande rivolte ai tribunali ordinari e ai tribunali per i minorenni

1. Sono presenti, nel tribunale, sportelli/uffici informativi sulla mediazione familiare:

☐ Sì ☐ No

In caso di risposta affermativa:

1.1. Da quando (anno della costituzione): _____

1.2. Come sono stati costituiti:

- ☐ Accordi con i servizi pubblici
- ☐ Accordi con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati
- ☐ Accordi con associazioni private
- ☐ Protocolli di intesa (specificare gli enti firmatari)
- ☐ Altro (specificare) _____

1.3. Da chi vengono gestiti:

- ☐ Servizi socio-assistenziali
- ☐ Consiglio dell'Ordine degli Avvocati
- ☐ Associazioni private
- ☐ Mediatori familiari specificamente indicati

☐ Mediatori familiari in possesso dei requisiti prescritti dal Decreto n. 151/2023 per l'esercizio della professione e formati secondo gli standard della Norma UNI 11644

☐ Altro _____

1.4. Le informazioni sono fornite da:

- ☐ Mediatori familiari in possesso dei requisiti prescritti dal Decreto n. 151/2023 per l'esercizio della professione e formati secondo gli standard della Norma UNI 11644
- ☐ Assistenti sociali
- ☐ Avvocati
- ☐ Giudici onorari
- ☐ Altro (specificare) _____

1.5. Con quale modalità sono fornite le informazioni:

- ☐ Per iscritto
- ☐ Specificare chi ha contribuito alla redazione dell'informativa _____
- ☐ Specificare se esistono diverse tipologie di materiale informativo (volantini, versioni semplificate etc.)

☐ A voce

☐ Altro (specificare) _____



*Autorità Garante
per l'Infanzia e l'Adolescenza*

1.6. Che tipo di informazioni vengono date:

- ☐ Sui contenuti della mediazione familiare
- ☐ Su quali centri la pratichino, sia pubblici che privati
- ☐ Su quali professionisti la svolgano, sia che operino nel pubblico oppure nel privato
- ☐ Altro (specificare) _____

1.7. Quali sono i destinatari del servizio:

- ☐ Genitori
- ☐ Avvocati
- ☐ Altro (specificare) _____

1.8. Prevalenza di accesso rispetto ad una delle categorie suddette:

- ☐ Sì ☐ No (specificare quale) _____

1.9. Momento dell'accesso rispetto alla fase processuale:

- ☐ Prima delle udienze
- ☐ Dopo le udienze
- ☐ Liberamente

2. Sono presenti, nel tribunale, sportelli/uffici per fornire servizi di mediazione familiare:

- ☐ Sì ☐ No

In caso di risposta affermativa

2.1. Da quando (anno della costituzione): _____

2.2. Come sono stati costituiti:

- ☐ Accordi con i servizi pubblici
- ☐ Accordi con Consiglio dell'Ordine degli Avvocati
- ☐ Accordi con associazioni private
- ☐ Altro (specificare) _____

2.3. Da chi vengono gestiti

- ☐ Servizi socio-assistenziali
- ☐ Consiglio dell'Ordine degli Avvocati
- ☐ Associazioni private
- ☐ Mediatori familiari in possesso dei requisiti prescritti dal Decreto n. 151/2023 per l'esercizio della professione e formati secondo gli standard della Norma UNI 11644

3. Il servizio di mediazione familiare è gratuito:

- ☐ Sì ☐ No ☐ Parzialmente (specificare _____)

3.1. Il servizio di mediazione familiare è reso all'interno del tribunale

- ☐ Sì ☐ No

In caso di risposta negativa: dove? _____

3.2. Quanti incontri di mediazione familiare sono previsti: _____

3.3. È prevista la partecipazione degli avvocati

- ☐ Sì ☐ No

In caso affermativo: in quale momento _____



4. Nel territorio in cui opera il tribunale, i servizi socio-assistenziali forniscono servizi di mediazione familiare:

☐ Sì ☐ No

In caso di risposta affermativa:

4.1 Sono previste forme di collaborazione tra i servizi e il tribunale per agevolare la mediazione familiare:

☐ Sì ☐ No

In caso di risposta affermativa:

4.1.1 Come si realizza la collaborazione:

☐ Accordi

☐ Incontri periodici

☐ Invio di dati statistici

☐ Formazione periodica comune (specificarne i contenuti _____)

☐ Altro (specificare) _____

5. È stata data attuazione all'art 473-bis. 14 c.p.c. inserendo nel decreto di fissazione udienza (salvo ipotesi di violenza domestica o di genere) la possibilità di avvalersi della mediazione familiare:

☐ Sì ☐ No

In caso di risposta affermativa:

5.1 È stata inserita una dicitura standard: ☐ Sì ☐ No

In caso di risposta affermativa:

5.1.1 Indicare quale: _____

6. In applicazione del combinato disposto tra l'art 473-bis.14 c.p.c. e gli articoli 473-bis.10 c.p.c. e 473 -bis.12 c.p.c., nei procedimenti relativi ai minori, il decreto di fissazione udienza (salvo ipotesi di violenza domestica o di genere) contempla la possibilità di rivolgersi ad un mediatore familiare scelto dalle parti per ricevere informazioni circa le finalità, i contenuti e le modalità del percorso di mediazione familiare e per valutare se intraprenderlo anche al fine della redazione del piano genitoriale da allegare al ricorso:

☐ Sì ☐ No

7. Con quale modalità è stata data attuazione all'art. 473 bis. 42 c.p.c. che prevede, in presenza di allegazioni di abusi familiari o di condotte di violenza domestica o di genere, che il giudice debba astenersi dall'invitare le parti a rivolgersi ad un mediatore:

☐ Specifico decreto di fissazione udienza che non presenta invito alla mediazione familiare

☐ Altro (specificare) _____

8. Con quale modalità il giudice, in applicazione dell'art. 473-bis.10 c.p.c., informa le parti della possibilità di avvalersi della mediazione familiare (sono possibili più risposte):

☐ Fornendo generiche informazioni sulla mediazione familiare

☐ Indirizzando le parti a rivolgersi ad uno dei mediatori familiari inseriti nell'elenco per ricevere informazioni circa le finalità, i contenuti e le modalità del percorso e per valutare se intraprenderlo.

☐ Indirizzando le parti a rivolgersi ai Servizi socio assistenziali del territorio

☐ Indirizzando le parti a rivolgersi agli sportelli informativi costituiti presso il tribunale

☐ Indirizzando le parti a rivolgersi ai servizi di mediazione familiare costituiti presso il tribunale

☐ Altro (specificare) _____



*Autorità Garante
per l'Infanzia e l'Adolescenza*

9. Delle informazioni fornite alle parti sulla mediazione familiare è fatta menzione nel verbale di udienza:

☐ Sì ☐ No ☐ A volte

10. Nel caso in cui le parti rappresentino la volontà di accedere ad un percorso di mediazione familiare, quale provvedimento viene adottato dal giudice:

- ☐ Sospensione del processo (in caso di risposta affermativa: per quanto tempo _____)
- ☐ Rinvio del processo (in caso di risposta affermativa: per quanto tempo _____)

11. Se la richiesta avviene in occasione della prima udienza, il giudice:

- ☐ Adotta i provvedimenti provvisori e urgenti
- ☐ Rinvia l'adozione dei provvedimenti provvisori e urgenti
- ☐ Altro (specificare) _____

Indicare i criteri a supporto della scelta: _____

12. Sono previste periodiche riunioni per lo scambio di informazioni tra i magistrati addetti al settore familiare e i referenti delle associazioni di mediatori familiari in merito alla mediazione familiare:

☐ Sì ☐ No

13. È prevista formazione specifica per i magistrati addetti al settore in merito alla mediazione familiare:

☐ Sì ☐ No

In caso di risposta affermativa:

13.1 Attraverso quali modalità (sono possibili più risposte):

- ☐ Corsi erogati dalla Scuola Superiore della Magistratura
- ☐ Riunione con i mediatori familiari presenti nell'elenco
- ☐ Nell'ambito di riunioni periodiche con i responsabili dei servizi socio-assistenziali
- ☐ Altro (specificare) _____

14. Vengono redatte statistiche per verificare il numero di procedimenti in cui le parti hanno aderito ad un percorso di mediazione familiare:

☐ Sì ☐ No

15. Vengono redatte statistiche per verificare quanti procedimenti in cui le parti hanno aderito ad un percorso di mediazione familiare, si concludono con accordo delle parti raggiunto all'esito della mediazione familiare:

☐ Sì ☐ No

In caso di risposta affermativa indicare il numero complessivo degli invii per anno e la percentuale di accordi

- ☐ Totale (con definizione di tutti gli aspetti della controversia)
- ☐ Parziale (con definizione solo di alcune domande per es. affidamento, modalità di frequentazione, contributo al mantenimento)



*Autorità Garante
per l'Infanzia e l'Adolescenza*

16. Quali sono le più significative criticità nel veicolare la mediazione familiare in funzione di risorse per la gestione della conflittualità della coppia nelle vicende genitoriali:

- ☐ Spazi
- ☐ Interlocutori non disponibili o sufficientemente formati
- ☐ Risorse
- ☐ Scarsa conoscenza della mediazione familiare
- ☐ Altro

Specificare la risposta in ogni caso _____



Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza

2 Questionario ai Direttori dei dipartimenti di giurisprudenza, psicologia, scienze della formazione, servizi sociali, sociologia

2 QUESTIONARIO AI DIRETTORI DEI DIPARTIMENTI DI GIURISPRUDENZA, PSICOLOGIA, SCIENZE DELLA FORMAZIONE, SERVIZI SOCIALI, SOCIOLOGIA



*Autorità Garante
per l'Infanzia e l'Adolescenza*

La Garante

Ai Direttori del Dipartimento di Giurisprudenza

Ai Direttori del Dipartimento di Psicologia

Ai Direttori del Dipartimento di Scienze
della Formazione

Ai Direttori del Dipartimento di Servizi Sociali

Ai Direttori del Dipartimento di Sociologia

U
AUTORITÀ GARANTE PER L'INFANZIA
PROTOCOLLO GENERALE
Protocollo N. 0000442/2024 del 16/04/2024

Oggetto: ricognizione attività formativa in materia di mediazione familiare.

La legge 12 luglio 2011, n. 112, istitutiva dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, prevede tra i suoi obiettivi quello di "favori[re] lo sviluppo della cultura della mediazione e di ogni istituto atto a prevenire o risolvere con accordi conflitti che coinvolgano persone di minore età, stimolando la formazione degli operatori del settore (...)" (art. 3, lett. o). Mediazione familiare e diritti dell'infanzia e dell'adolescenza sono strettamente interconnessi: la mediazione familiare, sostenendo i genitori nella ricerca di una responsabile riorganizzazione degli assetti familiari in seguito al venire meno della relazione di coppia, garantisce e rafforza i diritti dei figli.

Il panorama della mediazione familiare in Italia è profondamente frammentato. Per questo, l'Autorità garante ha avviato uno studio sul tema, istituendo una Commissione di esperti, con l'obiettivo di elaborare un documento di studio e proposta contenente specifiche raccomandazioni dell'Autorità garante, rivolte ai titolari del potere di iniziativa legislativa e ad altri attori a vario titolo coinvolti nel sistema della mediazione familiare. I lavori della Commissione muovono, in particolare, dalle novità normative introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 di attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, che hanno inciso in maniera significativa sui procedimenti civili riguardanti la famiglia e le persone e valorizzato l'istituto della mediazione familiare.

Tra i compiti attribuiti alla Commissione vi è la ricognizione, a livello nazionale, delle frammentate realtà esistenti, anche nella prospettiva dell'insegnamento della materia, al fine di individuare il grado di sviluppo, nel nostro Paese, di una cultura della mediazione familiare. In questo contesto, è stato elaborato il presente questionario rivolto alle Università e, in particolare, ai Direttori e alle Direttrici dei Dipartimenti di Giurisprudenza, Psicologia, Scienze della formazione, Servizi sociali e Sociologia, per raccogliere le rispettive esperienze formative.

Via di Villa Pajetta, 6 - 00196 Roma



Per perseguire tali finalità, nel consueto clima di collaborazione istituzionale, si richiede il Suo prezioso contributo attraverso la compilazione del questionario, i cui esiti offriranno alla Commissione importanti informazioni inerenti al perimetro dell'insegnamento, in Italia, della mediazione familiare, con cortese richiesta di restituirlo compilato entro lunedì **29 aprile 2024** al fine di fornire alla Commissione di studio le informazioni necessarie per formulare proposte che possano assicurare una adeguata ed efficiente diffusione della mediazione familiare.

RingraziandoLa per la preziosa collaborazione, porgo cordiali saluti.

Carla Garlatti

Via di Villa Puffo 6 - 00196 Roma



*Autorità Garante
per l'Infanzia e l'Adolescenza*

1. All'interno dell'offerta didattica del vostro Dipartimento è contemplato un insegnamento specifico dedicato alla mediazione familiare?

Sì ☐ No ☐

In caso di risposta affermativa:

1a. Quali sono le modalità e le caratteristiche del corso sulla mediazione familiare (CFU, ore, numero di tesisti etc.)?

1b. La Struttura e i contenuti del Corso sulla Mediazione Familiare sono già stati aggiornati al decreto 27 ottobre 2023, n. 151?

1c. I docenti del Corso sulla Mediazione familiare fanno parte del personale docente del Dipartimento/Ateneo o vengono scelti mediante apposita procedura selettiva tra esperti esterni al Dipartimento/Ateneo?

1d. La selezione dei docenti del Corso sulla Mediazione Familiare tiene conto dei requisiti richiesti dal decreto n. 151/2023?

2. Ove non fosse contemplato un insegnamento specifico, è comunque prevista un'attenzione alla mediazione familiare nei programmi di ulteriori materie?

Sì ☐ No ☐

In caso di risposta affermativa:

2a. In quali materie?

2b. In cosa si sostanzia?

3. È prevista all'interno del vostro Dipartimento un'attività di orientamento degli studenti per l'accesso al mondo del lavoro e per la scelta delle professioni post laurea ed è eventualmente contemplata in questo ambito la professione del mediatore familiare?

Sì ☐ No ☐

4. Quale rilievo ritenete che nella società odierna abbia la diffusione della cultura dei metodi alternativi (ADR) o complementari di risoluzione delle controversie, e in questo ambito quale apporto ritenete possa derivare dalla mediazione familiare?

3 ELENCO DEGLI ESPERTI AUDITI

Il lavoro della Commissione istituita in seno all'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza si è articolato nell'ascolto di esperti della materia, tramite incontri svoltisi esclusivamente *online* per agevolare la partecipazione, nonché nello studio della documentazione e delle informazioni raccolte all'esito di tali confronti e così dei dati dei questionari inoltrati ai presidenti dei tribunali ordinari, dei tribunali per i minorenni e ai direttori dei dipartimenti di giurisprudenza, di psicologia, di scienze della formazione, di servizi sociali, di sociologia delle università individuate con il supporto della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI).

Le audizioni sono state organizzate favorendo un approccio multidisciplinare: a tal fine, i membri della Commissione hanno garantito, ove possibile, che ciascuna giornata fosse caratterizzata dall'ascolto di esperti appartenenti al mondo accademico, alla magistratura, all'avvocatura, al mondo dei mediatori familiari nonché di giornalisti ed esperti di comunicazione.

I nomi degli auditi sono di seguito indicati in ordine alfabetico; laddove siano stati ascoltati in coppia, si è ritenuto di indicarne i nominativi l'uno di fianco all'altro. I titoli degli esperti sono da intendersi al momento dell'audizione.

Lucilla Anastasio, avvocatessa, mediatrice familiare, consigliera Ordine Avvocati di Roma

Mirzia Bianca, professoressa ordinaria di diritto civile e diritto di famiglia, Sapienza Università di Roma

Cinzia Calabrese, avvocatessa, presidente Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i Minori (AIAF)

Anna Cattaneo, giudice, presidente della IX sezione civile - settore famiglia del Tribunale di Milano

Paola Cavatorta, psichiatra psicoterapeuta, direttrice del consultorio familiare, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

Claudio Cecchella, professore ordinario di diritto processuale civile, Università di Pisa, avvocato, presidente Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia (Ondif)

Grazia Ofelia Cesaro, avvocatessa, presidente Unione Nazionale Camere Minorili (UNCM)

Roberto Giovanni Conti, magistrato, componente del comitato direttivo della Scuola Superiore della magistratura

Anna Coppola De Vanna, psicologa, psicoterapeuta familiare, fondatrice e presidente del CRISI, Centro di mediazione dei conflitti e scuola di formazione alla mediazione pacifica dei conflitti

Laura Maria Cosmai, giudice del Tribunale di Milano

Paola Farinacci, mediatrice familiare, conduttrice e formatrice di "Gruppi di parola" per figli di genitori separati, docente e tutor al master in mediazione familiare e comunitaria, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

Andrea Farinet, professore associato di economia e gestione delle imprese, Università Cattaneo di Castellanza, presidente Fondazione Pubblicità Progresso

Elisabetta Garzo, giudice, presidente del Tribunale di Napoli

Pasqua Lacatena, avvocatessa, mediatrice familiare, mediatrice umanistica dei conflitti in ambito penale, culturale, scolastico, sociale

Conny Leporatti, psicologa, psicoterapeuta, mediatrice familiare, direttrice del Centro Co.Me.Te. di Empoli

Anna Lubrano Lavadera, psicologa, psicoterapeuta delle relazioni familiari, mediatrice familiare



Marisa Malagoli Togliatti, professoressa ordinaria di psicodinamica dello sviluppo e delle relazioni familiari, facoltà di psicologia, Sapienza Università di Roma e **Ritagrazia Ardone**, già professoressa ordinaria di psicologia dinamica, Sapienza Università di Roma, psicoterapeuta e mediatrice familiare

Valeria Montaruli, giudice, presidente del Tribunale per i minorenni di Bari

Paola Moreschini, avvocatessa, presidente della International Child Abduction Lawyers Italy (ICALI) e **Marzia Ghigliazza**, avvocatessa, mediatrice familiare transfrontaliera, segretaria ICALI

Paola Milani, professoressa ordinaria di pedagogia sociale e pedagogia delle famiglie, direttrice del centro di pedagogia e psicologia dell'infanzia, Università di Padova

Andrea Nicolussi, professore ordinario di diritto civile e diritto civile della famiglia e dei minori, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

Vincenzo Orefice, mediatore familiare, coordinatore dell'ufficio di mediazione familiare del Tribunale Napoli Nord

Davide Piazzoni, avvocato e **Maria Rita Ielasi**, avvocatessa, vice presidente Cammino - Camera Nazionale Avvocati per le persone, per i minorenni e per le famiglie

Paola Re, psicologa, psicoterapeuta, mediatrice familiare

Maria Giovanna Ruvo, avvocatessa, presidente del comitato scientifico e della scuola di alta formazione specialistica di Cammino

Laura Salonia, giornalista

Gloria Servetti, giudice, già presidente della Corte d'appello di Trento

Maurizio Tucci, giornalista

Chiara Vendramini, psicologa clinica, mediatrice familiare, presidente dell'Associazione GeA - Genitori Ancora

Luca Villa, giudice, presidente del Tribunale per i minorenni di Genova

Giuseppe Vinciguerra, magistrato, Direttore Ufficio IV - Autorità Centrali, Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia



*Autorità Garante
per l'Infanzia e l'Adolescenza*

Via di Villa Ruffo, 6
00196 Roma
(+39) 06 6779 6988
segreteria@garanteinfanzia.org
www.garanteinfanzia.org